SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

291° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	11
2ª - Giustizia	»	37
3ª - Affari esteri	»	48
5 ^a - Bilancio	»	66
6 ^a - Finanze e tesoro	»	70
7 ^a - Istruzione	»	78
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	91
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	98
10 ^a - Industria	»	105
11 ^a - Lavoro	»	110
12 ^a - Igiene e sanità	»	119
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	129
Commissioni riunite		
7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag.	3
Commissione speciale		
Materia d'infanzia e di minori	Pag.	133
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	134
RAI-TV	»	141
Informazione e segreto di Stato	»	149
Mafia	»	150
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	151
Sull'affare Telekom-Serbia	»	169
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	170
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	177
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	179
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	185
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	196
	_	40=
CONVOCAZIONI	Pag	187

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice BIANCONI, relatrice per la 7ª Commissione, introduce la relazione allo schema di decreto legislativo in titolo che, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 39 del 1º marzo 2002, recepisce la direttiva 2001/19/CE del Consiglio, la quale modifica le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché quelle riguardanti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

La relatrice si sofferma sugli articoli dello schema del decreto legislativo che riguardano in particolare la competenza della 7ª Commissione.

Fra questi ricorda l'articolo 1 che apporta modifiche al decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992, di attuazione della direttiva 89/48/CEE (recante modalità di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre

anni). Tale disposizione, volta alla valorizzazione della pratica professionale acquisita nel paese di origine, tiene altresì conto degli esiti del contenzioso comunitario.

In particolare, modificando gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 115 del 1992, viene introdotta nel meccanismo di riconoscimento dei diplomi la nozione di formazione regolamentata, che comporta per lo Stato ospitante l'obbligo di tener conto, oltre che dei titoli di studi, della formazione professionale già posseduta dal richiedente.

Inoltre, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 1992, nel caso di formazioni professionali non abilitanti nel paese di provenienza, si esclude che l'Italia possa richiedere (oltre al titolo di studio post-secondario) la pratica professionale di almeno due anni se tale cittadino comunitario è in possesso di una formazione regolamentata.

Vengono integrate poi le disposizioni recate dall'articolo 11 in materia di competenze per il riconoscimento, tenendo conto della nuova riarticolazione dei percorsi e dei titoli di studio universitari e della conseguente ridefinizione dell'accesso agli albi professionali e quelle previste dall'articolo 16 in materia di copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale.

Sottolinea inoltre che l'articolo 2 del decreto legislativo in titolo modifica il decreto legislativo n. 319 del 1994 che reca misure per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari al termine di un ciclo di studi post-secondari inferiore a tre anni, ma superiore ad uno, eventualmente abbinati a qualifiche professionali rilasciate al termine di appositi cicli di formazione.

Passando inoltre all'articolo 7, questo reca modifiche al decreto legislativo n. 129 del 27 gennaio 1992 al fine di adeguare compiutamente la normativa interna alla disciplina comunitaria in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura. Si dà così attuazione alla direttiva 2001/19/CE che prevedeva, tra l'altro l'obbligo per gli Stati membri di valutare, oltre ai diplomi, ai certificati ed ai titoli, anche la formazione e l'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro, nonchè l'obbligo di motivazione delle decisioni degli Stati membri e la possibilità di una loro impugnativa.

L'articolo 10, infine, prevede che le disposizioni del decreto trovino applicazione nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 1 comma 5 della legge n. 39 del 1º marzo 2002.

La senatrice BOLDI, relatrice per la 12^a Commissione, incentra la propria relazione sul contenuto degli articoli dal 3 al 9 (escluso l'articolo 7), che riguardano il mutuo riconoscimento delle qualifiche di alcune professioni operanti nel settore sanitario.

L'articolo 3, in particolare, interviene ad integrare la legge 18 dicembre 1980, n. 905 in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte degli infermieri professionali che siano cittadini degli

Stati membri della Comunità europea, modificando la procedura di notifica alla Commissione, da parte del Ministero della Salute, delle disposizioni normative adottate sul rilascio dei diplomi e degli altri titoli concernenti gli infermieri professionali. Sono inoltre previste misure volte ad agevolare il riconoscimento dei titoli rilasciati dagli Stati membri, anche qualora i medesimi non siano rispondenti alle denominazioni riportate in allegato. Tale procedura è estesa anche ai titoli rilasciati in un paese non membro dell'Unione Europea, purchè siano stati riconosciuti da parte di uno Stato membro.

L'articolo 4 interviene, a sua volta, a modificare la legge 24 luglio 1985, n. 40 in materia di professione di odontoiatra, estendendo anche a questa legge le procedure di riconoscimento per il settore infermieristico, nonché disciplinando l'accesso dei cittadini degli stati membri alle scuole di specializzazione italiane operanti nel settore della formazione di odontoiatra specialista.

La relatrice si sofferma in particolare sui problemi connessi alla sostituzione, prevista dall'articolo 4, degli articoli 19 e 20 della legge n. 409 del 1985 che, rispettivamente, permettono l'esercizio della professione di odontoiatra ad un numero più ampio di laureati in medicina e chirurgia, i quali già la esercitano, nonché la doppia iscrizione all'albo dei medici e a quello degli odontoiatri.

Proseguendo nell'esame del provvedimento, la relatrice ricorda che gli articoli 5 e 6 modificano, rispettivamente, la legge 8 novembre 1984, n. 750 relativa alla professione di veterinario e la legge 13 giugno 1985, relativa alla professione di ostetrica, estendendo anche a tali settori professionali le disposizioni relative alla procedura di notifica e di riconoscimento dei titoli acquisiti negli Stati membri o nei Paesi terzi prevista in relazione alle professioni infermieristiche.

Per quanto concerne inoltre l'articolo 8, che riguarda il riconoscimento dei titoli relativi alla professione di farmacista, oltre ad estendere le procedure di notifica e di riconoscimento già descritte, introduce, dopo l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, un nuovo comma 2-bis, volto ad estendere i diritti acquisiti di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto ai farmacisti italiani che abbiano iniziato la propria formazione anteriormente al 1º novembre 1993 e concluso anteriormente al 1º novembre 2003.

Infine, la relatrice osserva che l'articolo 9 modifica il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico, introducendo una serie di correzioni sia di carattere formale, che di carattere sostanziale. Fra le innovazioni più significative ricorda quindi: l'innalzamento della durata minima dei corsi di specializzazione in medicina generale da due a tre anni; il riconoscimento della possibilità di essere esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione per un periodo massimo annuale ai fini dell'espletamento della formazione pratica in un ambiente ospedaliero, in uno studio di medicina generale o in un centro di cure primarie riconosciuti; il principio per cui la formazione deve essere a tempo pieno, senza tuttavia ribadire esplicitamente il divieto di esercitare attività

professionale o di stipulare rapporti convenzionali o precari con il servizio sanitario nazionale o con altri enti e istituzioni pubbliche e private; l'introduzione della facoltà per regioni e province autonome di organizzare corsi di specializzazione a tempo parziale.

In conclusione, la relatrice Boldi illustra il seguente schema di parere, elaborato d'intesa con la relatrice per la 7^a Commissione, senatrice Bianconi:

«Le Commissioni 7^a e 12^a riunite, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

occorrerebbe specificare a quali norme dello schema si applichi il principio di «cedevolezza» (rispetto agli interventi normativi delle regioni o delle province autonome), di cui all'articolo 10, comma 2. Si ricorda, peraltro, che alcune disposizioni dello schema affidano compiti – tra cui l'emanazione di provvedimenti attuativi – a Ministri e a Ministeri;

le discipline vigenti sulle procedure di riconoscimento dei titoli, diplomi e certificati conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero essere meglio coordinate, sotto il profilo sia formale sia sostanziale, con le norme poste dal presente schema sulle omologhe procedure relative ai titoli, diplomi e certificati acquisiti (sempre da cittadini comunitari) al di fuori dell'Unione.

Tale coordinamento sembra in particolare necessario al fine di estendere – come richiede la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 – anche alla prima fattispecie la possibilità di ricorrere immediatamente in via giurisdizionale, in caso di assenza di decisione amministrativa entro il termine stabilito –;

inoltre, riguardo alle procedure di riconoscimento dei titoli, diplomi e certificati conseguiti al di fuori dell'Unione europea, si rileva l'esigenza particolare di accelerazione di quelle relative agli infermieri professionali – anche con riferimento ai cittadini extracomunitari –;

nell'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), dovrebbe essere richiamato l'articolo 14 (del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319), anziché l'articolo 12;

riguardo all'articolo 4, concernente la professione di odontoiatra, occorrerebbe verificare se l'abrogazione – da parte della legge comunitaria 2002 – del cosiddetto secondo canale di formazione abbia leso diritti quesiti di laureati in medicina e chirurgia che abbiano iniziato la loro formazione universitaria dopo il 31 dicembre 1984 e, nell'ipotesi positiva, definire una normativa transitoria in favore di questi ultimi.

Permangono inoltre forti perplessità sulla prova attitudinale richiesta per i laureati in medicina e chirurgia che abbiano iniziato la loro formazione universitaria dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, dal momento che essa è stata introdotta nell'ordinamento italiano prima che fosse stata fornita alcuna indicazione a livello comunitario;

è necessario ridefinire l'oggetto della soppressione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), dello schema, in quanto l'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1984, n. 750, ivi richiamata, non reca una lettera *b*).

sotto il profilo formale, si rileva che:

nel titolo, dovrebbe essere rettificato l'anno della direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, e occorrerebbe fare menzione anche della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978;

nell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), capoverso 3-*ter*, ultimo periodo, la locuzione «del presente decreto» dovrebbe essere sostituita con quella «della presente legge»;

nel nuovo testo dell'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 luglio 1985, n. 409 (inserito dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, dello schema), appare preferibile adoperare (al pari della normativa vigente) la locuzione «laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale», anziché il termine «medici»;

nell'articolo 9, comma 1, manca l'indicazione della lettera i);

riguardo alla successiva lettera *l*), capoverso 2, si segnala che l'attuale testo dell'articolo 26, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevede una durata minima del corso di «due mesi» e non di «sei mesi». Occorre quindi correggere tale riferimento;

in coerenza con le novelle operate dall'articolo 9, il termine «biennio» deve essere sostituito con «triennio» anche nell'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999».

Il senatore MODICA, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalle relatrici, osserva che nello schema di decreto legislativo in titolo il recepimento formale delle direttive comunitarie è tuttavia accompagnato da alcune norme non previste dalle direttive europee.

Innanzitutto auspica che lo schema di decreto legislativo sia coordinato con le norme recate dalla legge n. 148 del 2002, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio universitari europei, che attribuisce alle università la competenza per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri ai soli fini dell'accesso alle università italiane, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento di titoli universitari italiani, mentre ad ogni altro fine, il riconoscimento è operato dalle amministrazioni dello Stato.

In secondo luogo, con riferimento al concetto di formazione regolamentata, osserva che ne andrebbero ben ponderati i riflessi sulla situazione italiana in cui non si è ancora sviluppato un sistema di alta formazione professionale post-secondaria non universitaria.

Auspica, inoltre, una maggiore riflessione, per tutte le professioni regolamentate, sulla procedura di riconoscimento in Italia di titoli conseguiti al di fuori dell'Unione, ma riconosciuti da uno Stato membro.

Per quanto riguarda, inoltre, gli infermieri professionali e le ostetriche, il senatore segnala altresì che, negli allegati III e VII dello schema

di decreto legislativo, continuano ad essere indicati i diplomi di infermiere professionale e di ostetrica rilasciati da «scuole riconosciute dallo Stato», senza citare i corrispondenti diplomi universitari istituiti.

Per quanto concerne poi gli architetti, critica la norma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo che, senza alcuna corrispondenza con la direttiva europea, estende la procedura di riconoscimento del titolo di architetto a persone che abbiano superato un esame di architettura presso un sistema di promozione sociale o di studi universitari a tempo ridotto e che abbiano un'esperienza almeno settennale in uno studio di architetto. Ciò appare in totale contrasto con il livello di formazione universitaria specialistica prevista dal sistema italiano.

Anche per quanto riguarda i dentisti, quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo non è contemplato dalla normativa europea. Si prevede, in particolare, la possibilità di iscrizione alle scuole di specializzazione italiane in campo odontoiatrico di cittadini provenienti da Stati membri che non rilascino analoghi titoli di odontoiatra specialista, alle stesse condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa verifica dei requisiti. Secondo il senatore tale norma appare poco chiara e possibile fonte di problemi applicativi oltre a non tener conto della legge n. 148 del 2002.

Si prevede inoltre la possibilità per cittadini di Stati membri di veder riconosciuti in Italia i titoli di odontoiatra specialista conseguiti all'estero, l'eventuale esperienza professionale e la formazione supplementare in odontoiatria, al fine di conseguire diplomi di specializzazione universitari italiani. La valutazione dei titoli conseguiti e la durata dell'eventuale formazione complementare è affidata al Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Università, in contrasto con l'articolo 2 della legge n. 148 del 2002.

In particolare, sottolinea il diverso trattamento che lo stesso schema di decreto legislativo riserva ai medici, attribuendo la competenza della valutazione del contenuto della formazione posseduta dal cittadino straniero agli organi accademici e non al Ministero.

Per quanto concerne poi i medici, il senatore Modica segnala che lo schema di decreto legislativo interviene profondamente sul tema della formazione specialistica in medicina generale andando al di là di quanto previsto dal diritto comunitario. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera h), n. 4, modifica la precedente normativa nazionale non vietando più al medico in formazione l'esercizio dell'attività libero-professionale, ma prevedendo che egli partecipi alla totalità delle attività mediche e dedichi alla formazione tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. A suo avviso, queste norme risultano poco chiare, anche considerando che subito dopo si prevede la formazione specialistica a tempo parziale, la quale sembra compatibile con l'esercizio dell'attività libero-professionale e con i rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale.

Lo schema di decreto legislativo interviene anche sulla normativa nazionale degli studenti delle scuole di specializzazione universitarie nel

campo della medicina e chirurgia, modificando la disciplina del tempo pieno per gli specializzandi e prevedendo che, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, essi possano esercitare attività di sostituzione dei medici di famiglia e di guardia medica notturna, festiva e turistica.

Infine, con riferimento all'allegato XI dello schema di decreto legislativo, dove si innova l'elenco delle scuole di specializzazione universitarie in campo medico riconosciute in Europa, sottolinea l'inclusione della nuova scuola di specializzazione in medicina infortunistica, peraltro, presente solo in Inghilterra e in Irlanda mentre non sono stati risolti i problemi delle scuole italiane in medicina d'urgenza e in chirurgia d'urgenza. Ricorda, inoltre, i casi analoghi relativi alla cardiochirurgia, alla diabetologia, nonchè all'andrologia.

La relatrice BOLDI replica all'intervento del senatore Modica ribadendo come l'obiettivo della normativa comunitaria, e quindi del decreto di recepimento, ancorchè distante dal modello culturale italiano, sia di consentire che l'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro possa, entro certo limiti, supplire al titolo di studio rilasciato dal Paese d'origine. Pur non ritenendo opportuno inserire tutti i rilievi evidenziati dal senatore Modica, ne condivide senz'altro alcuni, fra cui, ad esempio, la necessità di un miglior coordinamento con la legge n. 148 del 2002.

La senatrice MANIERI, ricordando che i tempi ristretti impongono una celere approvazione del parere, auspica che si possa giungere prontamente ad una soluzione condivisa.

Il senatore TESSITORE suggerisce di presentare al Governo, oltre al parere di maggioranza, un parere di minoranza che includa le osservazioni esposte dal senatore Modica.

La relatrice BOLDI dichiara di non essere contraria a questa soluzione.

Il senatore FASOLINO condivide in particolare il rilievo mosso dal senatore Modica relativo alla procedura di riconoscimento del titolo di architetto.

Il presidente delle Commissioni riunite TOMASSINI, dopo aver premesso che i rilievi formulati dal senatore Modica, pur in parte condivisibili, manifestano un orientamento sostanzialmente differente rispetto a quello che emerge dallo schema suggerito dalle relatrici, ricorda che, in mancanza di un ampio consenso, sarà la Commissione, attraverso la votazione, ad approvare il parere.

Il senatore MASCIONI suggerisce di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, eventualmente da anticipare alle ore 20, consentendo così alle relatrici di riformulare, con la collaborazione di due rappresentati dell'opposizione, lo schema di parere, in modo da tener conto delle principali osservazioni indicate dall'opposizione.

Il presidente della 7^a Commissione ASCIUTTI invita i senatori dell'opposizione a formulare proposte di modifica allo schema di parere illustrato dalle Relatrici.

Il senatore MODICA, pur esprimendo un giudizio in gran parte favorevole su tale schema di parere, chiede che almeno alcune delle sue osservazioni siano incluse nel testo finale.

Il presidente TOMASSINI, prendendo atto dell'ampio consenso ad includere nello schema di parere delle relatrici i rilievi evidenziati dal senatore Modica, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il conferimento del mandato alle relatrici di redigere un testo di parere favorevole con osservazioni, nei termini indicati.

Le Commissioni riunite approvano.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

266^a Seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MAGNALBÒ illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 52, recante il differimento del termine relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più con modalità e procedure differenziate.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ, richiamate le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, riferisce sul contenuto del de-

creto-legge n. 52, recante il differimento del termine relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, già previsto per il prossimo mese di giugno, nonché sulle modifiche apportate durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento, in materia di regolazione dei rapporti di lavoro con contratto temporaneo già avviati e di autorizzazione a effettuare, in caso di necessità e urgenza, lavori e acquisti di beni e servizi in economia da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili, in quanto riferiti a parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 7.1, 8.1 e 11.0.1.

Il senatore VILLONE illustra i seguenti ordini del giorno:

Il Senato.

nel procedere all'esame del disegno di legge 1545-B, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

in relazione ai compiti attribuiti dall'articolo 7 del medesimo disegno di legge alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla U.E., e per il controllo sulla sana gestione finanziaria e sul funzionamento dei controlli interni degli enti stessi,

impegna il Governo

a studiare, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti e a sottoporre all'esame del Parlamento, misure idonee ad adeguare composizione e strumenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti all'esercizio delle predette funzioni anche mediante il recluta-

mento di personale di alta qualificazione esperto nel controllo di gestione e nella verifica dei bilanci e dotato di laurea in economia, statistica o ingegneria gestionale;

a prevedere che tale personale di alta qualificazione faccia parte a pieno titolo dei collegi regionali quando siano chiamati a esercitare le predette funzioni, pur senza acquisire lo *status* e le prerogative dei magistrati, e la facoltà di accedere alle funzioni di presidente di sezione.

0/1545-B/1/1 Bassanini, Vitali, Villone

Il Senato,

nel procedere all'esame del disegno di legge n. 1545-B, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

in relazione alla delega al Governo contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge, e in particolare alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo 2,

impegna il Governo

a tener conto che le disposizioni in vigore relative al controllo sugli enti locali che dovranno essere «mantenute ferme» sono esclusivamente quelle rimaste in vigore dopo l'avvenuta abrogazione dei previgenti articoli 125 e 130 della Costituzione e dunque a evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.

0/1545-B/2/1 Bassanini, Vitali, Villone

Il senatore DEL PENNINO illustra l'emendamento 1.1, tendente a ripristinare il testo approvato dal Senato della Repubblica a proposito dei trattati internazionali che costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Fa notare, in proposito, che sarebbe improprio attribuire anche ai trattati internazionali non ratificati a seguito di legge di autorizzazione da parte del Parlamento la capacità di limitare la legislazione statale e regionale, dato che per essi non è prevista una deliberazione legislativa.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.1, volto a escludere che, nei casi in cui sia istituita la Città metropolitana, si debba ugualmente tenere conto in via prioritaria delle funzioni storicamente svolte dai Comuni e dalle Province; diversamente, sarebbero a suo avviso vanificate le funzioni attribuite al nuovo soggetto istituzionale.

Quanto all'emendamento 2.2, rileva che la delega al Governo appare quanto mai generica e carente di criteri direttivi a proposito delle condizioni per l'adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana all'articolo 114 della Costituzione. Osserva che il Governo avrà notevoli difficoltà a elaborare un decreto delegato, in assenza di adeguati criteri direttivi e senza riformare gli articoli da 22 a 26 del testo unico sugli enti locali. La modifica proposta stabilisce che la Città metropolitana è istituita obbligatoriamente nelle aree i cui Comuni capoluogo abbiano popolazione superiore a 800 mila abitanti e che essa sostituisca la Provincia, mentre il Comune capoluogo sia scorporato e sostituito da una pluralità di Comuni di dimensione omogenea, al fine di evitare che le municipalità diverse dal capoluogo siano compresse nelle loro prerogative.

A proposito dell'articolo 3, esprime riserve sulla decisione della Camera dei deputati di precisare la natura meramente compilativa dei testi unici delle disposizioni legislative non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente, che a suo avviso è implicita in ogni caso, quando si tratta di testi unici di tale natura.

Per quanto concerne l'emendamento 4.1, propone di specificare che il potere normativo esercitato dalle unioni di Comuni e dalle Comunità montane e isolane è quello di cui al comma 1, consistente nella potestà statutaria e regolamentare.

Illustra, infine, l'emendamento 5.1, volto a sopprimere l'inciso introdotto dalla Camera dei deputati, che individua il capo della delegazione che partecipa ai negoziati per la formazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale anche in un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma.

Il ministro LA LOGGIA dichiara di condividere alcune delle argomentazioni svolte dal senatore Del Pennino, ma ritiene inopportuno procedere a ulteriori modifiche del testo, considerata la notevole urgenza del disegno di legge, riconosciuta anche dai Gruppi di opposizione. A suo giudizio, alcune considerazioni potranno trovare sistemazione in altre iniziative legislative, per cui invita i proponenti a ritirare gli emendamenti illustrati e a trasformarli, se del caso, in ordini del giorno.

Il senatore VILLONE osserva che gli emendamenti all'articolo 2, appena illustrati dal senatore Del Pennino, investono una materia assai critica, che ha notevoli riflessi sui sistemi politici locali. In particolare, esprime dissenso dall'emendamento 2.2. In ogni caso, giudica inadeguato procedere mediante lo strumento degli ordini del giorno in tale ambito.

Il senatore PETRINI sostiene che, a parte la questione costituzionale posta dalla indeterminatezza della delega, sul merito delle procedure per la costituzione delle Città metropolitane non si può deliberare, a suo avviso, attraverso ordini del giorno.

Il senatore PIZZINATO ricorda che gli emendamenti volti a definire la delega con riguardo ai procedimenti di istituzione delle Città metropolitane sottendono una questione che è da molto tempo all'attenzione del Parlamento, il quale dovrebbe pronunciarsi in merito, fornendo indicazioni al Governo.

In particolare, occorre chiarire se l'istituzione della Città metropolitana nei comuni capoluogo con popolazione superiore a 800 mila abitanti è obbligatoria e sostitutiva dell'ente Provincia. Inoltre, alla questione vi è una particolare sensibilità in alcune aree metropolitane che hanno caratteristiche peculiari, quali Milano e Napoli, si dovrebbe stabilire che, nel caso di istituzione della Città metropolitana, il Comune capoluogo viene scorporato, al fine di evitare la prevaricazione di questo sugli altri Comuni dell'area. Ciò considerato, a suo giudizio, il Senato dovrebbe approvare appositi ordini del giorno, recependo i contenuti degli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il senatore VITALI ricorda che il testo unico sugli enti locali ha già riconosciuto l'esigenza di considerare le rilevanti differenze che caratterizzano le aree metropolitane. La questione di prevedere procedure differenziate è assai controversa e contrappone le stesse aree metropolitane.

Ciò premesso, condivide le obiezioni svolte dal senatore Villone. Pur comprendendo le motivazioni degli emendamenti presentati dai senatori Del Pennino e Pizzinato, ritiene che la materia non possa essere risolta attraverso ordini del giorno.

Il sottosegretario D'ALÌ condivide le perplessità sull'ipotesi di indicare condizioni specifiche relative all'istituzione delle Città metropolitane attraverso ordini del giorno, proprio per le argomentazioni esposte dai senatori Del Pennino e Pizzinato, che hanno sottolineato le differenze anche profonde tra le aree metropolitane, per cui non sarebbe possibile definire in questa sede un modello, sia pure flessibile.

Ritiene, inoltre, che la sede più appropriata nella quale il Parlamento potrà concorrere alla definizione di un modello è quella dell'espressione del parere sugli schemi di decreti legislativi. Dunque, la formulazione adottata nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per quanto generica, è quella che a suo avviso meglio si presta a successivi approfondimenti, che potranno realizzarsi eventualmente anche a seguito di una serie di audizioni in seno alla Commissione affari costituzionali.

Il senatore DEL PENNINO giudica improprio che il Parlamento, anziché pronunciarsi in sede di determinazione della delega, torni sull'argomento all'atto dell'espressione del parere sugli schemi di decreti delegati che, come è noto, ha natura non vincolante. Tenuto conto delle obiezioni esposte, suggerisce di considerare l'ipotesi di uno stralcio delle norme che si riferiscono all'istituzione delle Città metropolitane.

Il presidente PASTORE, relatore, esprime un parere contrario sulla seconda parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 0/1545-B/1/1. Quanto agli emendamenti, pur apprezzando le motivazioni sottese ad alcuni di essi, ritiene inopportuno apportare modifiche che implicherebbero una nuova lettura da parte della Camera dei deputati. Pertanto, esprime parere contrario.

Il relatore MAGNALBÒ esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1, giudicando opportuno il richiamo della abrogazione dei previgenti articoli 125 e 130 della Costituzione, al fine di evitare la reintroduzione di controlli preventivi esterni sulla legittimità degli atti amministrativi degli enti locali.

Sugli emendamenti consente con il parere contrario espresso dal presidente Pastore.

Il ministro LA LOGGIA, esprimendo il parere del Governo sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/1/1, ricorda che in sede di discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati, un atto analogo è stato accolto dal Governo a seguito di alcune modifiche, in particolare nella seconda parte del dispositivo, riguardante l'inserimento a pieno titolo nei collegi regionali della Corte dei conti di personale di alta qualificazione. Chiede pertanto ai proponenti di riformulare l'atto di indirizzo in conformità a quello esaminato presso l'altro ramo del Parlamento.

A nome dei proponenti, il senatore VITALI si riserva di compiere una valutazione al riguardo.

L'ordine del giorno è pertanto accantonato.

Sull'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1 il ministro LA LOGGIA manifesta la disponibilità del Governo, mentre si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti per le stesse motivazioni adottate dai relatori.

Su richiesta del senatore VITALI, l'ordine del giorno viene quindi posto in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 0/1545-B/2/1 è accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2124) GUZZANTI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'intelligence italiana

(Esame e rinvio)

Il relatore STIFFONI ricorda che la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il *dossier* Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana, costituita il 16 luglio 2002, dopo aver predisposto i regolamenti interni e dato vita a tre gruppi di lavoro per l'acquisizione dei diversi elementi conoscitivi, è entrata nel pieno dei propri lavori solo all'inizio del 2003. Osserva, inoltre, che la Commissione soggiace alle medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria ed è quindi costretta ad attendere i lunghi tempi tec-

nici necessari per l'espletamento delle rogatorie internazionali volte ad acquisire i documenti che sono nella disponibilità di Stati esteri. Inoltre, la Commissione ha programmato di ascoltare lo stesso Mitrokhin, attualmente residente in Inghilterra. Dunque, si prevede che essa non possa terminare il mandato entro il termine di un anno stabilito dalla legge istitutiva, per cui si rende necessaria una proroga dei lavori fino al termine della legislatura.

Il senatore PETRINI manifesta l'opposizione della sua parte politica al disegno di legge in titolo, tendente a prolungare fino al termine della legislatura i lavori della Commissione Mitrokhin, per gli stessi motivi di dissenso esposti all'atto della istituzione, perseguita dalla maggioranza con l'evidente scopo di indagare contro i precedenti governi.

L'attività svolta finora dalla Commissione ha evidenziato chiaramente, a suo giudizio, l'inutilità e la complessità dell'inchiesta in ragione dell'inconsistenza e dell'indeterminatezza dell'oggetto. L'effetto dell'inchiesta, a suo avviso, è stato solo quello di dare spazio a polemiche e campagne giornalistiche di cattivo gusto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di mercoledì 14 maggio.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PASTORE comunica che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione sarà integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2175 e connessi, in materia di sistema radiotelevisivo e del disegno di legge n. 2248, recante conversione in legge del decreto-legge n. 102 del 2003, in materia di immobili pubblici.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia un'ulteriore seduta per giovedì 15 maggio alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata per una seduta ulteriore domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1545-B

Art. 1.

1.1

Del Pennino

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «ratificati a seguito di legge di autorizzazione».

1.2

Turroni

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «esclusività».

1.3

Turroni

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"», con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata"».

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni», con le seguenti: «Conferenza unificata».

1.4

Turroni

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il Governo omette quelle disposizioni dal decreto legislativo ovvero le modifica in conformità con le indicazioni contenute nel parere.».

1.5

Turroni

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «da salvaguardare», aggiungere le seguenti: «e da valorizzare».

Art. 2.

2.3

Turroni

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 2. –(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3). 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.
- 2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
- 3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione.

- 5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
- b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento:
- c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;
- d) valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocazione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
- e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;
- f) attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa:
- g) attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
- i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

- *l*) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;
- *m)* individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
- *n)* definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
- o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
- q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
- r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
- 6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo».

2.1

DEL PENNINO, PIZZINATO

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui non sia istituita la Città metropolitana».

2.2

DEL PENNINO, PIZZINATO

Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'art. 114 della Costituzione, nel rispetto del principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate, riformando gli art. 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, per pre-

vedere l'istituzione obbligatoria della Città metropolitana almeno per le aree in cui i Comuni capoluogo abbiano una popolazione residente superiore a 800.000 abitanti, stabilendo che la Città metropolitana sostituisce, nelle aree in cui è istituita, la Provincia e che nel suo ambito il Comune capoluogo è scorporato e sostituito da una pluralità di Comuni di dimensione omogenea, tenendo conto dei quartieri tradizionali e delle circoscrizioni di decentramento;».

Art. 3.

3.1

Turroni

Sopprimere l'articolo.

3.2

Turroni

Al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni», con le seguenti: «Conferenza unificata».

Art. 4.

4.1

Del Pennino

Al comma 5, dopo le parole: «il potere normativo» aggiungere le seguenti: «di cui al 1º comma del presente articolo».

Art. 5.

5.1

DEL PENNINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «che può essere anche un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma».

Art. 7.

7.1

Turroni

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «, salvo diversa previsione dello statuto della Regione,».

7.2 Turroni

Al comma 9, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario ad acta di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.».

7.3

Turroni

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.».

Art. 8.

8.1

Turroni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «adotta i provvedimenti», aggiungere le seguenti: «provvisori e».

Art. 10.

10.4

BETTA, MICHELINI

Al comma 5, sostituire le parole: «sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme d'attuazione» con le seguenti: «sono svolte, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti medesimi, secondo quanto definito da apposite norme d'attuazione statutaria».

10.1

Turroni

Al comma 5, sostituire le parole da: «dagli organi statali» fino alla fine del comma, con le seguenti: «compatibilmente con i rispettivi statuti speciali, dagli organi statali a competenza regionale previsti dagli statuti

medesimi, secondo quanto definito da apposite norme di attuazione statutaria».

10.2

Turroni

Sopprimere il comma 6.

10.3

Turroni

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dello Statuto speciale di autonomia e delle relative norme di attuazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano in quanto compatibile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287.».

Art. 11.

11.0.1

Turroni

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.

(Principi fondamentali del finanziamento delle amministrazioni territoriali)

- 1. Il sistema di finanziamento delle amministrazioni territoriali è disciplinato dalla presente legge e dagli atti attuativi della stessa. Esso sarà ispirato ai seguenti principi fondamentali:
 - a) in materia di coordinamento della finanza pubblica:
- 1) la titolarità in capo allo Stato della garanzia del complessivo equilibrio economico-finanziario della finanza pubblica, attraverso l'adozione di misure di politica economica generale dirette a garantire la stabilità economica e di bilancio interna ed esterna;

- 2) il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, in particolare per quel che concerne le discipline relative alla stabilità delle procedure e delle condizioni di bilancio dei Paesi membri;
- 3) la sufficienza dei mezzi finanziari per l'esercizio delle competenze attribuite alle amministrazioni territoriali;
- 4) la solidarietà tra le diverse Regioni italiane ed il rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite agli articoli 3 e 119 della Costituzione;
 - 5) la leale cooperazione tra le amministrazioni;
 - b) in materia di coordinamento del sistema tributario:
- 1) razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso;
- 2) omogeneità dei tributi regionali e locali intesa come loro conciliabilità:
- 3) semplificazione sia del sistema tributario sia degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;
- 4) divieto dei trattamenti agevolativi regionali e locali che si rivelino fattori di concorrenza dannosa;
 - 5) trasparenza delle decisioni di entrata;
 - 6) efficienza nell'amministrazione dei tributi.

Art. 11-ter.

(Oggetto e procedure del finanziamento delle amministrazioni territoriali)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, nei limiti dei principi fondamentali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione definendo:
- a) i principi fondamentali cui dovranno attenersi le Regioni per realizzare l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, anche in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera q) della Costituzione;
- b) le modalità e i tempi di transizione al regime di autonomia finanziaria:
- c) le correzioni ed integrazioni del sistema tributario statale rese necessarie dall'attuazione delle presente legge;
- d) le regole che disciplinano la perequazione delle risorse finanziarie;
- e) i tributi erariali da prendere a riferimento per la assegnazione di addizionali, di compartecipazioni e per la costruzione del fondo perequativo.
 - 2. I decreti delegati devono definire:

- *a)* le modalità di coordinamento della finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane anche in relazione ai vincoli posti dalle norme comunitarie e dai trattati internazionali e in relazione agli obiettivi definiti a norma dell'articolo 11-quater, comma 1, lettera *c*);
- b) le regole per la determinazione dei costi base delle funzioni di carattere generale attribuite dalla Costituzione a Regioni ed enti locali e per l'assegnazione delle conseguenti risorse finanziarie;
- c) le modalità per la determinazione dell'entità iniziale del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e le regole per la variazione del fondo medesimo;
- d) i criteri di assegnazione, alle singoli Regioni ed agli enti locali, delle quote del fondo perequativo di cui alla precedente lettera c);
- e) i presupposti e le condizioni in presenza delle quali lo Stato potrà concedere risorse aggiuntive rispetto alle iniziative delle amministrazioni territoriali e promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
- f) le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi definiti a norma dei provvedimenti adottati in attuazione della precedente lettera a) e gli interventi da attivare in tale caso;
- g) le modalità di coordinamento tra le nuove regole finanziarie e quelle definite dalla legislazione vigente, sia per le Regioni che per gli enti locali;
- *h*) i tempi di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione alla assegnazione delle funzioni amministrative agli enti o livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa.
- 3. I decreti delegati si ispirano ai criteri e principi direttivi di cui ai successivi articoli, vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e se tale Commissione esprime parere contrario l'espressione del parere è demandata alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica che si esprimono ai sensi del medesimo articolo 11. I decreti delegati, se emanati in attuazione delle norme di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione, sono presentati previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 11-quater.

(Coordinamento della finanza pubblica)

- 1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica:
- *a)* Regioni ed enti locali adottano come fondamento della propria politica di bilancio le regole e i criteri del patto di stabilità e crescita, riferiti ai saldi di bilancio e alla dinamica del debito;

- b) il saldo di bilancio e gli obiettivi in materia di politica del debito, come definiti dal Parlamento in sede di approvazione del documento di programmazione economico finanziaria, sono vincolanti per tutti i livelli della pubblica amministrazione;
- c) i saldi di bilancio e i livelli di ricorso al debito di cui alla precedente lettera b) devono essere rispettati sia in termini di competenza che di cassa, sia in sede di bilancio di previsione che in sede di conto consuntivo. In ottemperanza al patto di stabilità e di crescita, Regioni ed enti locali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione del bilancio sulla base di uno schema con le caratteristiche di cui alla successiva lettera d). Il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette al Parlamento ed alla Conferenza unificata, con analoga periodicità, una relazione di sintesi sull'andamento dei conti della pubblica amministrazione e propone, ove occorra, l'adozione delle misure a norma del precedente articolo 11-ter, comma 2, lettera b);
- d) la struttura formale, le regole di registrazione delle poste di entrata e di spesa, i criteri e i tempi di rilevazione dei bilanci delle Regioni, degli enti locali e delle aziende strumentali consolidate nei conti della pubblica amministrazione, sono armonizzati ai criteri propri dei conti rilevanti per il patto di stabilità e crescita. Il prospetto di bilancio di ciascuna Regione evidenzia le risorse destinate alla perequazione dei territori con minore capacità fiscale a norma dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;
- e) la Conferenza unificata esamina le indicazioni programmatiche del documento di programmazione economico finanziaria in materia di finanza pubblica prima del suo inoltro al Parlamento. Il parere espresso viene trasmesso al Parlamento;
- f) nei prospetti di bilancio è evidenziato il concorso di ciascun ente agli indicatori e parametri propri del patto di stabilità e crescita, in particolare è evidenziato il saldo complessivo inteso come differenza tra spese complessive ed entrate, al netto delle poste relative all'accensione ed estinzione di debiti e crediti;
- g) le Regioni, fermi restando, per il complesso delle pubbliche amministrazioni di ciascuna Regione, gli obiettivi definiti in sede nazionale, sentito il Consiglio regionale delle Autonomie locali, possono, con proprie leggi, adattare le regole e i vincoli indicati dal legislatore nazionale, al fine di promuovere la coesione e l'efficienza nella gestione dei bilanci locali, per gli enti locali compresi nel territorio regionale che esprimano intesa. A tal fine la legge regionale può differenziare le regole di evoluzione del saldo di bilancio, al netto dei conferimenti di quote dei fondi di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera e), in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie di partenza;
- h) la programmazione finanziaria così realizzata diviene riferimento per le intese di cui al comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 e per analoghi accordi in sede regionale tra la Regione e gli enti locali singoli o associati.

Art. 11-quinquies.

(Tributi propri)

- 1. Al fine di costruire il quadro di coordinamento del sistema tributario, la legge statale:
 - a) dà attuazione alle direttive comunitarie in materia tributaria;
- b) prevede tributi il cui gettito è attribuito ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. In tale caso la legge statale fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali è possibile esercitare l'autonomia tributaria delle istituzioni interessate:
- c) può stabilire sovrimposte e addizionali a tributi erariali a favore di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita la loro autonomia tributaria.
- È in ogni caso riservata allo Stato la determinazione della scala di progressività;
- d) definisce, per i tributi diversi da quelli del comma 2, lettera b), il livello *standard* delle aliquote ai fini di cui agli articoli 11-*septies*, commi 1 e 2, e 11-*octies*, commi 1 e 2;
- 2. Nell'esercizio della propria autonomia tributaria, la legge regionale:
- a) non può intervenire nelle materie tributarie regolate dalle direttive comunitarie né può modificare leggi statali in materia tributaria se emanate in conformità dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma e nel rispetto delle competenze regionali come definite dalla presente legge;
- b) interviene in materia tributaria istituendo tributi regionali e determinando le aree dei tributi nei quali Comuni, Province e Città metropolitane individuano, nell'esercizio della propria autonomia tributaria, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi; i tributi di cui alla presente lettera hanno natura commutativa; essi afferiscono alle materie di competenza legislativa delle Regioni o alle funzioni degli enti locali e sono connessi al territorio della Regione o dell'ente locale;
- c) non può istituire tributi regionali e locali di cui alla lettera b) aventi gli stessi presupposti di tributi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- d) può istituire nuovi tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera b) solo se ricompresi in tipologie di tributi individuate da leggi statali.
- 3. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono stabilire i tributi propri di cui al comma 2, lettera *b*), solo se ricompresi nelle aree determinate dalla legge regionale.

Art. 11-sexies.

(Compartecipazioni)

- 1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e ne determina i criteri di riparto e le quote di compartecipazione.
- 2. I tributi da compartecipare e i criteri per riferire il gettito al territorio sono individuati avendo a riferimento la accuratezza, la chiarezza, la semplicità amministrativa, l'evoluzione tendenziale del gettito. In particolare per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è il luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio la localizzazione dei cespiti, per i tributi basati sul valore della produzione, il luogo di prestazione del lavoro; per i redditi la residenza del percettore o il luogo di produzione del reddito.

Art. 11-septies.

(Coordinamento e autonomia tributaria delle Regioni)

- 1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti allegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni regione che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quelli di cui alla lettera b), delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui all'articolo 11-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché di quelle assegnate alla competenza amministrativa regionale, nelle materie di cui agli articoli 117, commi terzo e quarto, e 118 della Costituzione.
- 2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire per ogni singola Regione il volume della spesa storica effettuata nel territorio della stessa regione nelle materie attribuite alla competenza amministrativa delle Regioni a norma dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
- 3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quello derivante dal tributi di cui alla lettera b), e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d).
- 4. La determinazione dell'ammontare delle competenze e delle relative risorse da trasferire si attua con le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge.
- 5. Nell'esercizio della loro autonomia, le Regioni possono modificare le aliquote dei tributi e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies

loro attribuite e quelle che saranno determinate in connessione con il progressivo trasferimento della competenza legislativa e delle funzioni amministrative.

Art. 11-octies.

(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali)

- 1. In attuazione dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione i decreti delegati emanati a norma della presente legge dovranno assicurare ad ogni ente locale che il gettito dei tributi propri di cui all'articolo 11-quinquies, comma 3, delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), delle compartecipazioni di cui all'articolo 11-sexies e, ove occorrano, delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 11-decies, consenta di finanziare integralmente le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quelle assegnate alla rispettiva competenza amministrativa, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera p), e 118 della Costituzione.
- 2. Il livello del gettito definito a norma del comma 1 deve garantire ad ogni singolo ente locale il volume della spesa storica effettuata nelle materie attribuite alla rispettiva competenza amministrativa.
- 3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il gettito dei tributi di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2, con esclusione di quello derivante dai tributi di cui alla lettera b), e delle addizionali di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera c), è calcolato in relazione alle aliquote standard di cui all'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d).
- 4. Con appositi decreti legislativi, nel quadro dei principi fondamentali di cui all'articolo 11-bis, è, altresì, definito il quadro di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi forniti dagli enti locali alla generalità dei cittadini tenendo conto dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e, ove esistano, dei provvedimenti e delle regole emanate dalle autorità indipendenti.
- 5. Gli enti locali determinano il regime di erogazione e di remunerazione delle prestazioni e dei servizi offerti su richiesta di singoli cittadini.
- 6. Gli enti locali dispongono di autonomia nella determinazione delle aliquote dei tributi propri, entro i limiti di cui all'articolo 11-quinquies, e nella determinazione delle tariffe, nei limiti di cui al comma 2.
- 7. In relazione al trasferimento, con legge regionale, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, di competenze amministrative, eccedenti quelle in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il Consiglio regionale delle autonomie locali, dispone, nel rispetto dei tempi di cui ai provvedimenti in attuazione del precedente articolo 11-*ter*, comma 2, lettera *h*), il trasferimento a ciascun ente locale di

quote di tributi erariali adeguate a far fronte alle spese derivanti dalle competenze assegnate.

Art. 11-nonies

(Esercizio dei poteri legislativi e regime finanziario)

- 1. L'avvio dell'esercizio dei poteri legislativi da parte delle Regioni nelle materie attribuite alla loro competenza esclusiva o concorrente, in relazione alle competenze amministrative non attribuite a norma dei successivi articoli 11-undecies e 11-duodecies, comporta:
- *a)* la attribuzione di addizionali sui tributi erariali che andranno ad alimentare le entrate proprie delle Regioni;
- b) la attribuzione di una compartecipazione regionale al gettito di tributi erariali;
- c) l'attribuzione, ove occorra, di quote del fondo perequativo di cui al terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- d) la cancellazione dal bilancio dello Stato delle autorizzazioni di spesa non ancora formalmente impegnate e la soppressione delle unità previsionali di base dedicate al finanziamento delle funzioni legislative e amministrative trasferite.

Art. 11-decies.

(Fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione)

- 1. Con apposito decreto legislativo, sentita la Conferenza unificata, sono determinate l'entità e le modalità di attribuzione, in sede di prima applicazione, del fondo perequativo in attuazione del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione.
- 2. Il fondo perequativo è costituito con una quota dei tributi erariali spettanti allo Stato ed è assegnato sulla base dei criteri di cui all'articolo 11-undecies.
- 3. Le Regioni che non partecipano alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, qualora al loro interno esistano territori con minore capacità fiscale, devono costituire, con propria risorsa, un fondo perequativo da ripartire con i criteri indicati dalla legge statale di attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, per consentire agli enti locali di tali territori di far fronte alle competenze di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *p*), nonché a quelle di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 11-undecies.

(Quote regionali del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione)

- 1. La normativa per la determinazione delle quote del fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione spettanti a ciascuna Regione al fine di garantire, le risorse necessarie per far fronte integralmente alle funzioni ad essa assegnate si attiene ai seguenti criteri:
- *a)* la copertura integrale in tutte le Regioni degli oneri derivanti dai provvedimenti in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione;
- b) la assegnazione della quota restante in modo da ridurre di una percentuale dell'80 per cento le differenze interregionali delle dotazioni dei servizi forniti ai cittadini;
- c) la assegnazione di un'ulteriore quota idonea a ridurre il differenziale delle dotazioni di servizi fino a un massimo di un ulteriore 10 per cento in relazione allo sforzo fiscale di ciascuna Regione.
- 2. Per il computo della quota base del fondo perequativo spettante a ciascuna Regione, si dovrà fare riferimento a indicatori di capacità fiscale relativi al gettito teorico proveniente dall'aliquota *standard* dei singoli tributi, come definita a norma dell'articolo 11-quinquies, comma 1, lettera d), al netto del gettito derivante dallo sforzo fiscale eccedente i valori *standard* nazionali e delle perdite di gettito conseguente a provvedimenti messi in atto da singole Regioni nell'esercizio dell'autonomia tributaria. Al fine di determinare l'assegnazione delle quote di fondo perequativo eccedenti la quota base, il decreto legislativo dovrà prevedere le modalità per valutare lo sforzo fiscale delle Regioni.
- 3. Al fine di garantire il rispetto della destinazione delle risorse in funzione del soddisfacimento dei diritti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, si applicano le procedure di cui all'articolo 120 della Costituzione.
- 4. In sede di prima applicazione, l'assegnazione della quota del fondo perequativo dovrà garantire a ciascuna Regione e a ciascun ente locale risorse pari alla spesa statale nelle funzioni trasferite effettuata nel rispettivo territorio, come rilevata in un periodo determinato a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 11-duodecies

(Rapporti finanziari tra Stato ed enti locali)

1. Fino al trasferimento delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato concorre al finanziamento delle attività di Province, Comuni e Città metropolitane attraverso la assegnazione

di una compartecipazione a tributi erariali che è fissata, in sede di prima applicazione, in misura tale da garantire un gettito pari alla somma di tutti i trasferimenti a favore degli enti locali come risultano dal bilancio di previsione dello stato nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge. Il relativo ammontare affluisce direttamente agli enti locali sulla base dei valori accertati nella media dei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore della presente legge. La legge finanziaria aggiorna l'entità del fondo da ripartire per gli anni successivi in relazione all'andamento del gettito dei tributi erariali di riferimento.

Art. 11-terdecies.

(Fondo perequativo di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione)

- 1. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
- 2. Una quota non inferiore all'85 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata alle Regioni di cui all'obbiettivo 1 nonché alle regioni Abruzzo e Molise. Le relative risorse sono iscritte annualmente nella tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni. Gli stanziamenti definiti per gli esercizi successivi al primo non sono modificabili dalla legge finanziaria per gli esercizi successivi.

Art. 11-quaterdecies.

(Partecipazione delle Regioni alle attività di accertamento)

- 1. Le Regioni partecipano all'attività di accertamento dei tributi erariali. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della partecipazione all'attività di accertamento in analogia a quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 2. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 è soppresso l'articolo 10 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Art. 11-quinquies decies.

(Norme transitorie)

- 1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione sono assegnate alle Regioni compartecipazioni e quote del fondo perequativo limitatamente alle competenze trasferite alla competenza amministrativa delle regioni. Le quote residue rispetto alle previsioni di cui all'articolo 11-quinquies sono assegnate direttamente agli enti locali in relazione alle competenze in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nei primi dieci esercizi successivi all'entrata in vigore della presente legge, alle Regioni ed agli enti locali è garantito un incremento delle entrate da compartecipazioni e addizionali, applicate all'aliquota normale, pari al tasso di inflazione programmato, salvo conguagli al tasso di inflazione reale a consuntivo. La differenza tra le entrate corrisposte e quella derivante dalle aliquote di compartecipazione e dalle addizionali assegnate a norma degli articoli da 11-quinquies a 11-duodecies confluisce in un fondo da ripartire tra gli enti locali in funzione di riequilibrio per l'esercizio delle funzioni attribuite in applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
- 3. All'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione la copertura degli oneri a norma del comma precedente è realizzata mediante adeguamento delle aliquote di compartecipazione. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 119 della Costituzione la copertura è realizzata mediante intesa fra lo Stato e la Regione interessata, a norma dell'articolo 2, comma 203 e seguenti, della legge n. 662 del 1996».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

215^a Seduta

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1577-B) Modifiche al codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore ZICCONE si sofferma brevemente sulle novità, introdotte dalla Camera dei deputati, al disegno di legge in titolo recante modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. In particolare, con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, nonché nei confronti dei delinquenti abituali, professionali, per tendenza e dei recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma del codice penale, osserva come rispetto al testo approvato dal Senato – che al riguardo prevedeva una esclusione generalizzata dalla possibilità di accedere al cosiddetto patteggiamento – è stato consentito l'accesso al beneficio anche in detti casi purchè la pena non superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria.

Richiama poi l'attenzione sull'avvenuta soppressione, in esito alla lettura della Camera dei deputati, dell'articolo, 1, comma 1, lettera *b*) del disegno di legge che, nel testo approvato dal Senato, consentiva alla parte, nel formulare la richiesta di patteggiamento, di subordinarne l'efficacia alla concessione di una delle misure alternative alla detenzione ivi previste, nonché sulla soppressione delle disposizioni introdotte nel corso

dell'esame in Senato che attribuivano una limitata efficacia extra penale alla sentenza di patteggiamento.

Significativa appare inoltre la disposizione introdotta all'articolo 4, per la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Il relatore Ziccone conclude esprimendo pieno sostegno al testo approvato dalla Camera dei deputati anche perché l'intervento normativo in esame appare idoneo ad incidere con efficacia sulla situazione esistente, con prevedibili effetti positivi sui procedimenti penali in corso e su quelli futuri per la consequenziale diminuzione del carico di lavoro dei magistrati.

Aperta la discussione generale, interviene il senatore ZANCAN, da un lato per manifestare soddisfazione per l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sopra ricordata dal relatore Ziccone e, dall'altro, per rappresentare una forte contrarietà all'apertura, operata dal testo approvato dalla Camera dei deputati, a favore dei delinquenti abituali, professionali, recidivi e delle altre categorie soggettive indicate, in ordine alla possibilità di accedere al patteggiamento, sia pure nell'ambito dei limiti di pena indicati.

Con riferimento poi al tema dell'efficacia della sentenza che definisce il patteggiamento nei giudizi civili o amministrativi, esprime perplessità per l'avvenuta eliminazione, della previsione contenuta nell'articolo 4 del testo licenziato dal Senato.

La mancata conservazione della disposizione che sanciva l'efficacia, per taluni aspetti, della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno rischia infatti di rendere squilibrato l'intervento legislativo in esame a fronte dell'estensione a cinque anni del limite entro il quale è possibile il patteggiamento.

Il senatore Luigi BOBBIO non condivide le preoccupazioni sopra riferite, espresse dal senatore Zancan, in quanto l'articolato afferma comunque il principio generale dell'esclusione dal patteggiamento per le richiamate categorie, quali i recidivi e i delinquenti abituali, e si limita ad introdurre una deroga, per i casi punibili con pene meno gravi, che appare ragionevole. Il testo approvato dalla Camera, d'altra parte, non fa altro che ripristinare il regime vigente, facendo venir meno l'inasprimento voluto invece in prima lettura dal Senato. Più in generale osserva che l'articolato non costituisce in alcun modo una discesa a patti dello Stato con i delinquenti, ma contiene una disciplina che si giustifica per le finalità deflattive.

Interviene il senatore CENTARO per esprimere convinto sostegno all'articolato in esame, in quanto l'iniziativa contiene scelte coerenti ed in linea con l'ordinamento. In replica poi alle osservazioni del senatore Zancan, ritiene comprensibili le ragioni che sono alla base della più volte richiamata apertura al patteggiamento per talune categorie di soggetti prima esclusi in quanto il limite di pena indicato non desta preoccupazioni ed evita talune disparità di trattamento.

Il senatore CAVALLARO manifesta forti contrarietà di ordine generale in quanto il provvedimento costituisce l'ennesimo intervento non organico su un impianto già lacerato e compromesso, quale quello dei riti alternativi, ma soprattutto perché innova profondamente il procedimento penale, derivando dallo stesso l'affermazione, in via di fatto, del principio della negozialità pressoché totale dell'azione penale. Con l'approvazione del disegno di legge in esame, infatti, si determinerebbe una fortissima dilatazione dell'istituto del patteggiamento dal quale resterebbero fuori ben poche fattispecie con conseguenze di ordine sistematico che non sono affatto considerate. Manca altresì qualsiasi valutazione degli effetti della riforma sulla disciplina dei riti alternativi, risultando a dir poco indispensabile, invece, un riordino complessivo dei medesimi.

Il senatore CALVI ritiene che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati non siano sufficienti a far venir meno le perplessità già in passato manifestate sul disegno di legge in esame. Con riferimento alla più volte ricordata apertura al patteggiamento per talune categorie soggettive operata dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 444, pur ricordando la differente posizione espressa sul tema dal senatore Fassone nel corso dei lavori parlamentari, ritiene comunque che la disposizione così come formulata possa dar luogo all'applicazione del patteggiamento a situazioni non omogenee, con conseguenze sotto il profilo della ragionevolezza e della razionalità. Richiama al riguardo le contraddizioni applicative offerte dagli esempi del tossicodipendente recidivo al quale in molti casi sarebbe precluso l'accesso al beneficio e dell'imputato per associazione mafiosa che, nonostante la rilevanza della fattispecie criminosa, potrebbe accedervi.

D'accordo poi con il senatore Zancan circa la necessità di assicurare adeguata tutela alle parti civili nei casi in cui opera il patteggiamento, ritiene inopportune le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge e sottolinea come l'articolato in esame finisca comunque per aggravare oggettivamente la situazione delle parti offese per l'ampliamento dei casi in cui sarà ammissibile il patteggiamento.

Per quanto concerne, infine, il mantenimento del disposto del comma 3 dell'articolo 5, la scelta effettuata dalla Camera dei deputati non può che rafforzare le perplessità che suscita il testo in questo momento all'esame della Commissione.

Interviene il senatore FASSONE il quale ritiene invece condivisibile l'intervento operato dalla Camera dei deputati sia con riferimento al nuovo comma 1-bis dell'articolo 444, in quanto la esclusione dal beneficio del patteggiamento disposta in termini generali per tipologie di reati, così come nel testo approvato dal Senato, presentava profili di dubbia costituzionalità, sia con riguardo all'avvenuta soppressione della lettera b) del-

l'articolo 1 del disegno di legge. Costituisce invece un passo indietro quanto avvenuto in tema di efficacia della sentenza che definisce il patteggiamento, non potendosi condividere l'avvenuta soppressione dell'articolo 4 che, aggiungendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 651 del codice di procedura penale, chiariva che la sentenza penale irrevocabile di patteggiamento aveva la medesima efficacia della sentenza pronunciata in dibattimento nei confronti del solo condannato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

Richiama l'attenzione poi sul fatto che l'estensione del patteggiamento, così come operata dal testo approvato dalla Camera dei deputati, non avrà solo effetti quantitativi ma anche qualitativi ove si consideri che il beneficio così ridisegnato interesserà circa il 95 per cento dei procedimenti davanti ai tribunali, con conseguenze sistematiche evidenti. Ne risulterà infatti stravolto l'impianto complessivo del procedimento penale in quanto il patteggiamento costituirà non già un rito alternativo ma una vera alternativa al processo.

Per quel che attiene, poi, alle modifiche apportate all'articolo 55 della legge n.689 del 1981, esse implicano un profondo mutamento del quadro vigente per i reati puniti con pene al di sotto dei due anni, aspetto questo da non trascurare anche per la valutazione di altre iniziative normative in discussione.

Il senatore CALLEGARO non può non manifestare la propria perplessità per il fatto che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati rappresenta in ogni caso un'occasione mancata rispetto alla necessità, da troppo tempo avvertita da tutti gli operatori del diritto, di pervenire finalmente ad una chiarificazione in ordine alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiuso il dibattito.

La Commissione conviene di fissare a mercoledì 14 maggio 2003, alle ore 20 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. - Istituzione del tribunale di Gaeta

- (344) BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano
- (347) MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria
- (382) VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano
- (385) SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto
- (454) GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa
- (456) GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
- (502) VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona
- (578) FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino
- (740) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca
- (752) VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila
- (771) PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila
- (955) MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura
- (970) FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone
- (1050) MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità
- (1051) FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari
- (1226) FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1258) COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere
- (1259) COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali
- (1260) COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonchè di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
- (1261) COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità
- (1279) IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola
- (1300) CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
- (1367) FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità

- (1411) FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari
- (1426) CALVI ed altri.- Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi
- (1468) CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo
- (1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino
- (1519) CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia
- (1555) CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara
- (1632) CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo
- (1536) ALBERTI CASELLATI ed altri.- Separazione delle carriere dei magistrati
- (1668) CURTO. Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce
- (1710) GUASTI. Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna
- (1731) CAVALLARO. Istituzione del tribunale di Caserta
- (1765) CUTRUFO e TOFANI. Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma
- (1843) MONTAGNINO ed altri. Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta
- (2172) DETTORI. Istituzione della Corte d'appello di Sassari (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore FASSONE il quale sottolinea come l'atteggiamento di chiusura fin qui assunto dal Governo, anche rispetto ai suggerimenti di natura esclusivamente tecnica emersi nel corso del dibattito, non possa non risultare mortificante nei confronti dell'opposizione che ha invece costantemente cercato di ispirare la sua condotta parlamentare ad una linea di confronto costruttivo. A fronte della situazione che si è così determinata, non si comprende come il Governo possa portare avanti in questo modo la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Le considerazioni che precedono rendono evidente che l'atteggiamento dell'opposizione non potrà non modificarsi se non vi saranno mutamenti nel comportamento dei suoi interlocutori.

Si vede pertanto costretto fin da ora a chiedere la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.1000 presentato dal Governo nella seduta del 20 marzo scorso ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, in quanto tale emendamento è stato presentato senza essere corredato dalla necessaria relazione tecnica, che è stata trasmessa solo in un momento successivo.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la richiesta del senatore Fassone non può essere accolta, essendo l'emendamento 1.1000 già stato ammesso nella seduta del 20 marzo ricordata dallo stesso senatore Fassone.

Peraltro l'emendamento in questione è stato trasmesso – con l'annessa relazione tecnica – alla 5^a Commissione permanente che lo sta esaminando e che esprimerà prossimamente il parere su di esso.

Più in generale riferendosi alle considerazioni svolte dal senatore Fassone, il presidente Antonino Caruso sottolinea poi come non possa contestarsi il diritto del Governo di far valere la sua peculiare posizione su un tema di rilevanza centrale come quello della riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore DALLA CHIESA condivide la considerazione da ultimo svolta dal presidente Antonino Caruso circa il diritto del Governo in carica di governare e di dare attuazione al proprio progetto politico, ma sottolinea che il senatore Fassone ha fatto riferimento ad un atteggiamento di chiusura anche rispetto a suggerimenti di ordine esclusivamente tecnico che non mettevano in discussione l'impostazione di fondo dell'intervento di riforma voluto dall'attuale Esecutivo, ma che anzi erano diretti a migliorarlo.

Il senatore ZANCAN sottolinea come l'atteggiamento del Governo evidenzi una mancanza di attenzione per i profili che attengono specificamente alla funzionalità della macchina giudiziaria, a prescindere dalla filosofia ispiratrice dell'intervento di forma che si intende realizzare.

Il sottosegretario VIETTI rileva come non vi sia la minima intenzione di sottovalutare i contributi che possono essere forniti dall'opposizione, ma deve tenersi presente che su alcuni temi in discussione esistono differenze reali tra maggioranza e opposizione e queste non possono certamente essere cancellate dal mero reiterarsi del confronto nell'ambito del presente dibattito.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dei relativi subemendamenti già pubblicati in alle-

gato al resoconto della seduta del 16 aprile scorso, a partire dal subemendamento 1.1000/132.

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/132 è respinto.

Il presidente Antonino CARUSO pone ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/133, fino alle parole «che dopo gli otto anni». Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/134, 1.1000/135, 1.1000/136, 1.1000/137, 1.1000/138 e 1.1000/139.

Il presidente Antonino CARUSO pone poi ai voti la prima parte del subemendamento 1.1000/140, fino alle parole «che dopo i quindici anni, previo concorso per titoli ed esami». Posta ai voti, la prima parte del subemendamento è respinta e risultano conseguentemente preclusi la restante parte del subemendamento nonché i successivi subemendamenti 1.1000/141, 1.1000/142 e 1.1000/143.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/144 e 1.1000/145.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 1.1000/146, il senatore FASSONE sottolinea come lo strumento della selezione mediante concorso per titoli ed esami sia idoneo a valutare esclusivamente la preparazione tecnica del magistrato e appaia quindi del tutto inadeguato nel momento in cui si tratta di provvedere all'assegnazione di funzioni in ordine alle quali dovrebbero acquisire rilievo determinante anche aspetti ulteriori, quali l'indipendenza e l'autonomia di giudizio, l'equilibrio, la laboriosità, la capacità organizzativa.

Il sottosegretario di Stato VIETTI fa presente che il subemendamento 1.1000/146 non farebbe altro che reintrodurre il sistema di valutazione attualmente vigente, sistema che alla prova dei fatti si è rivelato assai più inidoneo di quanto non possa ipotizzarsi per il sistema che viene proposto con l'emendamento 1.1000.

Posto ai voti il subemendamento 1.1000/146 è respinto.

Il senatore CENTARO ritira il subemendamento 1.1000/147.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/148, di contenuto identico al subemendamento 1.1000/149.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.1000/150, di contenuto identico al subemendamento 1.1000/151, 1.1000/152, 1.1000/153, 1.1000/154 e 1.1000/155.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.1000/156, sottolineandone la coerenza con l'impianto generale del disegno di riforma sotteso all'emendamento 1.1000.

Il sottosegretario di Stato VIETTI annuncia che il Governo si rimette alla Commissione sul subemendamento 1.1000/156.

Il senatore AYALA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/156.

Nello stesso senso si esprimono il senatore ZANCAN, il senatore BOREA e il senatore DALLA CHIESA.

Posti separatamente ai voti sono approvati i subemendamenti 1.1000/156 e 1.1000/157.

Il senatore ZANCAN e il senatore AYALA raccomandano l'approvazione del subemendamento 1.1000/158, evidenziando l'inopportunità della norma che impone il cambiamento del distretto al magistrato che passi dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa nell'ambito dello stesso grado.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 1.1000/158.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 1.1000/159, sottolineando che la previsione contenuta nella lettera *a*) del n.6 dell'emendamento 1.1000, della necessità del cambiamento di distretto appare senz'altro sovradimensionata in quanto, anche accettando l'impostazione riformatrice fatta propria dell'Esecutivo, sembrerebbe potersi ritenere sufficiente anche il semplice spostamento ad un diverso circondario, adottando in tal modo una soluzione assimilabile a quella già prevista per i giudici di pace dall'articolo 8, comma 1-*bis* della legge n. 374 del 1991 e successive modificazioni.

Il senatore ZANCAN evidenzia gli effetti paradossali derivanti dalla soluzione proposta dal Governo con la lettera *a*) del n.6 dell'emendamento 1.1000, sottolineando come la stessa non impedisca spostamenti anche limitati dal punto di vista spaziale purchè gli stessi implichino il cambiamento di distretto.

Il senatore DALLA CHIESA raccomanda l'approvazione del subemendamento 1.1000/159 osservando come lo stesso non contraddica la logica dell'emendamento governativo, ma si limiti ad attenuarne un aspetto eccessivamente penalizzante per i magistrati che intendono passare dalle funzioni requirenti alle giudicanti o viceversa. Il senatore BOREA annuncia il voto contrario sul subemendamento 1.1000/159, sottolineando che solo il cambiamento di distretto fa sì che il magistrato, in seguito al mutamento di funzioni, venga a trovarsi inserito in un contesto organizzativo nettamente distinto dal precedente.

Il sottosegretario VIETTI concorda con la considerazione testè svolta dal senatore Borea.

Nello stesso senso si esprime il relatore Luigi BOBBIO.

Posto ai voti è quindi respinto il subemendamento 1.1000/159, di contenuto sostanzialmente identico al subemendamento 1.1000/160.

Il senatore CENTARO modifica il subemendamento 1.1000/161 riformulandolo nel subemendamento 1.1000/161 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed approvato.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296

Art. 1.

1.1000/161 (Nuovo testo)

CENTARO

Alla lettera a) del numero 6) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

110^a Seduta

Presidenza del Presidente PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1885

Il presidente PROVERA, prima di dare la parola al relatore per la sua esposizione introduttiva in merito al provvedimento in titolo, d'iniziativa del senatore Pianetta e recante «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti fatto a Roma il 27 settembre 2000, ricordato che è stato per un disguido presentato dal Governo alla Camera dei deputati un disegno di legge di identico oggetto (Atto Camera n. 3595), invita il Sottosegretario a dichiarare quali siano gli orientamenti del Governo in ordine all'ulteriore corso dell'esame dei disegni di legge di ratifica dell'Accordo di promozione e protezione degli investimenti con la Nigeria.

Il sottosegretario MANTICA fa presente che il Governo si attiverà affinchè il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con la Nigeria da esso presentato per errore alla Camera dei deputati sia ritirato e presentato in prima lettura al Senato, in modo tale da poter essere esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1885.

Il presidente PROVERA, nel prendere atto di quanto testè comunicato dal Sottosegretario, propone di differire l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1885.

La Commissione conviene con tale proposta.

Il senatore MARTONE ritiene opportuno che l'esame del disegno di legge sia deferito anche, in sede consultiva, alla Commissione straordinaria per i diritti umani, considerato che le autorità nigeriane sono con grande frequenza chiamate in causa per gravi violazioni dei diritti fondamentali.

Il senatore PIANETTA ricorda come nel novembre scorso la Commissione per i diritti umani abbia effettuato con una propria delegazione, composta da lui stesso, dalla senatrice Boldi e dal senatore Iovene, una missione in Nigeria. In quella occasione, vi furono incontri con rappresentanti della comunità degli italiani residenti in quel Paese, dai quali risultò il forte interesse dei nostri connazionali per una sollecita ratifica dell'Accordo, considerato uno strumento essenziale per poter operare con maggiore tranquillità, avvalendosi di meccanismi e garanzie ampiamente sperimentati nei rapporti commerciali bilaterali con altri Paesi.

Ovviamente, nel corso della visita in Nigeria, furono affrontati in varie sedi i problemi relativi alla precaria situazione esistente nel Paese sotto il profilo della tutela dei diritti umani.

Al rientro dalla missione, sulla scorta delle indicazioni desumibili dagli incontri effettuati in Nigeria, fu deciso di presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare diretto a ratificare l'Accordo con la Nigeria sulla promozione sugli investimenti, anche al fine di stimolare una analoga iniziativa del Governo, disegno di legge che reca, insieme alla sua, le firme degli altri due partecipanti alla missione.

Il relatore MORSELLI, con riferimento ai rilievi precedentemente formulati dal senatore Martone, osserva che l'esperienza ha largamente dimostrato come l'intensificazione delle relazioni commerciali con l'estero sia spesso il miglior veicolo per l'affermazione di prassi più rispettose dei diritti umani e dei principi democratici.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge n. 1885 inizierà non appena sarà stato assegnato alla Commissione il disegno di legge di identico oggetto d'iniziativa governativa che il Sottosegretario ha annunciato sarà presentato prossimamente al Senato.

IN SEDE REFERENTE

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA, sottolineando che con il decreto legge che il disegno di legge in esame propone di convertire, il Consiglio dei Ministri ha deliberato il rinvio della data per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) a non oltre il 31 dicembre 2003.

Tali elezioni avrebbero dovuto svolgersi il 30 giugno di quest'anno a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 2001, in seguito convertito nella legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Ricorda che i COMITES sono stati istituiti con la legge n. 205 del 1985, successivamente modificata dalla legge n. 172 del 1990, che ha mutato la loro denominazione da Comitati dell'emigrazione italiana in Comitati degli italiani all'estero.

I COMITES sono organi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno 3 mila cittadini italiani; in quei paesi ove non operino uffici consolari, le procedure elettorali sono di competenza delle rappresentanze diplomatiche.

Ai COMITES sono affidati compiti di promozione di iniziative di carattere sociale, culturale, scolastico e sportivo, rivolte alle comunità italiane all'estero. Essi cooperano con le autorità consolari nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani all'estero.

Il numero dei componenti eletti dalle comunità dei connazionali varia in ragione della consistenza numerica delle comunità stesse: per le comunità fino a 100 mila connazionali, gli eletti sono dodici, per le comunità superiori a 100 mila gli eletti sono ventiquattro.

Tutti gli eletti devono avere cittadinanza italiana. Ad essi vengono affiancati membri stranieri di origine italiana che sono cooptati dagli eletti in misura non eccedente un terzo degli eletti stessi per i Paesi europei e due terzi per i Paesi extraeuropei. I componenti restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Ciascun Comitato elegge a maggioranza assoluta il presidente ed un esecutivo presieduto dal presidente.

Gli attuali COMITES sono stati eletti nel 1997 e sono presenti in 113 sedi.

Il provvedimento in esame dispone il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei COMITES a non oltre la data del 31 dicembre 2003 anche in considerazione della concomitanza che si verificherebbe con lo svolgimento delle votazioni per il referendum abrogativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, 48 e 56 della Costituzione.

L'articolo 1 del decreto-legge indica quindi lo spostamento dei termini delle elezioni e dispone che gli attuali componenti restino in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

Con l'articolo 1-bis, frutto di un emendamento governativo approvato in sede di conversione alla Camera dei deputati, si consente la prosecuzione dei rapporti di lavoro presso le rappresentanze diplomatiche e consolari del personale a contratto temporaneo, che era stato assunto con decreto legge n. 3 del 2002 poi convertito nella legge n. 35 del 2002, recante disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina e con la legge 104/2002 recante disposizioni inerenti alla rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'articolo 1-*ter*, anch'esso inserito a seguito di un emendamento del Governo, autorizza il Ministero degli Affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari ad effettuare, in caso di necessità ed urgenza, lavori ed acquisti di beni e servizi in economia, in deroga alle limitazioni di spesa imposte dalla legge finanziaria 2003.

Inoltre, l'articolo 2 reca disposizioni volte a realizzare il completamento dell'informatizzazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), utilizzando l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) istituito con decreto-legge n. 392 del 2000.

Il comma 2 dell'articolo 2 conferisce al Ministro dell'interno la facoltà di prevedere forme aggiuntive di finanziamento ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica ricorrendo, in particolare, a: convenzioni con istituti di credito o finanziari, contributi di privati, ricorso alla finanza di progetto.

Conclude sottolineando che, in considerazione delle differenti modalità di voto (per corrispondenza alle elezioni politiche ed ai referendum; in seggi costituiti sul territorio, per le elezioni dei COMITES, come regolate dalla legge n. 205 del 1985) si potrebbe, nel futuro, ingenerare confusione tra i connazionali residenti all'estero.

In proposito, il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma dei COMITES e la data del rinvio prevista nel decreto tiene conto della eventualità che, per la fine dell'anno, il disegno di legge sia già approvato, garantendo tra l'altro, una maggiore omogeneità nelle modalità di voto per le elezioni politiche, le consultazioni referendarie e, appunto, l'elezione dei COMITES.

Auspica pertanto che, stante la necessità e l'urgenza di provvedere al rinvio della data delle consultazioni elettorali anche in vista dell'approvazione dell'attesa riforma dei COMITES, la Commissione possa orientarsi in senso favorevole sul provvedimento.

Il senatore ANDREOTTI chiede delucidazioni in riferimento all'ormai prossimo referendum abrogativo e alla situazione degli italiani all'estero, domandando in particolare se essi siano stati posti in condizione di votare, tenendo presente che, come noto, la consultazione referendaria per essere valida necessita il raggiungimento di un *quorum* costitutivo. Da ciò si evince l'importanza di intendere se gli italiani all'estero incidano o meno sul raggiungimento del numero minimo di votanti necessario per la validità della consultazione referendaria.

Il presidente PROVERA ricorda che il numero degli italiani che votano all'estero incide sul conteggio del *quorum* costitutivo del referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione.

Il sottosegretario MANTICA rassicura sul fatto che il Governo, ed in particolare il Ministero degli esteri, di concerto con il Ministero degli interni, sta procedendo a computare l'esatto numero dei legittimati attivi al voto, all'estero. Auspica, quindi, la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è quindi rinviato.

(1152-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, ricordando come il disegno di legge, già approvato dall'Assemblea del Senato lo scorso 13 febbraio – senza che la Commissione esteri avesse potuto esaminarlo – torni presso questo ramo del Parlamento in seconda lettura, dopo che la Camera lo ha modificato nella parte che attiene alla quantificazione degli effetti finanziari.

La Commissione in questa sede è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera, che comportano un incremento, rispetto alle previsioni di spesa indicate nel testo approvato in prima lettura, pari a 344 mila euro per il 2003 (+4 per cento) e a 776 mila euro per il 2004 (+9 per cento); per il 2005 e successivi anni, la quantificazione degli oneri resta invece invariata.

Per ragioni di chiarezza, benché si tratti di esaminare solo le modifiche apportate dalla Camera, ritiene opportuno richiamare brevemente il contenuto della Convenzione.

Stipulata a Città del Vaticano il 16 giugno 2000, la Convenzione è destinata ad essere applicata anche ai dipendenti vaticani che siano cittadini di Stati terzi. Inoltre, per i lavoratori sarà possibile ricongiungere i contributi relativi ai periodi di lavoro prestati in ambito italiano o vaticano – e purché si tratti di lavoratori comunitari – ai periodi di lavoro effettuati nel territorio di Stati che siano legati da una Convenzione di sicurezza sociale con almeno una delle due Parti.

Per il combinato disposto dell'articolo 1 – che contiene definizioni di termini – e dell'articolo 2, concernente il campo di applicazione rispetto alla materia, la Convenzione riguarderà in pratica tutti i regimi di sicurezza sociale, esclusi quelli dell'assicurazione per malattia e quelli di maternità.

L'articolo 3, concernente il campo di applicazione rispetto alle persone, stabilisce che la Convenzione si applica, a prescindere dalla cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che in base alla legislazione è a questi assimilato, che sono stati o sono soggetti alla legislazione di almeno una delle Parti contraenti.

L'articolo 4 prevede la parità di trattamento delle persone soggette alla legislazione di ciascuna Parte contraente, nel senso che coloro ai quali

la Convenzione si applica sono sottoposti alla legislazione sociale di ciascuna Parte contraente nello stesso modo delle persone soggette unicamente alla legislazione, nel medesimo campo, di una sola delle Parti.

L'articolo 5 stabilisce che chi ha diritto a prestazioni in denaro le riceva integralmente e senza limitazioni di residenza, inclusi Stati terzi. In base poi all'articolo 6, qualora la legislazione di una delle Parti subordini la possibilità dell'assicurazione volontaria al compimento di periodi minimi di contribuzione, questi sono cumulabili con quelli compiuti in base alla legislazione dell'altra Parte contraente, purché non si sovrappongano e purché vi sia stato almeno un anno di contribuzione effettiva nella prima Parte contraente.

L'articolo 7 stabilisce che le istituzioni competenti delle due Parti si scambiano le necessarie informazioni onde prevenire il cumulo di prestazioni di sicurezza sociale a carico delle due Parti. Il divieto di cumulo non si applica tuttavia nel caso di prestazioni dovute per invalidità, vecchiaia, morte, infortunio o malattia professionale.

Gli articoli 8, 9 e 10 concernono disposizioni sulla legislazione applicabile, mentre l'articolo 11 prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi acquisiti in base alla legislazione di ciascuna delle due Parti contraenti, purché tali periodi non si sovrappongano.

L'articolo 12 stabilisce i criteri di eventuale rivalutazione o di necessità di ricalcolo delle prestazioni, mentre l'articolo 13 prevede le condizioni alle quali è sottoposta la decorrenza del diritto alle prestazioni nelle rispettive legislazioni delle due Parti contraenti.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano il trattamento minimo di pensione e il calcolo dell'integrazione al minimo.

Gli articoli da 16 a 24 sono dedicati agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, mentre gli articoli da 25 a 27 trattano del diritto alle prestazioni familiari. Infine, i rimanenti articoli, dal 28 al 42, concernono disposizioni diverse, transitorie e finali.

Il disegno di legge in esame consta infine di quattro articoli, recanti rispettivamente, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la quantificazione degli oneri, con la relativa copertura e la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, ritiene che la Commissione possa senz'altro orientarsi in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale si associa alle considerazioni del relatore, auspicando la sollecita approvazione del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, rilevando preliminarmente come l'Accordo in titolo sia diretto a fornire l'opportuno supporto normativo per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi contraenti. Il principio della reciprocità del trattamento è alla base dell'Accordo che, sollecitato da parte uzbeka, è uno strumento regolatore del trasporto su strada e può contribuire allo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo in particolare prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria. Inoltre, i trasporti di cose con destinazione presso uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio, sia in conto terzi, sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe tra le quali rileva ricordare: trasporti occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi; trasporti di bagagli con rimorchi aggiunti a veicoli per trasporto passeggeri o diretti o provenienti da aeroporti; trasporti postali; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti; trasporti scortati di merci di valore.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione Mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti dall'articolo 26.

I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.

È vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

Nell'effettuazione dei trasporti, in base all'Accordo, sono esentati reciprocamente dai diritti doganali e dalle tasse di entrata i carburanti e i combustibili che si trovano nei serbatoi normali previsti dal costruttore per il tipo di veicolo, nonchè i pezzi di ricambio.

Le fatturazioni e i pagamenti dei servizi di trasporto, effettuati in applicazione del presente Accordo, debbono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, previo assolvimento degli obblighi fiscali, dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi.

Nel caso vengano stipulati fra le Parti accordi di pagamento si applicheranno questi ultimi.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'Accordo sarà valido un anno, con proroga automatica, salvo denuncia.

Il disegno di ratifica si compone di quattro articoli che prevedono: l'autorizzazione alla ratifica da parte del Capo dello Stato; la piena ed intera esecuzione dell'Accordo; la copertura finanziaria; l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale senza che segua *vacatio legis*.

L'Accordo, così come altri che regolano la materia degli autotrasporti, potrà favorire l'intensificazione dei rapporti commerciali con un'area che sta assumendo grande rilevanza sotto il profilo dell'interesse nazionale, come l'Asia centro-meridionale.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale dichiara di concordare con le considerazioni del relatore, ed auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1990) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002

(Esame)

Introduce l'esame il senatore Calogero SODANO, evidenziando che con il disegno di legge in esame si intende ratificare un accordo bilaterale con la Repubblica di Gibuti, finalizzato a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate delle due parti contraenti, nell'intento di rinforzare le rispettive capacità difensive.

Passando ad illustrare gli aspetti di maggior interesse dell'Accordo, richiama l'attenzione sull'articolo 1 che fissa il principio della reciprocità su cui si fonda la cooperazione tra i due Paesi sempre nel quadro dei rispettivi ordinamenti giuridici.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi con cadenza periodica incontri volti a predisporre eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le due Forze armate.

Cita, inoltre, gli articoli 3 e 4 dell'Accordo nei quali vengono elencati in sintesi i campi di cooperazione e le forme mediante le quali realizzarla. Ricorda in particolar modo: l'organizzazione ed il funzionamento delle forze armate e l'amministrazione e la gestione del personale; l'addestramento e la formazione dello stesso personale militare mediante la frequenza di gruppi; le industrie della difesa e la politica degli approvvigionamenti.

L'articolo 5 regola specificamente l'interscambio di materiali d'armamento che dovrà avvenire in conformità delle rispettive normative nazionali vigenti in materia; in proposito lo stesso articolo prevede che l'interscambio potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private le quali, però, dovranno ottenere una specifica autorizzazione dallo Stato d'appartenenza. In base a tale articolo l'Accordo viene qualificato come un'apposita Intesa che è un presupposto essenziale per l'applicazione della legge n. 185 del 1990 che regolamenta l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali d'armamento.

Al riguardo il relatore esprime qualche perplessità circa il fatto che dallo stesso articolo 5 possa emergere la possibilità di fornire mine terrestri come materiale di interscambio militare verso Gibuti. Ciò potrebbe evincersi dal combinato disposto dello stesso articolo 5 con l'articolo 2 della legge n. 185 del 1990 cui l'Accordo, sia pure indirettamente, rimanda.

Particolare rilevanza ha poi l'ambito di attività umanitaria e di rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza ed il controllo degli armamenti; infine riveste notevole importanza la previsione dell'articolo 6 dell'Accordo, in base al quale è ammessa la partecipazione di delegazioni in visita di ciascuna delle due Parti contraenti alle operazioni militari che si svolgono nel territorio dell'altra.

L'articolo 8 regola gli aspetti disciplinari e stabilisce il riparto della giurisdizione penale sul personale ospite sul territorio dell'altro Paese per quanto attiene le infrazioni risultanti da atti od omissioni dolosi o colposi.

L'articolo 9 predispone le regole per la protezione delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati nel quadro delle attività dell'Accordo in modo da mantenere e rispettare i gradi di segretezza richiesti dalla Parte che li ha originati. In proposito viene predisposta una scala dei gradi di segretezza attribuiti a ciascun documento, alle informazioni ed ai materiali che saranno sottoposti ad apposita classificazione dalle due Parti contraenti.

L'articolo 11 regola l'entrata in vigore, la durata, le modalità di recesso; inoltre prevede la possibilità di modificare in ogni momento i termini del presente Accordo.

Il disegno di legge di ratifica, secondo uno schema consolidato, si compone di quattro articoli i quali, rispettivamente autorizzano il Capo dello Stato a ratificare l'Accordo; ne danno piena ed intera esecuzione; nonchè recano la copertura degli oneri finanziari, ed, infine, predispongono l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Considerando il particolare e radicato interesse strategico delle relazioni nel settore dell'Africa nordorientale per il nostro Paese, ed anche tenendo conto dell'importanza di una costante attività di reciproca informazione anche sotto il profilo delle politiche di difesa per fronteggiare il potenziale sviluppo di eventuali focolai di attività terroristica internazionale, il relatore auspica che si pervenga ad una rapida ratifica dell'Accordo.

Si apre, quindi, la discussione generale.

Il senatore MARTONE rileva che proprio in questi giorni un giornale pakistano, l'«*International News*», ha scritto che Gibuti metterà a disposizione un porto utile allo svolgimento dell'operazione «Enduring Freedom». Chiede, dunque, quale sia l'orientamento del Governo italiano sulla presenza permanente di forza americane nell'Africa Occidentale. Rileva, inoltre, di aver avuto notizia che un cacciatorpediniere italiano sta per prendere parte ad operazioni militari in quel settore. Chiede pertanto di conoscere quale sia il rapporto tra l'accordo in esame e tali attività italiane e di sapere sotto quale comando agisca tale unità della Marina italiana. Infine, risultando da varie fonti che da Gibuti prendono il via alcune operazioni *undercover* della C.I.A., domanda quale sia l'orientamento generale del Governo sulla politica estera verso Gibuti.

Il senatore MORSELLI afferma che, pur dovendosi condividere in generale l'esigenza di approfondire i profili di rilevanza dell'Accordo nello scacchiere dell'Africa occidentale, sarebbe opportuna una celere ratifica dell'accordo con Gibuti, anche perché esso risale all'aprile 2002.

Non ritenendo di aggiungere nulla il RELATORE, replica il sottosegretario MANTICA il quale sottolinea prima di tutto che Gibuti è uno dei sette Paesi insieme ai quali l'Italia sta attivamente cooperando per la pacificazione dell'area dell'Africa occidentale in seguito alla guerra tra Etiopia ed Eritrea deflagrata nel 2000. Inoltre, chiarisce replicando alle riserve espresse dal senatore Sodano, che le mine terrestri non sono più in produzione in Italia e che quindi l'articolo 5 dell'Accordo non presenta problemi là dove prevede l'elenco dei materiali di armamento che possono essere oggetto di interscambio tra le due parti contraenti.

Per ciò che concerne la situazione nel settore dell'Africa occidentale ricorda come gli sforzi del Governo italiano siano rivolti prevalentemente a sostenere la formazione di un personale militare locale capace di svolgere un'efficace azione di *peace keeping*; l'accordo in esame rappresenta un passo in avanti in questa direzione che del resto è condivisa da molti dei Governi dei Paesi dell'area interessata; a conferma di quanto detto cita l'esempio del Kenya, con il governo del quale si sta provvedendo secondo le stesse direttrici.

Il sottosegretario MANTICA evidenzia inoltre la totale indipendenza di quest'accordo dall'operazione «Enduring Freedom»; mette poi in risalto la rilevante posizione strategica di Gibuti ricordando che si tratta di una zona geografica di operazioni di retrovia rispetto al settore caldo costituito dall'Iran e dall'Iraq, specialmente nel quadro delle attuali vicende relative al terrorismo internazionale. Inoltre, esso risulta essere un Paese decisivo per apprestare un'autentica fascia di protezione intorno alla Somalia, la

cui debolezza governativa ed istituzionale desta notevoli preoccupazioni, potendo essa rilevarsi una zona di reclutamento per cellule terroristiche, nonché un'area adatta alla creazione di campi d'addestramento del terrorismo internazionale. Afferma, dunque, che proprio in questa duplice prospettiva i rapporti con Gibuti, Paese con non più di trecentomila abitanti, prossimo ad Etiopia ed Eritrea, risultano della massima importanza e delicatezza.

In relazione al Comando sotto cui entrerà in azione il cacciatorpediniere italiano cui si riferiva il senatore Martone, chiarisce che questo sarà sottoposto, per la prima volta, ad un Comando europeo e non già a quello americano.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli articoli.

Il relatore Calogero SODANO presenta l'emendamento 3.1, diretto a riformulare la clausola relativa alla copertura degli oneri finanziari conformemente alla condizione posta nel parere della 5ª Commissione permanente. Fa presente poi che valuterà la possibilità di presentare un ordine del giorno per l'Assemblea diretto ad impegnare il Governo ad affrontare le questioni relative ai materiali d'armamento da lui richiamate nel suo intervento introduttivo.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 e, quindi, l'articolo 3, nel testo emendato.

Si passa al conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MARTONE, nell'esprimere apprezzamento per i chiarimenti forniti dal Sottosegretario, sottolinea tuttavia come questi non abbiano consentito di fugare le preoccupazioni circa le nuove opzioni strategiche degli USA, che tendono ad assicurare la disponibilità di nuove basi militari in Africa, funzionali alla strategia dell'attacco preventivo. Si tratta evidentemente di opzioni difficilmente compatibili con la scelta, che andrebbe privilegiata, del conferimento di un ruolo più dinamico alle organizzazione regionali africane ed ai singoli Stati del continente in attività di peace-keeping.

Per tali ragioni, annuncia la sua astensione.

La senatrice BONFIETTI, dopo aver rilevato come sarebbe stato preferibile differire il voto al fine di consentire gli opportuni approfondimenti sui nodi testè richiamati dal senatore Martone, annuncia la sua astensione.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, come emendato. (2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, il quale rileva preliminarmente come l'Accordo in titolo sia diretto a facilitare il trasporto su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati contraenti, sia per quanto attiene alla destinazione che per quanto riguarda il mero transito nei rispettivi territori.

L'Accordo prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari di linea, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria.

È altresì previsto che i trasporti di cose aventi come destinazione uno dei due Paesi contraenti, effettuati sia in conto proprio sia in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe tassative.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione Mista, istituita dall'articolo 26 dell'Accordo stesso, che si riunirà con cadenza annuale.

L'Accordo, infine, stabilisce quale documentazione debba essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possano essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dallo Stato sul cui territorio l'infrazione è stata commessa.

Passa quindi ad esporre sinteticamente il contenuto dell'Accordo, richiamando in primo luogo l'articolo 1, che ne delimita il campo di applicazione, relativo ai trasportatori di persone e merci. L'articolo 2 definisce i concetti di trasportatore, veicolo e autorizzazione. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolamentano i servizi regolari di trasporto di viaggiatori, da istituire di comune accordo tra le Parti contraenti e la cui attivazione viene subordinata all'autorizzazione delle rispettive Autorità competenti.

L'articolo 7 estende la normativa ai servizi regolari di transito sul territorio di una delle Parti individuando i casi di servizi occasionali da effettuare con e senza autorizzazione.

Gli articoli da 11 a 14 regolamentano l'autotrasporto di merci. In particolare, l'articolo 12 elenca casi di esenzione dall'autorizzazione: l'articolo 13 definisce la natura dell'autorizzazione.

Gli articoli da 15 a 25 dettano disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 15 rinvia alle Autorità competenti dei due Paesi per la fissazione dei requisiti di tipo civilistico-amministrativo per il trasporto (tra cui, fra l'altro, idoneità dei veicoli e copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi).

L'articolo 17 applica il criterio del *forum commissi delicti* per l'individuazione del foro competente in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale; l'articolo 18 richiama il rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il

trasporto; l'articolo 19 si occupa di formalità doganali ed eventuali esenzioni da diritti di dogana; l'articolo 24 predispone le sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 25 individua le rispettive Autorità competenti per la soluzione di questioni scaturenti dall'applicazione dell'Accordo medesimo.

Infine, in base all'articolo 29, l'Accordo si mantiene efficace per un anno e resterà efficace per periodi successivi, anch'essi annuali, a meno che non intervenga la denunzia di una o dell'altra Parte.

Il disegno di ratifica si compone di quattro articoli che prevedono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica da parte del Capo dello Stato; la piena ed intera esecuzione dell'Accordo; la copertura finanziaria; l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale senza che segua *vacatio legis*.

L'Accordo, che rientra nella consolidata tipologia dei trattati in materia di trasporti internazionali di persone e beni, potrà rivelarsi un utile strumento per incentivare i traffici con il mondo africano ed al contempo, in qualche misura, potrà contribuire al monitoraggio dei flussi migratori.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale dichiara di concordare con le considerazioni del relatore, ed auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2096) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore PIANETTA, rilevando preliminarmente come l'accordo in titolo sia diretto ad assicurare il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi contraenti mantenendo fermo il principio della reciprocità del trattamento.

L'Accordo sembra essere uno strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Macedonia ed è premessa per l'ulteriore sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio delle merci.

Il testo dell'Accordo in particolare prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus, nelle forme di servizi regolari, di transito ed occasionali, è soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria (articolo 5).

I trasporti di destinazione di cose per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi sono assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe (articolo 12) tra le quali vanno segnalate: il trasporto occasionale di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti

in caso di deviazione di servizi; trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi proveniente; trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti soprattutto in presenza di calamità naturali; trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione; spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonchè ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione.

Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile.

Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno, saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire, tra l'altro, l'adeguato funzionamento dell'Accordo (articolo 26).

I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.

È invece vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (il cosiddetto cabotaggio stradale).

I requisiti di imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei Paesi contraenti.

Rileva che l'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese sarà ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali (articolo 19).

La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata è altresì prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali di membri dell'equipaggio del veicolo; per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio (articoli 20, 21 e 22).

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione dell'Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi (articolo 23, paragrafo 1).

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali (articolo 23, paragrafo 2).

All'articolo 24 dell'Accordo, inoltre, sono stabilite le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.

Il disegno di legge di ratifica, secondo il consueto schema, si compone di quattro articoli che rispettivamente dispongono: l'autorizzazione alla ratifica da parte del Capo dello Stato, la piena ed intera esecuzione dell'Accordo, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tenendo conto dell'importanza degli scambi commerciali con l'Italia per l'economia della Macedonia (nel 2002 l'Italia si è collocata al quarto posto per il volume dell'interscambio), e in vista della creazione di uno spazio comune di scambio con i Paesi dell'ex Jugoslavia, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale dichiara di concordare con le considerazioni del relatore, ed auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2097) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, rilevando preliminarmente come la Convenzione in titolo tenda a regolare la cooperazione consolare tra i due Stati, nel contesto affermatosi con la progressiva evoluzione dei rapporti politici ed economici bilaterali, prevedendo anche il ricorso a strumenti non previsti dalla Convenzione multilaterale di Vienna del 1963.

Tale accordo si prefigge l'obiettivo di intensificare i flussi commerciali e turistici, alla luce delle crescenti opportunità di sviluppo per entrambi i Paesi prodotte dal graduale passaggio della Federazione Russa all'economia di mercato, dalla vitalità del sistema delle piccole e medie imprese italiane e dal ruolo di *partnership* assunto dalla Russia nei confronti della NATO e dei suoi membri nel quadro politico internazionale.

A tale proposito, la Convenzione individua nella più efficace tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche l'assunto di base per il raggiungimento di un così importante obiettivo nel medio termine.

Nel dettaglio, l'articolo 1 del Capitolo I chiarisce il significato da attribuire alle diverse definizioni presenti nel testo.

Gli articoli da 2 a 10, che costituiscono il Capitolo II, disciplinano gli aspetti relativi all'istituzione degli uffici consolari ed alla nomina dei funzionari ivi preposti, con particolare riferimento alle procedure di rilascio dell'*exequatur* per il Capo dell'ufficio consolare.

Gli articoli da 11 a 35, compresi nel Capitolo III, individuano, sulla base di quanto disposto dalla già citata Convenzione di Vienna del 1963 e dal diritto consuetudinario vigente, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di cui godono i funzionari consolari dello Stato di invio nello Stato di residenza. Il testo, inoltre, provvede a disciplinare sia il regime di inviolabilità dei locali e degli archivi degli uffici consolari che le esenzioni fiscali e doganali.

Il Capitolo IV, precisamente gli articoli da 36 a 54, reca le norme più rilevanti per le attività del cittadino. Esse disciplinano le concrete modalità di esercizio delle funzioni consolari nei settori nevralgici dell'attività degli uffici: stato civile, registrazione dei cittadini, rilascio di passaporti e visti,

notifica degli atti giudiziari, funzioni notarili, norme di diritto della navigazione ed esercizio del diritto di voto.

L'articolo 37, in particolare, consente l'esercizio delle funzioni consolari anche in uno Stato terzo o per conto di uno Stato terzo. Gli uffici consolari italiani, dunque, in ottemperanza agli obblighi comunitari, potranno esercitare in Russia funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea che non abbiano uffici nella circoscrizione consolare di competenza.

Vanno altresì menzionati gli articoli 41, inerente all'assistenza ai cittadini detenuti, 43, che regola le pratiche relative alla successione, e 46, sulla protezione dei minori.

Il Capitolo V definisce il regime applicabile ai Consoli onorari ed agli uffici da loro diretti, mentre il Capitolo VI, costituito dal solo articolo 65, reca le disposizioni finali circa l'entrata in vigore, la durata e la denuncia della Convenzione.

Il disegno di ratifica si compone di tre articoli: l'autorizzazione per il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge senza che segua *vacatio legis*.

Il progressivo decremento negli ultimi tre anni del numero di visti concessi per l'ingresso in Italia, ed in particolar modo dei visti d'affari, dovuto a procedure di rilascio spesso farraginose ed alla carenza di organici nelle nostre rappresentanze all'estero, dimostra quanto resti ancora da fare per assicurare lo sviluppo del mercato turistico nazionale, un'effettiva protezione degli investimenti italiani nella Federazione Russa e, più in generale, una circolazione di persone e capitali quanto più possibile libera da vincoli.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha la parola il sottosegretario MANTICA, il quale dichiara di concordare con le considerazioni del relatore, ed auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Esame. Osservazioni favorevoli)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, ricordando preliminarmente come il provvedimento giunga all'esame della Commissione esteri al fine dell'espressione delle osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa. Per ciò che attiene alla Commissione esteri, sono ravvisabili profili di competenza relativamente all'articolo 2, che richiama la competenza del Ministero degli affari esteri nella definizione degli indirizzi ai quali deve uniformarsi l'ENEA quando vengano in considerazione le attività internazionali dell'ente e all'articolo 3, che contempla fra le attività dell'ENEA la promozione di iniziative di cooperazione con enti e istituzioni di altri paesi nel campo scientifico e tecnologico, ivi inclusa la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali.

Vengono poi in considerazione l'articolo 5, che ricomprende tra le competenze del presidente dell'ENEA la cura dei rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali e con il «mondo industriale nazionale, comunitario e internazionale» e l'articolo 7, che affida al Consiglio scientifico, il compito, fra gli altri, di compiere analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori di competenza a livello internazionale.

Infine, va richiamato l'articolo 13, che conferisce fra gli altri compiti dei Dipartimenti – strutture organizzative di primo livello in cui si articola l'ENEA – quello di coordinare le relazioni esterne, nazionali e internazionali, sulle tematiche di competenza, l'articolo 17, che prevede la possibilità per l'ENEA di partecipare alla costituzione e alla conduzione di centri di ricerca internazionali e di commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati anche internazionali e l'articolo 19, che ricomprende fra le entrate dell'ENEA i contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti.

In conclusione, fa presente di aver ricevuto un documento del professor Rubbia, nella sua qualità di Commissario straordinario dell'ENEA, nel quale si formulano alcune puntuali valutazioni sullo schema di decreto, documento che è a disposizione della Commissione.

Non essendovi iscritti a parlare, si passa alla votazione.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al presidente Provera, relatore, il mandato a redigere per la Commissione per la riforma amministrativa osservazioni favorevoli sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1990

Art. 3

3.1 Sodano

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Per l'attuazione del presente provvedimento è autorizzata la spesa di euro 20.090 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

308^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore NOCCO, in sostituzione del relatore Izzo, riferisce, per quanto di competenza, sul disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 7, comma 4, concernente l'esclusione dal pagamento di ulteriori canoni e contributi, oltre quello stabilito per la radiodiffusione sonora e televisiva locale, per l'utilizzo di collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. Con riferimento al comma 12 del medesimo articolo 7, occorre inoltre valutare se non possano derivare eventuali oneri dall'estensione di alcune agevolazioni, attualmente configurate come diritti soggettivi, a nuove fattispecie senza indicare una specifica copertura finanziaria. Relativamente all'articolo 16, comma 2 lettere b) e c), segnala che vengono

attribuite alle regioni o agli enti locali nuove competenze senza indicare, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, i mezzi finanziari con cui farvi fronte. In merito al combinato disposto dell'articolo 21, comma 7, e dell'articolo 25, comma 4, fa presente che viene destinata una quota, pari al 25 per cento, dei proventi della privatizzazione della RAI nonché i proventi della cessione di crediti futuri alla copertura degli incentivi all'acquisto o alla locazione finanziaria di apparecchi di ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale. Al riguardo ritiene necessario verificare la natura di tali agevolazioni, tenuto conto che la copertura delle stesse viene effettuata a valere su risorse di conto capitale; posto che le agevolazioni in questione saranno introdotte con un apposito regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in titolo, mentre il finanziamento delle agevolazioni stesse è subordinato all'esito definitivo delle nuove operazioni di collocamento sul mercato delle azioni della RAI SpA, occorre inoltre verificare che sia garantito ex ante un congruo allineamento temporale tra oneri e corrispondente copertura finanziaria. Si segnala infine l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine al rapporto tra i proventi della cessione di azioni ordinarie della RAI Spa ed il riferimento alla «cessione dei relativi crediti futuri». Segnala, infine, il comma 2 dell'articolo 24, per il quale occorre valutare gli eventuali effetti finanziari connessi al programma di specifiche misure di sostegno al passaggio alla diffusione in tecnica digitale, ivi previsto, senza indicazione delle risorse finanziarie con cui farvi fronte.

Dopo la richiesta del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO di disporre di un tempo aggiuntivo per effettuare i necessari approfondimenti delle questioni segnalate dal relatore, interviene il presidente AZZOLLINI per segnalare l'urgenza di acquisire i necessari chiarimenti al fine di consentire alla Commissione stessa di rendere il prescritto parere in tempo utile.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 maggio.

Il sottosegretario SACCONI, preso atto in primo luogo della complessità delle questioni sollevate in merito al provvedimento in esame, recante la delega per l'emanazione di atti legislativi da cui potrebbero derivare maggiori oneri e di atti che invece potrebbero comportare risparmi per la finanza pubblica, riconosce le difficoltà incontrate dalla Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni. Si dichiara disponibile a concordare con la Commissione stessa le modalità più opportune per agevolare i lavori parlamentari e, quindi, l'esame del provvedimento in titolo. Al tempo stesso, ricorda che, già in passato, la Commissione ha comunque ammesso la possibilità di leggi di delega recanti contemporaneamente disposizioni che introducono maggiori oneri compensati con nuovi risparmi, ove le due quantità siano equivalenti tra loro. Sul merito delle osservazioni formulate dal relatore, ritiene non condivisibili i rilievi circa l'onerosità di talune disposizioni, in particolare quella sui fondi mutualistici integrativi, che, nella nuova impostazione delineata dal disegno di legge in esame, costituiscono il secondo pilastro degli ammortizzatori sociali. Sottolinea, al riguardo, che l'utilizzo di tali strumenti è rimesso alla libera determinazione delle parti sociali, che ne finanziano i costi, senza che questi si ripercuotano sulla finanza pubblica. Per quanto concerne le osservazioni sulle competenze attribuite alle regioni in materia di formazione, fa presente che tale attribuzione attiene al diritto-dovere del Governo di fissare un quadro di riferimento generale per garantire l'uniformità delle prestazioni sociali sul territorio nazionale, ferma restando la responsabilità delle regioni di effettuare il monitoraggio necessario per valutare la portata effettiva delle prestazioni sociali ed evitare che queste si limitino alla sola integrazione del reddito. Anche gli incentivi a favore delle forme contrattuali alternative (in particolare il lavoro a tempo parziale) mirano a stimolare il loro utilizzo da parte dei lavoratori, data la scarsa efficacia dimostrata dagli incentivi di tipo tradizionale. Le nuove forme di incentivazione quindi sostituiscono e correggono gli errori di quelle precedenti, senza rappresentare una duplicazione delle agevolazioni. Rileva quindi la difficoltà di quantificare ex-ante l'esatto ammontare degli oneri e dei risparmi, la cui determinazione richiede necessariamente analisi approfondite e tempi non brevi, ciò che giustifica il ricorso allo strumento della delega. A riprova della complessità delle valutazioni in merito agli effetti delle varie forme di incentivazione, cita un recente studio della Banca d'Italia sul credito d'imposta a favore dell'occupazione, introdotto dalla legge finanziaria per l'anno 2001, da cui risulterebbe una scarsa efficacia di tale strumento di incentivazione con effetti differenziati tra le diverse aree del Paese.

In relazione all'efficacia degli strumenti di incentivazione del lavoro, intervengono i senatori MARINO e CURTO per contestare la tesi secondo cui il credito d'imposta in questione non abbia rappresentato uno strumento efficace.

Il senatore MORANDO, preso atto delle considerazioni svolte dal sottosegretario Sacconi, sottolinea la necessità di acquisire degli elementi di valutazione aggiuntivi, possibilmente documentati, nonché puntuali chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore anche da parte del Sottosegretario per l'economia e per le finanze.

Alle considerazioni del senatore Morando, si associa il senatore RIPAMONTI.

Il senatore CADDEO ribadisce la necessità che il Governo risponda ai rilievi del Servizio del bilancio in maniera più dettagliata, entrando cioè nel merito delle quantificazioni.

Il presidente AZZOLLINI, pur riconoscendo l'utilità di acquisire contributi sull'efficacia delle varie forme di incentivazione, sottolinea la necessità che la Commissione disponga di tutte le informazioni utili, al fine di esprimere il parere prescritto sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

145^a Seduta

Presidenza del Presidente PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Commissione nazionale per le Società e la Borsa professor Luigi Spaventa accompagnato dal direttore dell'ufficio Relazioni Internazionali dottor Carlo Biancheri e dal dottor Vito Riccardo Carriero, della Divisione relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione della Commissione nazionale per le società e la Borsa

Il presidente PEDRIZZI ricorda preliminarmente gli scopi dell'indagine conoscitiva e i punti salienti delle precedenti audizioni svolte dal ministro Buttiglione e dal sottosegretario Urso. Esprime inoltre apprezzamento per la disponibilità ad intervenire del presidente Spaventa.

Il presidente SPAVENTA, dopo aver sottolineato l'importanza dei temi oggetto dell'indagine conoscitiva, fa anzitutto presente che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha avviato da tempo un'intensa fase collaborativa con i dieci Paesi destinati a far parte dell'Unione Europea a partire dal prossimo anno.

Sottolinea poi che le problematiche di maggiore rilevanza derivanti dall'allargamento dell'Unione Europea investiranno non tanto i profili attinenti alla concorrenza tra gli operatori finanziari, ma quelli della concorrenza tra sistemi regolativi, in particolare dal punto di vista della disciplina dell'attività dei soggetti che operano sul mercato dei valori mobiliari e quella di controllo degli stessi da parte delle Autorità indipendenti. Si ravvisa, in altri termini, l'opportunità di rivolgere particolare attenzione alle modalità di recepimento della normativa comunitaria affinché l'istituzione di nuovi mercati finanziari non costituisca l'occasione per realizzare «enclaves» caratterizzate da una regolamentazione affievolita.

Il dottor BIANCHERI, facendo riferimento alla memoria consegnata alla Presidenza, preliminarmente ricorda come la CONSOB sia stata sensibile ai problemi posti dall'allargamento e alla necessità di fornire supporto alle autorità di vigilanza dei Paesi candidati (e anche di quelli non candidati, ma legati all'Unione da Accordi di associazione, come l'Albania) ben prima della finalizzazione dell'Agenda 2000. Fa presente come la CONSOB abbia partecipato ad un gemellaggio con la Polonia ed abbia concluso un analogo accordo di gemellaggio con la Romania, oltre ad aver assistito numerosi Paesi di prossimo ingresso nell'Unione Europea nel loro processo di ristrutturazione finanziaria, in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali quali la Banca d'Italia, la Borsa Italiana S.p.A. e la Monte Titoli S.p.A..

Rileva inoltre come tale fase di ingresso, tuttavia, si caratterizzi per una particolare delicatezza, al fine di salvaguardare la stabilità complessiva del sistema economico e finanziario comunitario.

Osserva che l'apertura dei mercati rappresenta un'opportunità di espansione per le imprese dei Paesi dell'Unione e per i Paesi candidati, ma sottolinea la necessità di mantenere la «fiducia» nei mercati e la stabilità dei sistemi al fine di garantire adeguata protezione agli investitori e, in particolare, ai risparmiatori.

Ricorda poi che l'ingresso dei Paesi candidati comporta, per il mercato mobiliare, l'applicazione del principio del cosiddetto «passaporto europeo» basato sul «mutuo riconoscimento» delle autorizzazioni e della vigilanza. Esso implica che gli intermediari finanziari italiani – così come quelli degli altri Paesi dell'Unione – potranno liberamente stabilirsi attraverso succursali nei Paesi candidati o prestare i loro servizi in via trasfrontaliera sulla base dell'autorizzazione delle competenti autorità italiane (Consob e Banca d'Italia) e, viceversa, che soggetti (banche e imprese

di investimento) autorizzate nei Paesi candidati potranno liberamente fornire i loro servizi in tutti gli altri Paesi dell'Unione.

Sottolinea quindi che il principio del «passaporto europeo» può operare sull'intero territorio dell'Unione in quanto esiste un'armonizzazione delle condizioni di autorizzazione, operatività e vigilanza degli intermediari, nonché sulle condizioni di ammissione dei titoli alla quotazione che si fonda su direttive adottate a partire dalla fine degli anni '70, costantemente aggiornate e perfezionate – basti pensare al Piano d'Azione per realizzare il mercato interno integrato dei servizi finanziari entro il 2005 approvato dal Consiglio Europeo di Lisbona. Prosegue evidenziando che il buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari presuppone, inoltre, una costante collaborazione tra le autorità di vigilanza che, anche a seguito delle raccomandazioni formulate dal cosiddetto Comitato Lamfalussy (approvate dal Consiglio Europeo di Stoccolma e dal Parlamento Europeo) ha trovato la sua sede formale nel CESR (European Committee of Securities Regulators) formalmente istituito dalla Commissione Europea con decisione del giugno 2001.

Ritiene di fondamentale importanza assicurare che il cosiddetto «acquis» comunitario sul mercato interno dei servizi finanziari sia pienamente recepito non solo da un punto di vista formale, ma anche sotto il profilo della trasposizione sostanziale di tale normativa, cui deve essere data concreta attuazione, predisponendo le strutture necessarie allo svolgimento di una corretta attività di vigilanza.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra intermediari di diversa nazionalità che si avvalessero di normative finanziarie più o meno stringenti, nonché rischi per gli investitori che si trovassero ad operare all'interno di un sistema che non garantisce un adeguato livello di tutela, reputa essenziale l'adozione di norme adeguate per quanto attiene l'autorità di vigilanza di settore, cui deve essere assicurata indipendenza, imparzialità, capacità di *«enforcement»* e disponibilità a prestare la cooperazione necessaria alle autorità di vigilanza di altri Paesi nonché ad interagire con le stesse.

A suo parere, infatti, il recepimento delle normative è avviato, ma in alcuni casi, esso rischia di rivelarsi insufficiente ad assicurare un livello di controllo adeguato a evitare fenomeni di arbitraggio.

Evidenzia come l'Italia possa ormai contare su un patrimonio di credibilità e affidabilità dal punto di vista internazionale, e sia in grado, perciò di attrarre investimenti finanziari dall'estero proprio in virtù dell'elevato livello di vigilanza sui mercati finanziari. Sottolinea pertanto l'importanza che anche i corrispondenti organismi di controllo dei nuovi Stati membri siano indipendenti; a tal fine occorre che lo *staff* dell'organo di controllo sia adeguatamente retribuito così da contenere per quanto possibile fenomeni di corruzione e abuso di informazioni riservate e mantenere un personale tecnicamente qualificato, dotato del corretto approccio all'attività di vigilanza. L'analisi attuale mostra come tali profili presentino al momento punti di criticità.

Ricorda infine che la normativa di dettaglio in materia di mercato mobiliare verrà dettata dal CESR, del quale faranno parte anche i dieci nuovi membri dell'Unione Europea: non nasconde, però, che, anche in tale ambito, si presentano alcune difficoltà. Conclude sottolineando la necessità che i Paesi aderenti, al fine della crescita delle loro strutture finanziarie, siano particolarmente sensibili alle esigenze di piena collaborazione con le istituzioni degli Stati membri.

Il presidente SPAVENTA evidenzia come occorra distinguere, all'interno dei Paesi appartenenti al blocco sovietico, tra quegli Stati in cui il processo di privatizzazione si è rivelato particolarmente problematico e poco trasparente, quale ad esempio la Repubblica Ceca, e quei Paesi, come la Polonia, in cui tale transizione verso un'economia di mercato è avvenuta secondo modalità relativamente più efficienti.

In generale, ricorda che le borse di tutti i Paesi candidati hanno dimensioni ridotte, i volumi intermediati sono poco significativi, gli emittenti sono spesso scarsamente trasparenti; il principio del passaporto europeo fa sì, tuttavia, che prodotti finanziari emessi o negoziati sui quei mercati possano essere liberamente collocati in tutta l'Unione e che gli intermediari possano liberamente circolare in Europa. A suo avviso sussiste, pertanto, il pericolo che si creino situazioni di cosiddetto «dumping» regolamentare che potrebbero, considerato il particolare settore, avere conseguenze sia per la protezione del risparmio investito che per la stabilità del sistema.

Il presidente PEDRIZZI osserva come dagli interventi svolti risulti confermata l'opportunità di varare l'indagine conoscitiva.

A giudizio del senatore GIRFATTI l'argomento di maggiore interesse risulta essere quello concernente l'attività delle banche italiane nei Paesi prossimi aderenti alla Unione Europea, avendo presente la circostanza che si tratta di economie molto differenziate tra di loro e con indicatori di sviluppo di gran lunga diversi da quelli degli Stati membri. Per tali motivi, egli ritiene opportuno individuare gli strumenti più adatti per sostenere l'espansione delle imprese italiane; a tale proposito suggerisce di predisporre direttamente nei Paesi dei presidi a sostegno delle imprese italiane, soprattutto nel caso in cui l'espansione avvenga attraverso la costituzione di *joint venture* e di *partenrship*.

Il presidente SPAVENTA fa presente che la Consob è impegnata in Albania e in Romania, e di recente con un gemellaggio con la repubblica Ceca, nella organizzazione degli organismi di regolamentazione; si tratta di una attività che ha un riflesso importante sulla salvaguardia degli interessi nazionali e che risulta essenziale anche per supportare la futura azione degli intermediari italiani all'estero.

Il dottor BIANCHERI risponde osservando che attualmente, diversamente da quanto accaduto nel recente passato, l'Italia risulta esportatrice di servizi finanziari, con una attività espansiva che certamente presenta profili di opportunità economica in prospettiva, ma che al momento appare piuttosto limitata rispetto a margini di guadagno. Esiste però la possibilità che l'attività svolta nei Paesi di maggiore dimensione tragga vantaggio dal ruolo di *leadership* che tali Paesi potranno assumere nel novero dei Paesi prossimi aderenti.

Il senatore TURCI chiede se è previsto un periodo di transizione dopo il maggio 2004 ovvero se a partire da tale data i sistemi finanziari dei dieci Paesi prossimi aderenti saranno automaticamente posti allo stesso livello di quelli operanti negli Stati membri.

Dopo un intervento del dottor BIANCHERI, il quale puntualizza che l'operatività degli intermediari operanti nei Paesi aderenti, il cosiddetto «passaporto europeo», sarà completa, fatte salve eventuali misure cautelative della Commissione europea in caso di giudizio insufficiente circa il recepimento dell'acquis comunitario nel settore dei servizi finanziari, il senatore TURCI prosegue il proprio intervento chiedendo di illustrare quale potrebbe essere il rischio maggiore derivante da un inadeguato processo di recepimento della normativa comunitaria.

Il presidente SPAVENTA osserva che il rischio maggiore va individuato nella inadeguatezza patrimoniale e nella instabilità degli intermediari finanziari, ragion per cui l'obiettivo più rilevante risulta quello di garantire meccanismi che evitino il propagarsi di squilibri. Un altro fronte è certamente quello di eventuali iniziative di raccolta di risparmio presso il pubblico non soggetto a controllo: in tale ambito auspica la più ampia collaborazione tra le autorità di controllo. Incidentalmente, osserva che andrebbe evitato il ripetersi della negativa esperienza che caratterizza i rapporti con le autorità elvetiche, per le quali si registra una mancata collaborazione che, di fatto, blocca le richieste di informazioni avanzate dalla CONSOB.

A giudizio del senatore FRANCO Paolo le osservazioni svolte dal presidente Spaventa e dal dottor Biancheri danno il giusto rilievo a preoccupazioni e timori che fanno presagire una qualche divaricazione tra l'obiettivo politico di procedere nei tempi definiti all'allargamento e la sua effettiva realizzazione, con effetti positivi per tutte le parti coinvolte sul piano delle convenienze economiche. Oltre ai possibili rischi di instabilità, occorre sottolineare il rischio che l'assenza di controlli rigorosi possa offrire l'opportunità di espansione incontrollata verso tali Paesi.

Conclude chiedendo quali possano essere gli strumenti più adeguati, soprattutto da un punto di vista squisitamente politico, per evitare il concretizzarsi di tali timori.

Il senatore PASQUINI chiede di conoscere quali operatori finanziari non bancari operino nei mercati dei nuovi dieci Paesi e quali sono le procedure sanzionatorie e di infrazione che possano ostacolare fenomeni di dumping regolamentare.

A giudizio del senatore COSTA l'analisi del funzionamento dei mercati finanziari e creditizi dei Paesi nuovi aderenti – il cui carattere periferico e regionale potrebbe consigliare di introdurre una disciplina volta ad attrarre investimenti dall'estero – costituisce l'occasione per riflettere sulla possibilità di adottare analoghe misure anche in Italia.

Il senatore CANTONI, dopo aver espresso apprezzamento per la prudenza adottata dal presidente Spaventa nella sua relazione, osserva come la Polonia, in particolare, sia uno dei Paesi che abbia adottato una disciplina del settore creditizio tra le più avanzate e rigorose, anche in confronto con la normativa italiana. Dopo aver ricordato il ruolo svolto da importanti istituti bancari italiani nell'economia polacca – mercato nel quale a grandi rischi si abbinano, come ovvio a tale stadio di sviluppo economico, grandi opportunità – ritiene che le economie dei Paesi prossimi aderenti debbano essere, in qualche modo, preservate dai danni provocati dalle bolle speculative, dai grandi scandali che hanno investito i mercati finanziari, trai quali le perdite registrate sui titoli obbligazionari emessi dall'Argentina. Il timore sulla capacità dei Paesi prossimi aderenti è fondato se si tiene conto che anche in economie sviluppate come quella italiana il verificarsi di tali situazioni non è stato certamente impedito dall'assetto regolamentare e di vigilanza.

A giudizio del senatore D'AMICO la decisione di procedere in tempi rapidi all'allargamento dell'Unione Europea trova una motivazione economica nell'auspicio che la crescita delle economie dei Paesi aderenti funga da traino per la ripresa economica degli Stati membri.

Evidentemente i problemi di omogeneità regolamentare e di recepimento della disciplina possono anche riflettersi sugli stessi risparmiatori italiani, nella prospettiva che i Paesi aderenti siano in grado di importare risorse finanziarie. In tale contesto chiede quali possano essere gli strumenti per evitare che – come per il caso Argentina – una informazione poco dettagliata o non precisa si riveli dannosa per il singolo risparmiatore.

Il presidente SPAVENTA osserva che per quanto riguarda la Polonia la buona regolamentazione del sistema creditizio non trova corrispondenza nel settore degli intermediari finanziari. Egli non condivide i toni pessimistici usati dal senatore Cantoni e ricorda che il tasso di *default* dei titoli obbligazionari collocati sul mercato italiano risulta essere uno dei più bassi.

Dopo aver ricordato i vari passaggi del collocamento dei titoli di Stato argentini, si dichiara convinto che lo strumento principe per tutelare adeguatamente i risparmiatori sia quello di coinvolgere gli intermediari per informare adeguatamente e con procedure semplici ed efficaci il risparmiatore soprattutto nel momento dell'accettazione dei rischi che l'investimento comporta. Per il caso Argentina, ritiene che il problema si ponga per i titoli venduti dopo che la crisi dello Stato sudamericano incominciava a prendere consistenza e che comunque per analizzare eventuali responsabilità conta non tanto il livello di *default* quanto la distribuzione dei prodotti.

Il senatore CANTONI interloquisce insistendo sulle responsabilità di quanti hanno venduto titoli obbligazionari con un profilo di rischio altissimo, contando altresì sulle provvigioni di vendita e non a tutela del risparmiatore, soprattutto se inesperto.

Il presidente SPAVENTA osserva che tale materia è argomento di indagine e che occorra distinguere caso per caso in relazione al comportamento specifico dell'intermediario finanziario.

Il senatore CANTONI ribadisce il proprio convincimento sulla opportunità di denunciare la dimensione e il livello degli scandali finanziari che minano la credibilità dell'intero sistema, dopo aver puntualizzato che tali osservazioni non riguardano certamente l'attività della CONSOB.

Il presidente SPAVENTA fa presente al senatore Costa che l'apertura e la integrazione tra i mercati finanziari non consente di ragionare in termini di mercati regionali. Quanto alle osservazioni del senatore Franco rileva che nel contesto di una decisione politica ormai assunta, risulta cruciale evitare delusioni e disinteresse da parte dei nuovi Paesi aderenti.

Il dottor BIANCHIERI risponde al senatore Pasquini osservando che la presenza e la operatività di intermediari finanziari non bancari risulta ancora molto marginale. Ribadisce, infine, la convinzione che lo strumento più adatto ad evitare il *dumping* regolamentare sia quello di rendere effettivo il recepimento dell'*acquis* comunitario.

Il presidente PEDRIZZI dichiara infine chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è poi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa la Commissione che è stato assegnato il disegno di legge n. 2248 di conversione del decreto legge n. 102 del 9 maggio 2003, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

In relazione al calendario dei lavori dell'Assemblea ritiene opportuno svolgere la relazione introduttiva, affidata al senatore Cantoni, la prossima settimana, martedì 20 maggio.

La discussione generale e l'esame degli emendamenti dovrebbero svolgersi e concludersi nelle due settimane successive.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

198^a Seduta

Presidenza del Presidente ASCIUTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Carlo Rubbia, commissario straordinario dell'ENEA, la dottoressa Delia Salmieri, direttore relazioni esterne e la dottoressa Gabriella Martini, responsabile per i rapporti con le istituzioni.

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione del professor Carlo Rubbia, commissario straordinario dell'ENEA, all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizione del professor Carlo Rubbia, commissario straordinario dell'ENEA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 marzo scorso.

Il presidente ASCIUTTI rivolge preliminarmente un saluto di benvenuto al professor Carlo Rubbia.

Ha quindi la parola il professor RUBBIA, commissario straordinario dell'ENEA, il quale dichiara preliminarmente di aver raccolto con entusiasmo l'invito della Commissione a partecipare ai suoi lavori, tanto più nell'ottica dell'imminente riforma dell'ente. A suo giudizio, detta riforma si deve infatti inserire coerentemente in un più vasto processo di valorizzazione della ricerca e dell'innovazione, inteso come principale motore della competitività del processo produttivo e del benessere dei cittadini.

La ricerca, del resto, è stata e continua ad essere una forza decisiva dello sviluppo della civilizzazione occidentale, dal Rinascimento ad oggi. È quindi logico che i Capi di Stato dell'Unione Europea abbiano definito, con la dichiarazione di Lisbona, l'obiettivo del prossimo decennio come quello di trasformare l'Europa «nella più competitiva economia basata sulla conoscenza del mondo entro il 2010».

Successivamente, nella riunione di Barcellona, nella quale è stato valutato il progresso compiuto dal programma di Lisbona, si è adottato il principio di aumentare l'investimento medio in ricerca e sviluppo nell'Unione Europea al livello del 3 per cento entro il 2010.

Tali propositi e intenzioni, di per sé auspicabili, per essere realizzati si dovranno tuttavia tradurre in un programma estremamente impegnativo per tutti i Paesi europei, le cui politiche appaiono invece allo stato ancora del tutto inadeguate persino a mettere un freno al processo di slittamento della capacità scientifica dell'Europa rispetto ai suoi principali competitori, per non menzionare l'obiettivo di raggiungere e superare gli Stati Uniti. La situazione è dunque particolarmente grave: il distacco tra la media europea e il Giappone e gli Stati Uniti non è solamente vasto, ma cresce rapidamente, come dimostrano indicatori chiave quali la frazione del prodotto interno lordo destinato alla ricerca, la frazione del bilancio dello Stato investita in ricerca, il numero di persone impiegato in ricerca e sviluppo, il numero di lavori scientifici più ampiamente quotati. A ciò si aggiunge la fuga di giovani scienziati di talento verso altri Paesi, che è un fenomeno fortemente sentito nella maggioranza dei Paesi europei.

Interventi rapidi e seri sono dunque necessari sia al livello degli Stati membri, da dove provengono il 95 per cento delle risorse per la ricerca e lo sviluppo, che al livello dell'Unione Europea. Il sistema sul quale è basata l'amministrazione della ricerca europea non è infatti il più efficiente e un vasto programma di riforme è urgentemente necessario al fine di rendere più credibile, e quindi realistica e attuabile, la Dichiarazione di Lisbona.

La situazione dell'Italia in tale contesto è ben nota: il nostro Paese si sta infatti contendendo il fanalino di coda con il Portogallo e la Grecia, mentre la Spagna è impegnata in una forte azione di sorpasso.

Serie riforme sono quindi necessarie ed urgenti anche a livello nazionale, al fine di mobilizzare sostanziali nuove sinergie intese a rafforzare il nostro sistema ricerca, mantenerlo al passo con l'evoluzione internazionale e renderlo competitivo con quanto si sta intraprendendo altrove, in Europa e nel mondo.

In questo senso, è indubbio che un aumento delle risorse sia necessario, ma assolutamente non sufficiente. Sono invece di decisiva importanza riforme strutturali che permettano di creare un ambiente flessibile e trasparente, capace di catalizzare scambi ed interazioni sia sul piano nazionale che soprattutto sul piano internazionale ed europeo.

Un particolare sforzo dovrebbe essere inoltre intrapreso per assicurare un'energica iniezione di giovani nel sistema della ricerca che oggi ha un'età media straordinariamente elevata, con l'obbligo di una mobilità aumentata verso le attività internazionali e la garanzia di un guadagno adeguato.

Vanno altresì creati centri di eccellenza, aperti e attraenti per ricercatori di tutte le nazionalità, che possano realmente incrementare la coesione internazionale, al fine di contrastare la fuga dei cervelli, alla quale l'Italia è così fortemente esposta. Al riguardo, il professor Rubbia ricorda la coraggiosa iniziativa di Rita Levi Montalcini per la creazione di un centro internazionale sulle neuroscienze e l'esempio del CERN dove il 27 per cento delle ricerche sono partecipate da italiani, con un contributo finanziario del nostro Paese che è inferiore al 16 per cento.

Va tuttavia evitata un'eccessiva pianificazione amministrativa e rispettato il principio costituzionale della libertà della ricerca, affidandone la gestione ad una struttura basata sulla trasparenza e la responsabilizzazione dei migliori esperti del campo e non su «meriti» esclusivamente politici come avviene ancora abbastanza spesso nel nostro Paese.

Infine, va evitato di cadere nel luogo comune di una ricerca applicata a se stante, autonoma e autosufficiente, e quindi evitare pericolose derive verso una compressione della componente di ricerca fondamentale, in quanto è la ricerca di base che produce nuove conoscenze e nuovi metodi.

Il professor Rubbia passa quindi ad illustrare la riforma già compiuta dall'ENEA nel 1999 e divenuta operativa solo all'inizio del 2002. L'E-NEA, ente di diritto pubblico, è in effetti un grande contenitore di conoscenze avanzate in specifici campi di grande importanza per il futuro del Paese, in cui lavorano circa 3.400 persone. Qualunque sia la destinazione futura dell'ente, tali risorse e conoscenze non debbono e non possono essere disperse e dissipate, mentre, parallelamente, occorre accrescere l'impegno di ricerca del Paese al fine di aumentare la competitività delle imprese e delle amministrazioni dello Stato, centrali e locali a tutti i livelli, e poter disporre di servizi reali di ricerca ed innovazione.

Il core business dell'ENEA – prosegue il professor Rubbia – è costituito dalla ricerca e dalle sue ricadute in specifici campi in cui questo ente ha competenze uniche nel Paese. In analogia a quanto avviene negli altri Paesi avanzati, l'ENEA, in quanto ente di diritto pubblico, ha infatti il compito di assicurare che la ricerca nei campi di maggiore importanza strategica per il Paese, a differenza dalla ricerca industriale, finanziata privatamente, si possa sviluppare in maniera aperta, disponibile a tutti e non

determinata e limitata da interessi settoriali, ma guidata invece verso obbiettivi reali a beneficio di tutti i cittadini che vi contribuiscono.

Ciò vuol dire che il cittadino, che contribuisce al finanziamento dell'ente, deve potere riconoscere l'utilità e il ritorno degli investimenti compiuti, non solo in termini di conoscenze e prestigio internazionale, ma anche in termini di aumentata competitività, qualità della vita e posti di lavoro.

Non va in questo quadro sottovalutata l'importanza della ricerca di Stato: l'ENEA si colloca infatti funzionalmente in una posizione complementare e distinta da quella del CNR e dalla ricerca universitaria, in analogia con quanto avviene in molti Paesi avanzati, ad esempio in Francia e in Germania.

L'ENEA di oggi, operando prevalentemente su progetti, piuttosto che su discipline, presenta del resto alcune caratteristiche tipologiche che lo distinguono dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e dal CNR e che prescindono dal suo specifico campo di attività. Le competenze che l'ente sviluppa e coltiva sono destinate ad essere prontamente applicate nei progetti stessi, che poi si traducono in tecnologie, impianti e prodotti la cui realizzazione è effettuata dal sistema economico-produttivo. Esso include quindi anche il trasferimento tecnologico alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, nonché alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione Europea. È questa la funzione che viene definita come «ENEA-Ricerca».

L'ENEA promuove e partecipa poi a un numero di grandi progetti nazionali e internazionali, che non si limitano alla ricerca fondamentale ma sono soprattutto rivolti allo sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti energetiche fino al livello di prototipi industriali, sia direttamente che indirettamente, attraverso un numero di consociate e consorzi. Da qui, l'esigenza di una stretta collaborazione con strutture di ricerca e di ingegneria presenti nell'industria italiana, con programmi di promozione industriale che comportano anche la realizzazione di stazioni sperimentali e la costituzione di società a partecipazione congiunta. Questa diversa funzione viene definita come «ENEA-Industria».

L'ENEA offre infine, nel quadro di accordi di programma e su richiesta, un apporto di consulenza tecnica specialistica alle amministrazioni dello Stato centrali e locali, per una molteplicità di problemi mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. È questa la funzione definita di «ENEA-Agenzia» o «ENEA-Advisor».

Il modo di fare ricerca dell'ENEA tiene dunque conto delle finalità ultime del processo, che sono quelle di contribuire al miglioramento del sistema produttivo e di fornire competenze di alto livello tecnico-scientifico nel settore energetico e ambientale. L'importanza dell'ENEA per il sistema Paese è peraltro divenuta ancora più strategica se si tiene conto che la privatizzazione crescente nel campo dell'energia implica una riduzione delle attività di ricerca pre-competitiva all'interno di queste rinno-

vate strutture industriali, che necessariamente l'ENEA deve compensare attraverso nuovi programmi.

Quanto al «fattore di merito» della ricerca condotta dall'ENEA, la base per le corrispondenti scelte strategiche, esso è determinato dal loro impatto potenziale sul miglioramento della qualità della vita. Esiste quindi un orizzonte temporale su cui valutare le ricadute degli investimenti nella ricerca, la cui diversità permette di definire la ricerca condotta direttamente dall'industria e quella che deve essere fatta dall'ENEA nei campi di intervento istituzionale, nonché la ricerca fondamentale di altri enti operanti per disciplina, come ad esempio il CNR.

Infatti, l'attività di ricerca dell'industria si svolge prevalentemente su un orizzonte restitutivo piuttosto breve (quattro-cinque anni). La ricerca di Stato condotta dall'ENEA si colloca invece in posizione mediana tra i corti orizzonti restitutivi delle ricerche industriali dirette e i lunghi orizzonti restitutivi della ricerca fondamentale.

Evidentemente, il tempo essendo la variabile principale, progetti inizialmente nel cono di luce dell'ENEA diverranno, con il passare del tempo, obiettivo interessante per la ricerca industriale. Meccanismi efficaci di trasferimento debbono essere quindi predisposti istituzionalmente, essendo tali processi tra le principali ragioni di essere dell'ENEA.

Il processo di riforma dell'ENEA, realizzato a seguito del decreto legislativo n. 36 del 1999, ha introdotto i cambiamenti strutturali necessari allo snellimento e all'ottimizzazione del sistema gestionale e organizzativo dell'ente, fra cui in primo luogo la concentrazione in un numero limitato di progetti finalizzati, tenendo conto delle competenze esistenti al suo interno e delle missioni ad esso assegnate.

Il processo di riforma ha così permesso il varo di una nuova organizzazione, la cui struttura tiene conto del grande rilievo programmatico conferito a un numero limitato di grandi progetti, intesi come momento di aggregazione di risorse finanziarie e umane intorno ad obiettivi prioritari di ricerca e sviluppo.

La nuova struttura è basata sul decentramento di responsabilità e sulla concentrazione di competenze omogenee e il suo quadro complessivo è pertanto funzionale al raggiungimento degli obiettivi prioritari. Essa prevede l'articolazione in due grandi progetti, un progetto speciale, quattro grandi Servizi Paese, sei unità tecnico-scientifiche, una unità di agenzia (Advisor), nonché le funzioni di supporto al vertice per lo svolgimento dei suoi compiti di indirizzo, controllo e verifica dei risultati. Anche il nuovo schema di decreto legislativo prevede peraltro cinque dipartimenti, essenzialmente ricalcando questo modello.

Il programma triennale 2001-03, poi, prevede sette finalità e ventuno specifici obiettivi che riassumono le attuali missioni dell'ENEA. Le sette finalità individuate sono: energia per il futuro; proteggere il pianeta; proteggere l'uomo; grandi strumenti avanzati; nuove tecnologie per la competitività; cambiamenti globali e al servizio del Sistema Paese.

A questo vasto cambiamento di carattere programmatico si è aggiunto un altro cambiamento di tipo operativo, costituito dalle diverse modalità di finanziamento rispetto al passato. Il contributo finanziario assegnato all'E-NEA, a differenza di quanto avviene per gli altri enti, è infatti limitato alla copertura parziale delle spese per il funzionamento di base dell'ente, vale a dire gli stipendi del personale e le spese generali obbligatorie. Per quanto attiene alle attività programmatiche, legate quindi a specifiche attività, l'ente deve trovare finanziamenti esterni specifici attraverso accordi di programmi nazionali e comunitari e più generalmente commesse esterne.

Questi cambiamenti hanno portato l'ente a misurarsi sul mercato e a procurarsi le risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività con meccanismi più imprenditoriali. Questo passo « di per sé positivo ed oggi in fase di attuazione anche per gli altri enti » ha implicato una profonda mutazione culturale da parte dei dirigenti e dei quadri dell'ente, che hanno dovuto confrontarsi con la realtà del mercato e con la necessità di essere, anche nella produzione di ricerca ed innovazione, realmente competitivi. Basti a questo proposito ricordare che nel bilancio di previsione 2003, il finanziamento ordinario dello Stato copre solamente il 50,5 per cento delle spese, mentre il resto è reperito sul mercato.

È evidente che a queste caratteristiche debba corrispondere una struttura organizzativa flessibile, dotata di autonomia e orientata verso la realizzazione di grandi progetti, in relazione all'evoluzione del mondo produttivo.

Infine, uno sforzo particolare è stato compiuto per internazionalizzare le attività dell'ENEA con una serie di importanti accordi e programmi con i maggiori organismi dei Paesi più avanzati (Stati Uniti, Francia, Germania, Russia) e con la Cina.

Elementari principi di pratica manageriale, peraltro largamente applicati nel privato, indicano che ogni riconversione o riforma, per avere efficacia, implica necessariamente da un lato l'apporto di nuove risorse umane e finanziarie e dall'altro la possibilità di destinare facilmente ad altre attività quelle risorse che non sono più ottimali nel conseguimento delle nuove finalità.

La storia recente dell'ENEA ha dimostrato che ambedue i punti sopra menzionati sono stati assenti nelle precedenti riforme. Il professor Rubbia esprime pertanto l'auspicio che l'ulteriore riforma, oggi intrapresa dal Governo, non prescinda ancora da questi principi fondamentali, senza i quali non si potrebbe assicurare l'economicità del processo.

Ribadisce inoltre l'essenzialità dell'elemento rappresentato dalle risorse umane nella ricerca. L'inventiva che ne è il motore, pur essendo un prodotto collettivo, trae infatti la sua spinta dai singoli e dalla loro «passione». Una premessa essenziale del sistema organizzativo deve quindi essere quella di assicurare le condizioni di serenità e le motivazioni necessarie alla creatività. Nella storia passata, troppo sovente caratterizzata da indirizzi e politiche del sistema Paese non sufficientemente esplicitate nei settori di sua competenza, l'ENEA non ha potuto espletare appieno questo compito, con il subentrare presso una frazione sostanziale del personale di un crescente sentimento di provvisorietà e di ansietà, oltre

che di mancanza di identificazione in un *corpus* unico e quindi di uno spirito unitario di sostegno all'ente.

Il professor Rubbia si sofferma infine sullo schema di riordino dell'ente recentemente trasmesso dal Governo alle Camere per il parere, richiamando la documentazione già trasmessa alla Commissione, nella quale sono contenuti commenti di dettaglio sulle singole norme.

Al riguardo, sottolinea in particolare le implicazioni sottese alle disposizioni relative al consiglio di amministrazione e alla struttura organizzativa (articoli 6, 11, 13 e 14), ponendo l'accento sul rischio che esse diano luogo ad un eccessivo frazionamento di interessi particolari e facciano venire meno la necessaria visione strategica unitaria, elemento fondamentale per la buona riuscita di una riforma che si colloca in un momento molto critico per la ricerca nel nostro Paese e in cui è assolutamente necessario recuperare con determinazione e unitarietà le posizioni perse a livello internazionale.

L'ENEA, essendo il principale ente italiano per la ricerca applicata, l'unico peraltro vigilato dal Ministero delle attività produttive, non può del resto prescindere da un suo crescente coinvolgimento con il mondo industriale. In questo senso, la sua nuova struttura dovrebbe essere funzionalmente coerente con quella dei soggetti industriali con cui esso interagisce, ispirandosi a criteri di conduzione di tipo più aziendale che ministeriale.

In questa logica di forte responsabilizzazione, gli appare dunque improprio che il decreto intervenga a cristallizzare una struttura organizzativa definita nel minimo dettaglio, tanto più che tale operazione appare apertamente in contrasto con il principio di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso schema di riordino con il quale si attribuisce un'autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa all'ente.

Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, il professor Rubbia ritiene che debba essere un organo snello, con compiti esclusivamente di indirizzo, programmazione, controllo ed allocazione a livello strategico delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Un requisito di base per una buona funzionalità di tale organo, cui è demandata la definizione delle strategie e dei programmi dell'ente, è peraltro rappresentato dal possesso di una conoscenza approfondita da parte dei suoi componenti della realtà che essi sono chiamati a governare.

È del resto quanto avviene nei grandi organismi di ricerca, a livello europeo e internazionale, in cui l'organo strategico di governo è formato dai più autorevoli rappresentanti del mondo della scienza e del mondo produttivo.

Pertanto, il requisito richiesto per il Presidente di una «alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con esperienza almeno triennale nella gestione di enti e organismi pubblici e privati, operanti nel settore della ricerca» dovrebbe essere esteso anche agli altri membri del consiglio di amministrazione, per i quali viene invece richiesto genericamente il «possesso di elevata professionalità tecnica e gestionale». E' importante tener

presente che questo organo decisionale deve agire in modo integrato al suo interno, con decisioni che sono tipicamente di natura collegiale, e quindi è essenziale che vi sia omogeneità di cultura e di esperienze, nonché di linguaggio.

Avviandosi alla conclusione, il professor Rubbia mette in evidenza un'altra esigenza di fondo, che riguarda il rafforzamento del ruolo internazionale dell'ENEA. L'internazionalizzazione dei programmi è stata infatti fortemente incrementata negli ultimi anni, ma essa deve rimanere un obiettivo da perseguire costantemente con vigore, anche al fine di diversificare ulteriormente le sorgenti di finanziamento. Operativamente, egli suggerisce dunque di rafforzarla tramite una rappresentanza nel consiglio scientifico e nel comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti industriali di personalità italiane che operano con successo all'estero.

Esprime infine la preoccupazione che il decreto legislativo proposto incentri la propria attenzione prevalentemente su aspetti meramente organizzativi e burocratici, che implicheranno laboriose revisioni procedurali, a scapito della definizione di una nuova politica di sviluppo scientifico e tecnologico per il Paese, da svolgersi in stretta collaborazione tra i vari Ministeri competenti, dai quali peraltro sarà necessario ricevere tempestivamente strategie e indirizzi concreti, coordinati e sinergici, che consentano di operare ed investire adeguatamente le risorse necessarie alla soluzione degli importanti problemi che dovranno essere affrontati nei settori di specifica competenza dell'ENEA.

Seguono domande e richieste di chiarimento da parte dei senatori.

Il senatore MONTICONE si riallaccia al richiamo fatto dal professor Rubbia nel senso di un coinvolgimento degli esperti italiani all'estero. Al riguardo, si interroga sulla possibilità di una maggiore integrazione anche a livello di ricercatori, con specifico riferimento alla struttura dell'ENEA.

Analogamente, con riferimento al reperimento del 50 per cento del bilancio sul mercato, si chiede se vi sia uno spazio per il coinvolgimento di industrie non italiane.

Il senatore MODICA prende atto del richiamo svolto da professor Rubbia alla tripartizione della ricerca nei maggiori Paesi europei in ricerca, rispettivamente, di base, libera ed industriale. In un'ottica più strategica, che vede il progressivo accorciamento delle distanze tra ricerca di base e ricerca applicata, si domanda tuttavia se possa essere colta l'occasione per ripensare la ripartizione in modo innovativo, non più per obiettivi ma per tipologie di intervento.

Prende altresì atto della critica rivolta all'eccessiva attenzione agli aspetti burocratici della riforma. Chiede pertanto al professor Rubbia su quali diversi profili avrebbe dovuto incentrarsi un nuovo decreto di riforma.

Il senatore GABURRO chiede chiarimenti in ordine al trasferimento di tecnologie alle piccole e medie imprese, individuato dal professor Rubbia nell'ambito della funzione «ENEA-Ricerca».

Dopo essersi soffermato sui dati strutturali del bilancio dell'ente, che per il 50 per cento riceve un finanziamento dello Stato mentre per il restante 50 per cento trova sul mercato le risorse necessarie, chiede inoltre qualche suggerimento concreto in ordine ai meccanismi che potrebbero più idoneamente consentire al personale addetto alla ricerca di lavorare con passione e serenità.

Sollecita altresì una riflessione sui meccanismi di valutazione.

La senatrice MANIERI invita il professor Rubbia ad offrire qualche indicazione di carattere strutturale e non episodico per contrastare il fenomeno di invecchiamento dei ricercatori.

La senatrice SOLIANI chiede al professor Rubbia quali siano, a suo giudizio, i punti di forza e di debolezza del sistema Paese in rapporto all'ENEA e alla ricerca, con particolare riferimento alle imprese, al sistema di istruzione e formazione e al sistema territoriale.

Il senatore COMPAGNA sollecita un chiarimento in ordine all'inquadramento giuridico dei ricercatori dell'ENEA.

Ai quesiti posti risponde il professor RUBBIA.

Al senatore Monticone replica che, a suo giudizio, la fuga dei cervelli all'estero non è un fenomeno di per sé preoccupante, ma anzi quasi fisiologico. Esso deve tuttavia essere compensato da un parallelo interesse dei ricercatori stranieri a venire in Italia ed in questo senso egli ha sollecitato l'istituzione di centri di eccellenza, dotati di infrastrutture scientifiche di altissimo livello, atti a rendere uniche le condizioni della ricerca.

Quanto all'ipotesi di superare la tradizionale tripartizione della ricerca, avanzata dal senatore Modica, egli richiama il pensiero di Einstein, secondo cui non esisterebbe la ricerca applicata ma solo l'applicazione della ricerca. Non si può infatti prevedere da quali ricerche derivino le scoperte più interessanti. I tempi tecnici di trasferimento sono peraltro oggi assai più ravvicinati che in passato. La riforma universitaria voluta dall'allora ministro Zecchino ha tuttavia accentuato la separazione fra didattica e ricerca, che senz'altro penalizza lo spirito imprenditoriale della ricerca condotta in ambito universitario.

Conferma altresì che lo schema di decreto in esame sia prevalentemente dedito ad aspetti organizzativi. L'ENEA deve tuttavia confrontarsi con il mondo imprenditoriale, godendo di assetti competitivi. Nello schema di decreto, manca invece ogni forma di responsabilizzazione.

Egli risponde quindi al senatore Gaburro osservando che un'impresa si rivolge all'ENEA solo se quest'ultimo svolge un'attività di ricerca che un'impresa non possa compiere da sola. In questo senso, occorre accentuare il carattere di multidisciplinarietà della ricerca svolta dall'ENEA, nonché accrescerne la concentrazione su progetti definiti.

Si sofferma indi sul tema dell'invecchiamento dei ricercatori, comune a molti interventi. Al riguardo, rileva che il blocco delle assunzioni, protratto per anni, ha determinato un sostanziale immobilismo. Né sono valsi i contratti a tempo indeterminato, la cui efficacia è significativamente ridotta in assenza di prospettive a tempo determinato. Sollecita pertanto una decisa ripresa dei meccanismi concorsuali.

Quanto allo stato giuridico dei ricercatori, su cui il senatore Compagna aveva chiesto un chiarimento, osserva che i ricercatori dell'ENEA rivestono un ruolo diverso dai ricercatori di base, proprio per gli stretti contatti con il mondo imprenditoriale più volte richiamati. Diversa è invece la condizione dei ricercatori universitari. Ritiene tuttavia che eccessive differenziazioni di *status* rendono ingestibile il sistema.

Risponde infine al quesito del senatore Monticone sul coinvolgimento di industrie internazionali, rilevando che se l'attività di ricerca è valida il coinvolgimento è assai facile. Al contrario, egli ritiene in alcuni casi di dover frenare una eccessiva integrazione affinchè da una proficua ottica di collaborazione non si scada in competizione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Carlo Rubbia e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2213) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI, la quale ricorda che ogni anno, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, vengono accantonate specifiche somme destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che il Parlamento approverà nel corso del successivo esercizio finanziario e che necessitano tuttavia di singole autorizzazioni di spesa per diventare effettivamente spendibili.

Per i settori di competenza della Commissione è stato pertanto predisposto il disegno di legge in titolo, che reca un'autorizzazione complessiva di spesa pari a euro 29.350.000 per il 2003, euro 24.350.000 per il 2004 e a euro 21.050.000 per il 2005.

Si tratta della somma di una serie di interventi specifici, ciascuno dei quali corrispondente ad una specifica finalizzazione sui totali delle tabelle A e B dell'ultima legge finanziaria (rispettivamente, fondo speciale di parte corrente e fondo speciale in conto capitale).

A differenza dell'anno scorso, quando l'analogo disegno di legge che autorizzava la spesa delle finalizzazioni contenute nella legge finanziaria per il 2002 recava l'esplicita indicazione dei singoli interventi, quest'anno i presentatori hanno scelto di ricalcare il modello (già sperimentato con successo nella legislatura scorsa) di indicare solo i totali complessivi di spesa, rinviando a decreti ministeriali l'indicazione puntuale degli interventi.

Il disegno di legge, prosegue la relatrice, è stato opportunamente assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante, atteso il rapido scorrere dell'esercizio finanziario nonché l'esiguo tempo a disposizione per concludere l'*iter* del provvedimento in entrambi rami del Parlamento prima della presentazione della prossima manovra finanziaria.

Sui singoli interventi che saranno coperti con le autorizzazioni di spesa recate dal disegno di legge n. 2213 erano stati peraltro presentati ed assegnati alla Commissione vari disegni di legge, che la relatrice elenca puntualmente (atto Senato n. 631, d'iniziativa dei senatori Cavallaro ed altri, recante misure di sostegno in favore dell'Associazione arena sferisterio di Macerata; atto Senato n. 1220, d'iniziativa del senatore Bevilacqua, recante interventi in favore del comune di Bisignano in occasione della canonizzazione del Beato Umile; atto Senato n. 1235, d'iniziativa del senatore Trematerra, recante interventi a favore del comune di Bisignano in occasione della canonizzazione del Beato Umile; atto Senato n. 1948, d'iniziativa dei senatori Florino ed altri, recante interventi a favore dell'Orto botanico di Napoli; atto Senato n. 1997, d'iniziativa del senatore Coviello, recante realizzazione dell'Ecomuseo scientifico della Valle del Mercure; atto Senato n. 1988, d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri, recante contributo per la realizzazione del Museo casa natale Enzo Ferrari di Modena; atto Senato n. 2053, d'iniziativa del senatore Girfatti, recante norme per la realizzazione del Museo del corallo di Torre del Greco; atto Senato n. 2054, d'iniziativa del senatore Girfatti, recante norme per la realizzazione del Museo civico di Pompei; atto Senato n. 2055, d'iniziativa del senatore Girfatti, recante norme per la realizzazione della Scuola di restauro del comune di Ercolano; atto Senato n. 2056, d'iniziativa del senatore Girfatti, recante norme per la realizzazione del Museo archeologico Oplonti di Torre Annunziata; atto Senato n. 2066, d'iniziativa del senatore Ponzo, recante norme per la riqualificazione del centro storico del comune di Sarconi; atto Senato n. 2082, d'iniziativa della senatrice Ioannucci, recante contributo per la realizzazione di un auditorium nel comune di Avezzano; atto Senato n. 2136, d'iniziativa dei senatori Giaretta ed altri, recante interventi per la realizzazione del Museo della storia della scienza di Padova).

La relatrice chiarisce che detti disegni di legge, recanti ciascuno un intervento specifico, sono in realtà assegnati alla Commissione in sede referente e non ne è stato pertanto possibile abbinare l'esame al disegno di legge n. 2213.

Ne ha tuttavia voluto dare menzione in questa sede onde rendere atto a ciascun presentatore dell'impegno profuso per l'effettiva erogazione dei fondi accantonati in sede di finanziaria. Ella dà altresì conto di un emendamento presentato dal primo firmatario, senatore Asciutti, volto a trasferire dalla copertura in tabella A (parte corrente) alla tabella B (conto capitale) i fondi accantonati in favore dell'editoria per non vedenti. Ciò, tenuto conto delle attuali disponibilità di bilancio.

Il disegno di legge reca altresì, conclude la relatrice, un articolo 3 con il quale si sostituisce la Società italiana per i beni culturali (SIBEC) istituita dalla legge n. 352 del 1997 con una nuova Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS).

Raccomanda pertanto la sollecita approvazione del disegno di legge, per le suesposte ragioni di urgenza dovute all'incalzare dell'esercizio finanziario.

Il presidente ASCIUTTI propone di fissare a oggi stesso, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti. Ricorda infatti che il testo reca le autorizzazioni di spesa disposte dall'ultima finanziaria e presenta pertanto margini di modifica assai esigui.

La senatrice ACCIARINI chiede che il termine non sia così ravvicinato onde consentire una riflessione più approfondita sul testo.

Su proposta del presidente ASCIUTTI, che sottolinea l'esigenza di mettere la Commissione bilancio in condizioni di poter tempestivamente esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, la Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a domani mercoledì 14 maggio alle ore 9.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIRFATTI registra con soddisfazione l'inclusione, fra gli interventi da finanziare, di quelli relativi alla realizzazione del museo del corallo di Torre del Greco, del museo civico di Pompei, della Scuola di restauro del comune di Ercolano, nonché del museo archeologico Oplonti di Torre Annunziata. Si tratta di iniziative su cui egli stesso aveva del resto presentato appositi disegni di legge, opportunamente ricordati dalla relatrice Bianconi.

Con l'approvazione del provvedimento in esame i cittadini dei comuni summenzionati vedranno così finalmente realizzate le loro aspettative per un adeguato riconoscimento delle loro bellezze artistiche e culturali, nonché delle loro tradizioni artigianali.

Il senatore TESSITORE prende atto che taluni degli interventi cui sono riferite le autorizzazioni di spesa riguardano località ed iniziative invero discutibili.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti – capitolo 7370 - «Fondo Unico da ripartire – investimenti patrimonio culturale» – dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FAVARO, il quale sottolinea che il riparto del Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale giunge per la prima volta all'esame del Parlamento. Si tratta infatti di un'innovazione introdotta dalla legge finanziaria per il 2002, che ha previsto l'istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero di un Fondo per gli investimenti di ogni comparto omogeneo, disponendo altresì che in allegato al disegno di legge finanziaria siano analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei suddetti Fondi. La legge finanziaria per il 2003 ha pertanto indicato le autorizzazioni di spesa che confluiscono nel Fondo unico per gli investimenti sul patrimonio culturale, per un importo totale pari a circa 349 milioni di euro. La ripartizione di detto ammontare è stata effettuata, come specifica la relazione introduttiva al riparto, nel rispetto dei seguenti criteri: reintegrare gli stanziamenti originari che attengono ad esigenze indifferibili e a funzioni inderogabili dell'Amministrazione; osservare le indicazioni della direttiva sull'azione amministrativa del Ministero per l'anno 2003; completare gli interventi avviati negli anni precedenti nonché realizzare quelli su beni esposti a rischio di perdita definitiva. Con particolare riferimento alla direttiva sull'azione amministrativa, il relatore cita le indicazioni relative alla destinazione del 30 per cento delle risorse in conto capitale al Sud; l'accordo con le autorità locali; la valorizzazione degli investimenti in cultura destinati a generare più occupazione anche in settori indotti; il sostegno dell'attività artistica; la valorizzazione della conoscenza del patrimonio culturale con particolare riferimento ai centri storici; il miglioramento della qualità dei servizi nelle strutture museali; la promozione della cultura italiana all'estero; il potenziamento della defiscalizzazione degli interventi sui beni e attività culturali; l'intensificazione della lotta al crimine contro il patrimonio culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

200^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (n. 205)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile 2003.

Il relatore, senatore PASINATO, propone di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole, così come hanno fatto molte delle Commissioni tenute ad esprimere delle osservazioni sullo stesso.

Poiché non vi sono obiezioni, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CICOLANI, illustra lo schema di decreto ricordando che il recepimento delle direttive europee è uno dei passaggi attraverso i quali si attua il processo di omogeneizzazione delle condizioni economiche di base dei vari Paesi europei. Parte tutt'altro che secondaria attiene ai temi relativi alle omogeneizzazioni delle regole e delle organizzazioni industriali che presiedono al trasporto delle merci e dei passeggeri. Sono evidenti i riflessi sia sulla strutturazione della rete logistica, sia sulla individuazione dei soggetti attori del processo, che del sistema di relazioni fra loro e dell'organizzazione che lo Stato deve garantire. In particolare, è chiaro che se si vuole che, all'interno della Comunità europea, vi sia una sorta di par-condicio degli elementi economici di base, e sia garantita e facilitata la libera circolazione delle merci e dei passeggeri e l'integrazione fra i vari Paesi della Comunità, occorre assicurare tra l'altro la omogeneizzazione delle reti modali di trasporto, la omogeneizzazione degli elementi tecnici di base che presidiano i singoli modi di trasporto (come la tipologia dei veicoli, i gradi di sicurezza, i gradi di prestazione ed altro), la rimozione degli ostacoli ad una interoperabilità in Europa dei vari modi del trasporto (al fine di garantire una vera libertà di circolazione) e la riorganizzazione del sistema industriale che tende ad una omogeneità e conformità ai principi generali della libera economia nell'assetto industriale interno ad ogni Paese. Occorre peraltro essere ben coscienti che, per quanto riguarda le Ferrovie, la situazione di partenza dei singoli paesi (eccetto l'Inghilterra) è pressoché di monopolio da parte dello Stato. Il processo di liberalizzazione è stato avviato nel concreto oltre dieci anni orsono e - anche per effetto delle Direttive UE 91/440, 95/99, delle conseguenti Direttive Prodi e D'Alema del D.P.R. 277/98 e 146/99, dell'art. 31 della legge n. 388/2000 – ha già prodotto una serie di trasformazioni. Sullo sfondo di tutto ciò vi è inoltre la necessità di un rilancio del trasporto ferroviario in Europa come elemento dal quale non si può prescindere, in quanto essenziale per uno sviluppo sostenibile. L'intasamento delle strade, con la non possibilità di ulteriore appesantimento delle stesse, e il conseguente inquinamento rendono ormai obbligata la scelta del ferro per il trasporto delle merci. Occorre prendere atto che in Europa la quota del trasporto su ferro è precipitata dal 21,1% del 1970 ad un modestissimo 8% del 2000. Il rilancio del trasporto ferroviario passa attraverso due tipi di iniziativa politica: la prima tendente alla creazione di uno spazio integrato europeo del trasporto ferroviario (sviluppo delle infrastrutture, interoperabilità, sistemi di sicurezza), la seconda facente perno sulla liberalizzazione. Verrà presto in scadenza il recepimento della direttiva riguardante l'interoperabilità (2001/16/CE) ed altre che sono in via di definizione e fanno parte del secondo «pacchetto infrastrutture». Qui sono, invece, all'esame le direttive 12, 13 e 14 del 2001 che riguardano soprattutto la liberalizzazione. Il legislatore europeo ha iniziato a porre le basi del processo di liberalizzazione da più di 10 anni, con la direttiva 440 del 1991 ed ha proseguito con le direttive nn. 18 e 19 del 1995. Questo gruppo di direttive ha imposto agli stati membri di intraprendere un percorso di graduale liberalizzazione dei rispettivi sistemi ferroviari preparando l'apertura al mercato. Il Governo italiano ha recepito quelle direttive con il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 1998, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1999 e con l'articolo 131 della legge n. 388 del 2000 ha inaugurato, attraverso il rilascio di apposito titolo autorizzatorio alle imprese ferroviarie in possesso di licenza, un sicuro inizio di concorrenza fra le imprese. Le direttive dei Presidenti del Consiglio dei ministri Prodi e D'Alema, rispettivamente del 1997 e del 1999, hanno dato seguito al recepimento delle Direttive europee e hanno imposto una progettualità di gestione mirata al risanamento e alla ristrutturazione aziendale delle Ferrovie dello Stato. Oggi, con le attuali direttive oggetto di recepimento, si pongono le linee guida per un secondo stadio nel percorso evolutivo del processo di liberalizzazione. La direttiva n. 2001/12 spinge verso una più forte liberalizzazione e riguarda essenzialmente il regime di accesso al mercato dei servizi di trasporto internazionale delle merci e il regime di contabilità delle imprese ferroviarie. La direttiva n. 2001/13 si occupa dei principi che regolano l'assegnazione delle licenze ferroviarie: sia da punto di vista di chi le assegna (soggetto non ferroviario), sia per la definizione dei soggetti esclusi: trasporto pubblico locale passeggeri e merci e per conto proprio. La direttiva n. 2001/14 riguarda infine la tariffazione dell'accesso all'infrastruttura, la ripartizione della capacità infrastrutturale, la fornitura dei servizi, la certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie e la regolazione del settore. Questa è senz'altro la direttiva il cui recepimento è più complesso per la vastità e la delicatezza dei contenuti normativi che attengono alla ripartizione di funzioni di quelli che sono i protagonisti del settore: l'organismo di regolazione, il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie. Il legislatore comunitario ha previsto che due funzioni cruciali, per un corretto funzionamento dei meccanismi di libera concorrenza, quali quelle relative all'assegnazione della capacità e alla determinazione dei pedaggi, possono essere svolte dal gestore delle infrastrutture se questo soddisfa ai requisiti di indipendenza giuridico-organizzativa o decisionale rispetto alle imprese ferroviarie, altrimenti le funzioni devono essere affidate ad un apposito organismo indipendente. Il testo legislativo prevede che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) continui ad assegnare la capacità e a determinare i pedaggi perché, anche se non risponde in pieno allo spirito della direttiva, non si dovrebbe incorrere in alcuna azione da parte della Commissione europea. In relazione poi alla necessità di garantire l'applicazione delle nuove norme alle reti ferroviarie regionali connesse con l'infrastruttura nazionale (e quindi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo), è previsto che siano individuate le varie modalità previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. È prevista, con decorrenza immediata in anticipo rispetto al termine del 2008 stabilito dalla direttiva n. 12/2001, la possibilità di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale da parte delle imprese in possesso di licenza, per il servizio di trasporto convenzionale internazionale delle merci. È poi prevista la possibilità per qualsiasi soggetto con un interesse di pubblico servizio o commerciale di acquisire capacità di infrastruttura ferroviaria: nasce così la figura dei cosiddetti richiedenti autorizzati, i quali possono stipulare quindi accordi quadro pluriennali con il gestore

dell'infrastruttura. L'introduzione dello strumento dell'accordo quadro rappresenta pertanto un importante elemento innovativo del settore, in quanto consente di rendere più accessibile l'acquisizione di capacità ferroviaria da parte di qualsiasi impresa commerciale che intenda servirsi del trasporto ferroviario per assicurare la mobilità della propria merce. Sono state introdotte disposizioni sui servizi da fornire alle imprese ferroviarie da parte del gestore della infrastruttura – in base a principi di equità, trasparenza e non discriminatorietà - servizi come ad esempio quello dell'accesso e l'utilizzo dei terminali merci e di quelli di manovra che hanno un importante rilievo. RFI potrà erogarli o in autoproduzione o affidandoli a soggetti terzi rispetto alle imprese ferroviarie. L'identificazione dell'organismo di regolazione nel Ministero dei trasporti è una garanzia sulla risoluzione delle eventuali controversie. Il Comitato interministeriale della programmazione economica, e quindi il Governo nella sua collegialità, rimane l'organo istituzionale di riferimento per l'approvazione delle misure e dei provvedimenti di definizione del quadro e dei principi per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria. Il Ministero delle infrastrutture provvede alla definizione del quadro per l'accesso alle infrastrutture nonché dei principi e procedure per l'assegnazione della capacità infrastrutturale, per il calcolo del pedaggio di accesso alle infrastrutture e per il calcolo dei corrispettivi per la fornitura dei servizi alle imprese ferroviarie. Dato il rilievo del provvedimento, fa quindi presente la necessità di svolgere, anche in sede informale, qualche audizione dei soggetti istituzionali coinvolti da tale processo per alcuni approfondimenti.

Il presidente GRILLO assicura che la questione sarà definita dall'Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Griffagnini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Griffagnini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa

(37) CAMBURSANO. – Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi

(504) MONTICONE ed altri. – Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento (1390) CREMA ed altri. – Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati

(1391) DEL TURCO ed altri. - Disciplina dell'attività radiotelevisiva

(1516) PASSIGLI ed altri. – Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. - Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. - Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo

- e petizione n. 175 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042 e 2088, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 2123, 2170, 2178, 2179 e 2180, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042 e 2088 e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge nn. 2175, 37, 504, 1390, 1391, 1516, 1681, 1887, 2042 e 2088, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 aprile.

Il presidente GRILLO fa presente che, dopo l'inizio dell'esame del disegno di legge n. 2175 concernente la riforma del sistema radiotelevisivo, sono stati presentati gli altri disegni di legge in titolo che, proponendosi di disciplinare la medesima materia, debbono essere, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, esaminati congiuntamente a tutti gli altri già inseriti all'ordine del giorno, rinviando, per l'illustrazione di ogni singolo disegno di legge, alle relazioni di accompagnamento.

La Commissione conviene.

Prima di dare avvio alla discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al fine di dar modo ai Gruppi di avere un congruo lasso di tempo per poter formulare le proposte emendative. Propone pertanto, a questo riguardo, di fissare tale data il 28 maggio 2003, alle ore 19.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori FALOMI, DONATI e Paolo BRUTTI.

La Commissione conviene quindi sulla proposta avanzata dal Presidente.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PASSIGLI rileva preliminarmente che la questione all'esame della Commissione tocca un aspetto fondamentale dell'assetto delle istituzioni del Paese per il forte peso che l'assetto del sistema radiotelevisivo ha sul processo di formazione della opinione pubblica. Il disegno di legge tocca inoltre alcune questioni di rilievo costituzionale quali, ad esempio, le questioni concernenti la delega legislativa. Per quanto riguarda il giudizio sull'impostazione di sistema prospettato dalla proposta in esame, precisa che è importante considerare i fini da perseguire ed i risultati che effettivamente si possono ottenere e distinguere, altresì, tra risultati apparenti e reali, soprattutto con riguardo alla questione della convergenza multimediale. La caduta del divieto di concentrazione, attualmente esistente, tra media televisivi e carta stampata potrebbe infatti sortire un effetto opposto a quello della liberazione. Il mercato della carta stampata è infatti certamente pluralista, al contrario del mercato televisivo che risulta concentrato in un duopolio. Anzi per certi versi, considerate le contingenze politiche che vedono un Presidente del Consiglio proprietario delle maggiori reti televisive private, si può dire di essere in presenza di un vero e proprio monopolio. Sostiene quindi che l'esistenza di un mercato pluralista ed una reale convergenza multimediale richiedono necessariamente una regolamentazione asimmetrica che impedisca che gli operatori televisivi sviliscano la significatività del mercato della carta stampata. L'assenza di una regolamentazione asimmetrica renderebbe il provvedimento in esame una mera giustificazione della concentrazione del mercato nelle mani di Mediaset. Per quanto riguarda poi il regime della pubblicità, rileva che il mantenimento del limite del venti per cento, calcolato però su una base di mercato pubblicitario più ampia, si risolve in una sostanziale abolizione del tetto massimo. Infatti, considerato che l'universo di riferimento della legge è un mercato pubblicitario di 25 milioni di euro e che il tetto del venti per cento si tradurrebbe in un plafond di 4 o 5 milioni di euro, l'attuale limite massimo di un milione di euro, stimato su una più ristretta base di calcolo, risulterebbe evidentemente abbattuto. L'impostazione attuale del provvedimento consente a chi già detiene un grosso peso nel mercato della pubblicità televisiva di indebolire ulteriormente il mercato della carta stampata ponendo pertanto il problema della sopravvivenza di tale unico mercato pluralistico. È necessario, inoltre, considerare che il passaggio al digitale sarà lento negli anni e richiederà, oltre ad un cambiamento dei costumi degli utenti televisivi, ingenti investimenti che attualmente possono essere sostenuti dai soggetti che già ricoprono una posizione dominante sul mercato. I nuovi limiti sono quindi soltanto apparenti perchè i soggetti che riusciranno a profittare delle opportunità offerte dal digitale saranno sempre gli stessi.

Richiama quindi il pensiero del senatore Fisichella, il quale ha recentemente sostenuto che l'assetto istituzionale italiano procede ormai verso una concentrazione del potere politico e mediatico. Per quanto riguarda la posizione espressa dal ministro Gasparri, il quale afferma che la necessità di competere su mercati internazionali esige di non dover condannare le imprese italiane al nanismo, eccepisce che la competizione internazionale non si vince con la presenza di due sole imprese, né soffocando il mercato della carta stampata, né tantomeno creando un problema di *antitust* a livello nazionale ed europeo.

L'impianto generale si rivela quindi inadeguato e se si volesse davvero affrontare la questione con uno spirito bipartisan, sarebbe necessario ripensare per intero la legge. È evidente tuttavia che tale spirito manca da parte del Governo e prova ne sono le modalità di nomina dell'Autorità garante delle comunicazioni nonchè del consiglio di amministrazione e del presidente della RAI, previste dal disegno di legge. Tali modalità di nomina attribuiscono la scelta sostanziale delle persone che ricopriranno tale carica al Governo e alla maggioranza. Considera inoltre ingiustificata la previsione che il consiglio di amministrazione debba essere composto da persone che abbiano i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale, poiché le competenze richieste per il migliore svolgimento di tale carica non coincidono necessariamente con quelle di tale mandato giurisdizionale. Ricorda, al riguardo, l'ipotesi contenuta nei disegni di legge nn. 1516 e 1681 e, con particolare riferimento, a quest'ultimo sottolinea che, finchè la RAI rimarrà pubblica, il Consiglio di amministrazione dovrà essere nominato dalle Camere con una adeguata rappresentanza della minoranza. In caso di mancato accordo tra minoranza e maggioranza, la nomina del presidente della RAI dovrebbe avvenire per sorteggio tra personalità aventi requisiti per la nomina a presidente della Corte costituzionale o dell'Autorità garante per le comunicazioni.

Dubbi di carattere costituzionale emergono, infine, sul meccanismo di delega adottato per l'emanazione del testo unico sulle radiotelevisioni: ritiene, infatti, che i principi ed i criteri direttivi della delega debbano essere espressi con maggiore chiarezza e precisione, poiché l'eccessiva genericità della previsione normativa dell'articolo 16 del disegno di legge affida al legislatore delegato un potere talmente impreciso da sconfinare nell'incostituzionalità per l'eccessiva indeterminatezza della delega.

Il PRESIDENTE aggiorna i lavori della Commissione a domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

148^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE), professor Zoina, e il direttore generale dottor Merisio.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati: audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE)

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

Il professor ZOINA rileva che l'Ente nazionale delle sementi elette è stato costituito nel 1954, su iniziativa di alcuni istituti di credito per promuovere la diffusione e l'uso di sementi di qualità. Precisa che attualmente l'ENSE, oltre ad effettuare la certificazione ufficiale dei prodotti sementieri promuove e coordina studi, ricerche ed iniziative per la diffusione di nuove varietà; provvede inoltre alla gestione della banca dati sulla disponibilità di sementi per l'agricoltura biologica. Nel 1971, con l'approvazione della legge n. 1096 che a tutt'oggi disciplina l'attività sementiera, è stato riconosciuto ente di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e poi nel 1978 compreso tra gli Enti scientifici di ricerca e sperimentazione ritenuti necessari per lo sviluppo del Paese. Con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 è stato riordinato attribuendogli autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria e incaricandolo di svolgere i compiti che derivano dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri.

L'Ente, avvalendosi di sezioni e laboratori periferici, svolge i predetti compiti ed in particolare effettua: la certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche i conformità delle normative regolanti la certificazione; le analisi ed i controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione (su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698); gli esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie agrarie e ortive e le prove di controllo, previste anche dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali; gli studi sulle nuove varietà e la messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi.

Fornisce quindi dettagliati chiarimenti sulle vicende istituzionali dell'ENSE, precisando che, nonostante le difficoltà istituzionali attraversate e la derivante incertezza operativa, l'ENSE attualmente rappresenta la principale istituzione pubblica di ricerca, adeguatamente strutturata ed organizzata per affrontare le numerose problematiche (fra cui quella sugli OGM) che emergono in un momento di rapida e profonda evoluzione del settore sementiero a livello mondiale, e che attengono alla qualità di un mezzo di produzione strategico come le sementi, grazie anche alla determinazione della gestione commissariale.

Passa quindi ad esaminare l'attività svolta dall'ENSE in materia di OGM, sottolineando come negli ultimi mesi del 2001, il nuovo reparto dedicato alla biologia molecolare presso il Laboratorio analisi sementi di Tavazzano ha concluso la fase di collaudo iniziata nei due anni precedenti, dando avvio alla propria attività. Per l'anno 2001, il nuovo reparto aveva già visto la collaborazione fra l'ENSE e la Fondazione parco tecnologico padano, legati da apposita convenzione: con tale laboratorio l'ENSE si è attrezzato per affrontare le nuove problematiche legate allo sviluppo di varietà transgeniche e, in modo prioritario, l'attività del laboratorio di biologia molecolare dell'ENSE e si è rivolta alle analisi di tipo diagnostico, mirate alla verifica delle eventuali contaminazioni da parte di organismi geneticamente modificati in partite di sementi appartenenti a varietà convenzionali.

Nel corso dei primi mesi del 2002, da quando il laboratorio ha dato avvio alle attività di *routine* sono stati analizzati oltre 100 campioni, nell'ambito dei compiti derivanti dalla nota ministeriale del 4 febbraio 2002 che prevedeva controlli su sementi di mais e soia. I risultati delle analisi hanno fatto riscontrare la presenza di DNA modificato in 53 dei 98 campioni di mais sottoposti ad accertamenti, mentre i 4 campioni di soia analizzati non hanno evidenziato contenuto di DNA modificato.

Precisa ulteriormente che il Laboratorio di Tavazzano, grazie al nuovo reparto, è entrato nella rete europea di Laboratori OGM (ENGL – European Network of GMO Laboratories) che raggruppa i laboratori incaricati dalle Autorità nazionali dei controlli OGM: tutti i laboratori aderenti hanno sottoscritto un accordo fra Comunità europea e ENGL, i cui termini riguardano i compiti, l'organizzazione del network e il ruolo che lo stesso può svolgere a supporto dei lavori della Commissione, in particolare nella disamina delle notifiche inviate ai fini dell'autorizzazione de-

gli eventi OGM all'interno dell'Unione europea. All'interno del *network*, ruolo centrale è affidato al *Joint Research Centre*, Istituto della Commissione europea. Il laboratorio analisi sementi dell'ENSE è uno dei laboratori italiani direttamente coinvolti nell'attività dell'ENGL, in particolare per le problematiche del settore sementiero, mentre il laboratorio dell'Istituto superiore di sanità, il Dipartimento di virologia e biotecnologie dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana rivolgono prevalentemente il proprio campo di interesse agli alimenti e ai mangimi.

Ricorda quindi come, in data 13 dicembre 2002, il MIPAF ha emanato una comunicazione sulle modalità di controllo sementi mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati per la campagna di semina 2003, con la quale il Ministero prevedeva l'effettuazione di controlli a campione sulle sementi di mais e soia, prevedendo il coordinamento delle attività all'Ispettorato centrale repressione frodi e le linee generali dei controlli; il Ministero delle politiche agricole e forestali faceva proprio il protocollo di campionamento ed analisi adottato dall'ENSE e ispirato a quello proposto a livello comunitario.

Precisa ulteriormente che l'ICRF incaricato del coordinamento ha emanato il «programma coordinato di controlli sulle sementi di mais e soia – ricerca di eventuali OGM» e che all'ENSE veniva demandato il controllo di 200 lotti di sementi. Ai primi di gennaio del 2003 l'ENSE organizzava il prelievo di campioni da parte dei propri tecnici, prevedendo il campionamento di 200 lotti; per ogni lotto, prelievo di 5 aliquote di almeno 3.000 semi ciascuna, nonché la scelta casuale dei lotti da sottoporre a controllo.

Le analisi di laboratorio venivano effettuate seguendo il protocollo, desunto dal documento proposto a livello comunitario: l'approccio privilegiato dal protocollo europeo non è quello di uno schema rigido, ma prevede la possibilità di affrontare gli accertamenti analitici in modo diverso. I risultati delle analisi hanno evidenziato la presenza del «Promotore 358» in 15 campioni su 200 (pari al 7,5 per cento). La percentuale è leggermente più elevata per la soia (8,7 per cento) rispetto al mais (7,3 per cento), ma il dato non può essere considerato in modo disgiunto dal numero di campioni analizzato. Interessante notare che la frequenza di campioni positivi è particolarmente importante (27,6 per cento) nel caso di provenienza del seme dagli Stati Uniti d'America, ove gli OGM sono normalmente coltivati.

Passa quindi ad esaminare la normativa europea sugli OGM in materia di sementi. Sotto il profilo della normativa sementiera, la problematica delle varietà e delle sementi geneticamente modificate viene presa in considerazione a livello comunitario per due aspetti. Il primo è l'eventuale commercializzazione di varietà geneticamente modificate, il secondo è la presenza accidentale di sementi geneticamente modificate in sementi convenzionali. Per quanto riguarda la commercializzazione di varietà geneticamente modificate, la Commissione CE sta esaminando la posizione di 18 varietà di mais iscritte in Francia e Spagna, in relazione alla possibilità di inserirle nel catalogo comune delle varietà. Tale inserimento con-

sentirebbe la libera commercializzazione di dette varietà in tutto il territorio dell'Unione europea a meno che uno o più Stati membri chiedano l'applicazione di una clausola di salvaguardia prevista dalla direttiva sulla commercializzazione delle sementi secondo specifiche procedure. Per ora la commercializzazione di queste varietà è limitata ai due paesi di iscrizione e peraltro solo in Spagna le varietà geneticamente modificate sono commercializzate e coltivate. Recentemente la Spagna ha comunicato l'iscrizione di 5 nuove varietà nel proprio registro nazionale e la Francia ha preannunciato l'iscrizione di alcune decine di nuove varietà di mais geneticamente modificate. Per quanto riguarda la presenza accidentale di sementi geneticamente modificate in sementi convenzionali fin dal 2001 la Commissione CE ha messo a punto una proposta per regolare tale materia nell'ambito delle direttive di commercializzazione delle sementi. Tale proposta prevede specifiche soglie di tolleranza per la presenza di sementi appartenenti a varietà geneticamente modificate che includano «eventi» approvati a livello comunitario nell'ambito della direttiva 90/220/CE (ora 2001/18/CE) sull'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati. Le soglie proposte tengono conto delle modalità riproduttive della specie e si rapportano alla soglia dell'1 per cento prevista dalla normativa comunitaria per l'etichettatura del prodotto finito. Al superamento di tale soglia (0,3 per cento per colza e cotone, 0,5 per cento per pomodoro, bietola, cicoria, mais e patata, 0,7 per cento per soia) le sementi, nella proposta comunitaria, dovrebbero essere obbligatoriamente etichettate come contenenti prodotti geneticamente modificati. Allo stato attuale i servizi della Commissione attendono che sia completato il processo di revisione della soglia dell'1 per cento per il prodotto finale in funzione del quale sono state proposte le soglie per le sementi. E' noto infatti che nel dicembre 2002, vi è stato un accordo politico a livello comunitario per ridurre la soglia a 0,9 per cento ed il procedimento è ora in attesa del parere del Parlamento europeo che dovrebbe, dopo l'esame della Commissione agricoltura, esprimersi in seduta plenaria nel prossimo mese di luglio. I servizi della Commissione si riservano quindi di riconsiderare la proposta di soglie per le sementi quando la norma sul prodotto finale e la soglia per l'etichettatura di questo avrà avuto un assetto definitivo.

Il professor Zoina precisa conclusivamente che in ambito nazionale l'ENSE è stato incaricato dal MIPAF di coordinare i lavori per la predisposizione di un piano sementiero che affronta le problematiche del settore dalla ricerca per la costituzione di nuove varietà alla produzione e alla commercializzazione delle sementi. Tra le priorità che il piano ha evidenziato si ricordano la tutela della biodiversità e la produzione di sementi per l'agricoltura biologica, la completa tracciabilità all'interno della filiera produttiva allo scopo di offrire adeguate garanzie all'utilizzatore finale. Inoltre nel piano sono indicati i criteri per la produzione di sementi OGM-free.

L'esperienza acquisita fa ritenere altamente auspicabile la promozione della ricerca scientifica nel settore OGM sementi, per poter affrontare consapevolmente le scelte che si impongono su un tema così delicato. L'ENSE può rappresentare un punto di riferimento qualificato capace di promuovere processi produttivi virtuosi che, iniziando dal seme, conducano a prodotti agricoli e alimenti nei quali la tracciabilità e la certificazione di qualità costituiscano gli aspetti determinanti a garanzia dei consumatori e di tutto il sistema agricolo italiano.

I senatori pongono alcune questioni.

La senatrice DE PETRIS, espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta, dopo aver chiesto chiarimenti sullo stato di avanzamento del piano sementiero, la cui bozza è all'attenzione del MIPAF, si sofferma sui dati relativi alle analisi per campionamento relative all'anno 2002 che hanno evidenziato una percentuale di contaminazione superiore al 50 per cento nei campioni analizzati per quel che riguarda il mais, osservando che tale percentuale risulta notevolmente inferiore nei dati relativi al campionamento per il 2003: chiede pertanto se ciò significhi che vi è stato un ampio approvvigionamento di sementi effettivamente OGM *free* e chiede inoltre se l'ipotesi della cosiddetta «soglia» costituisce un problema o rappresenta una garanzia. Quanto poi alle ditte presenti nel mercato delle sementi chiede quale sia il livello di concentrazione economica delle imprese.

Il senatore PIATTI, dopo aver svolto considerazioni critiche sulla difficile situazione in cui versano gli enti della ricerca ed avere richiamato anche la recente sentenza del TAR relativa alle nomine effettuate negli enti dal Ministero, passa quindi ad esaminare il piano sementiero e in particolare chiede chiarimenti in ordine al cosiddetto piano per le proteine vegetali, ci si è cominciato a pensare dopo la crisi della BSE. Dopo aver richiamato la recente normativa europea in materia di biotecnologie, chiede valutazioni sulla praticabilità della cosiddetta «coesistenza» fra agricoltura biotecnologica e agricoltura convenzionale e in particolare sulla informativa ai consumatori.

Il senatore AGONI chiede se ci sono lotti di sementi immuni da OGM e come possono essere ripartiti i diversi costi di produzione che gravano sui produttori a seconda che si faccia o meno ricorso alle biotecnologie.

Il presidente RONCONI chiede se è praticabile la cosiddetta tolleranza zero e quale valutazione si possa dare della ricerca scientifica in campo aperto.

Il professor ZOINA precisa di non conoscere quale possa essere la dotazione finanziaria da destinare al piano sementiero nazionale, ma dichiara che alcune regioni, nell'ambito della loro autonomia, hanno stanziato delle risorse per piani di ambito regionale, ribadendo comunque l'opportunità di avviare un tavolo comune fra i vari attori istituzionali.

Quanto all'approvvigionamento delle sementi, ritiene che ci sia abbondanza di sementi cui poter attingere, mentre la più ridotta percentuale di DNA modificato nei campioni di mais citata nel precedente intervento relativo al 2003 potrebbe proprio essere dovuta al fatto che nell'anno precedente il Dicastero ha lanciato un preciso segnale di attenzione in merito. Quanto poi ai problemi della soglia è difficile stabilire quali siano i livelli accettabili: indubbiamente sistemi di lavorazione che debbano tenere conto anche di questa variabile sicuramente comportano costi aggiuntivi. Per quel che riguarda gli OGM-free occorre definire anche il limite inferiore, non solo tecnico, ma anche analitico, il che può diventare un problema: se si vuole arrivare a una qualità della semente da considerare OGM-free occorre mettere in piedi una filiera produttiva complessiva il che implica investimenti e una organizzazione diversa e sicuramente comporta anche costi aggiuntivi. Senza dubbio deve essere l'autorità nazionale a decidere chi si fa carico dei maggiori costi, questione sulla quale il dibattito e anche il contenzioso è molto ampio.

Come persona che si occupa di ricerca, ritiene non andrebbero messi limiti alla ricerca e quindi anche a quella in campo e ricorda che quando si fondono due patrimoni genetici, tutto il percorso dato dall'evoluzione ha collaudato la fusione di tali patrimoni, ma con gli OGM e l'introduzione di geni esogeni indubbiamente il fenomeno è diverso e in questo momento sembra giusto richiamarsi al principio di precauzione e considerarlo in tutti i suoi aspetti. Ritiene inoltre che il problema vada posto in modo distinto a seconda dei tipi di piante: per alcune, come per la soia, che è una pianta che difficilmente può diffondersi nell'ambiente, il problema si pone in modo diverso dal mais o addirittura dalla canapa che richiedono molte centinaia (e anche migliaia di metri nel secondo caso) di distanza per evitare la diffusione da un campo all'altro e quindi per il mais e la canapa non si sentirebbe di autorizzare la sperimentazione in campo aperto; per ciò la coesistenza, di per sé difficile, appare possibile forse per alcuni tipi di produzioni. Quanto ai lotti OGM-free, fa osservare che comunque i sistemi attuali di analisi prendono in considerazione un numero adeguato di lotti ma tutto dipende naturalmente dalla grandezza dei campioni oggetto di analisi.

Precisa infine che, quanto ai vantaggi economici, i vantaggi maggiori sembrano andare a chi detiene i brevetti e dichiara di ritenere infine perseguibile la cosiddetta tolleranza zero.

Il dottor MERISIO precisa che per il mais operano sul mercato circa venti ditte sementiere ma che sono solo quattro ditte a detenere il 90 per cento della produzione, sottolineando che già a partire dagli anni '80 molte ditte, provenienti dal settore chimico, sono entrate nel mercato sementiero accentuando i fenomeni di concentrazione.

Quanto al mercato della soia le ditte sono una quindicina ma sette ditte producono circa il novanta per cento del prodotto. Precisa infine che per la produzione di ibridi di mais di fatto è l'esigenza finanziaria di una ricerca che si protrae a lungo nel tempo a determinare i fenomeni

di concentrazione produttiva per l'esigenza di grandi investimenti di capitali.

Conclusivamente osserva che può essere utile favorire la ricerca pubblica e che comunque sussistono anche centri minori di ricerca di tipo privato.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i rappresentanti dell'ENSE per la partecipazione ai lavori dell'indagine, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

INDUSTRIA (10^{a})

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

137^a Seduta

Presidenza del Presidente PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del decreto ministeriale in titolo sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il sottosegretario DELL'ELCE ricorda che l'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate con decreto del Ministro delle attività produttive, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Rilevato che l'importo derivante dalle predette sanzioni, e riassegnato nel corrente anno, è pari a euro 29.290.853, informa che il Ministero delle attività produttive ha ritenuto di individuare con un unico provvedimento le iniziative da realizzare, ripartendole su tre linee di intervento, al fine di meglio rispondere all'ampia gamma di necessità avvertite dai consumatori, sottolineando come, dalla descrizione dei progetti risultante dalla relazione inoltrata alle Commissioni, si ricavi l'ampiezza e l'articolazione dell'intervento e la necessità di un suo sollecito avvio, al fine di impegnare per tempo le risorse ad esso destinate, trattandosi di stanziamenti di parte cor-

rente, pena la loro decadenza laddove non utilizzati entro i prossimi cinque mesi.

Precisa che gli interventi proposti sono stati enunciati in tre linee: la «Linea 1», in materia di esigenze di informazione istituzionale dei consumatori; la «Linea 2», volta a capillarizzare la presenza sull'intero territorio nazionale di supporti informativi per i consumatori su temi di attualità, attraverso il cofinanziamento della realizzazione di tre tipologie di attività: progetti a rilevanza nazionale proposti dalle associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale consumatori e utenti, progetti a rilevanza regionale proposti dalle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, progetti proposti dalle regioni; la «Linea 3», volta a realizzare uno strumento informativo specifico consistente nella realizzazione di una banca dati in materia di prezzi di beni e servizi finalizzata all'attività del Comitato tecnico dell'Osservatorio dei prezzi, costituito presso il Ministero per far fronte all'esigenza di monitorare l'andamento delle dinamiche di formazione dei prezzi.

Precisa che per le tre linee proposte, è stato previsto uno stanziamento complessivo in quanto considerate ognuna come un intervento unitario articolato nelle sue componenti per evidenziarne la completezza e la organicità.

Ricordato come il dibattito iniziale all'interno della Commissione abbia evidenziato l'opportunità di non irrigidire la finalizzazione degli stanziamenti, la cui eventuale modifica richiederebbe un ulteriore parere delle Commissioni parlamentari, sottolinea che la competenza assegnata al direttore generale in ordine all'emanazione dei provvedimenti, discende dalle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, che ripartisce la competenza degli organi, attribuendo le funzioni di indirizzo politico a quelli di governo e le funzioni gestionali ai titolari degli uffici dirigenziali.

Ritiene inoltre che l'attribuzione al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del compito di assegnare le risorse a ciascuna delle attività debba essere vista nel suo aspetto meramente gestionale e finalizzata ad una completa utilizzazione delle risorse, all'interno dell'intervento generale definito dal Ministro con il provvedimento in esame.

Evidenzia, al riguardo, che la trasparenza di tale attività è garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara e la conseguente istituzione di commissione per la selezione e la relativa attribuzione dei fondi ai progetti, seguita da un'attività di monitoraggio, ritenendo che il coinvolgimento delle Regioni sia finalizzato a garantire una più efficace realizzazione dell'intervento sul territorio.

Sottolinea, infine, che la materia in questione rientra, come evidenziato dal presidente Pontone, nella «promozione di una maggiore trasparenza degli andamenti del mercato e della conoscenza dei consumatori» e, pertanto, fra le attribuzioni dello Stato.

Il senatore COVIELLO, espresso generale apprezzamento per il lavoro dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritiene che il provvedimento dovrebbe essere caratterizzato da una maggiore trasparenza in ordine alla divulgazione dei criteri di riparto delle risorse. Pur concordando sull'esistenza di una scissione, nel testo del decreto, tra linee di indirizzo politico e attività operativa, osserva che lo schema in esame attribuisce al direttore generale la competenza a determinare non solo le modalità di utilizzo, ma anche i criteri e i termini, ritenendo che su questi ultimi due profili le Commissioni parlamentari competenti dovrebbero poter esprimere il loro parere.

Ritiene, inoltre, che una maggiore trasparenza dovrebbe essere garantita anche in relazione al ruolo attribuito alle Regioni e agli enti locali in materia, considerata l'entità delle risorse impegnate e la rilevanza di un coinvolgimento dei consumatori, che auspica crescente.

Ribadisce pertanto la necessità, a suo avviso, che il provvedimento si basi sul criterio della massima divulgazione e trasparenza possibile.

Il senatore BETTAMIO, richiamato brevemente il suo intervento nella precedente seduta, nel quale esprimeva perplessità sull'opportunità di cumulare un così ampio novero di attribuzioni in capo al direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, riassume gli aspetti salienti dello schema in esame, sottolineando che la previsione di un sistema di pubblicità attraverso bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, è in grado, a suo avviso, di superare quelle perplessità poiché assicura la trasparenza necessaria ad una corretta gestione dei fondi stanziati.

Il senatore COVIELLO ritiene che, nonostante la previsione di un sistema di pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, la selezione delle domande e dei relativi criteri finisca comunque per basarsi su scelte di carattere politico, ribadendo la necessità di una maggiore chiarezza, anche per ragioni di trasparenza nei confronti delle associazioni dei consumatori. Ritiene pertanto opportuna l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni parlamentari competenti in merito ai criteri che il direttore generale dovrà adottare.

Il senatore GARRAFFA, sottolineando la necessità del provvedimento in esame in un sistema di mercato caratterizzato da una condizione di monopoli di fatto, richiamando in proposito il mercato delle assicurazioni, dell'energia e delle comunicazioni, sostiene l'opportunità della più ampia trasparenza in ordine ai criteri di utilizzo dei fondi. Ritiene, infatti, indicativo il fatto che la cosiddetta «linea 2» di intervento non offra precisi criteri di ripartizione dei circa 25 milioni di euro stanziati.

Ricorda inoltre che il suo Gruppo aveva richiesto apposita audizione, nel merito, delle associazioni dei consumatori, osservando che, oltre alle procedure di informazione preventiva, sarebbe opportuna l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari in merito alla con-

creta ripartizione delle risorse disponibili. Tale necessità di trasparenza è, a suo avviso, sempre più evidente in quanto ritiene che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono destinate ad aumentare nel tempo.

La senatrice TOIA ritiene che, pur tralasciando le questioni di carattere puramente tecnico, debba esservi comunque una fase nella quale il Parlamento possa fornire talune linee di indirizzo. Una linea di intervento a vantaggio dei consumatori finalizzata esclusivamente ad attività informative potrebbe rivelarsi, a suo avviso, di scarsa utilità, a differenza di attività di intervento miste, volte non solo ad attività di informazione ma anche di consulenza.

Concorda inoltre con gli interventi dei senatori Coviello e Garraffa circa la necessità di una formulazione dello schema in esame che consenta alle Commissioni parlamentari competenti di intervenire nella formulazione dei criteri di riparto delle risorse.

Il senatore TRAVAGLIA, ribadita l'esigenza, che ha avuto più volte l'occasione di sottolineare, di garantire la effettiva rappresentatività delle associazioni dei consumatori, ritiene che sarebbe opportuno prevedere alcuni parametri di legittimazione ad intervenire delle associazioni dei consumatori.

Il presidente PONTONE, dopo aver ringraziato i Senatori intervenuti, sottolinea la necessità di rinviare la discussione, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Schema di regolamento recante disposizioni relative alla determinazione delle dotazioni organiche del Ministero delle attività produttive per l'esercizio delle nuove competenze in materia di manifestazioni a premio (n. 220)

(Parere ai Ministri delle attività produttive, della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2002, n. 430. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame dello schema di regolamento in titolo sospeso nella seduta del 6 maggio.

Il presidente PONTONE, in sostituzione del relatore Mugnai, richiamato brevemente l'oggetto dello schema in esame, rende noto che la 5^a Commissione permanente ha espresso, al riguardo, osservazioni favorevoli sulla base del presupposto che il trattamento economico riconosciuto alle unità di personale aggiunte all'organico del Ministero delle attività produt-

tive, non deve essere superiore a quello delle corrispondenti unità ridotte nell'organico dell'agenzia delle entrate.

Il senatore COVIELLO propone che l'osservazione formulata dalla 5^a Commissione sia inserita nel parere sul provvedimento in titolo.

Il presidente PONTONE, concorda e formula una proposta di parere in tal senso.

La Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, accoglie la proposta di parere favorevole con le osservazioni avanzate dal Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

162^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini e Sacconi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (n. 209)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni.)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Interviene nella discussione il senatore GRUOSSO, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in titolo provvede ad adeguare alla normativa comunitaria la legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, secondo i criteri dettati con la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europee nella causa C-49/00, criteri riguardanti, tra l'altro, l'individuazione dei requisiti di cui devono essere in possesso i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione all'interno delle aziende. Appare dunque necessario cogliere questa occasione per venire incontro alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, a cominciare da quelle della piccola impresa e dell'artigianato, e, soprattutto, per rinvigorire l'impegno a ridurre il più possibile il numero, purtroppo ancora elevato, degli incidenti sul lavoro, attraverso l'elaborazione di una normativa chiara e la predisposizione di efficaci meccanismi di controllo.

Con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo all'esame, che introduce un articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 626 del 1994, occorrerebbe prevedere, nel testo definitivo, riferimenti specifici ad entrambe le figure degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezioni interni o esterni all'azienda. È altresì opportuno che per entrambe le figure vengano precisati i requisiti minimi, relativi alla frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione e al possesso di titoli di studio di diploma di scuola secondaria superiore e di laurea nelle materie corrispondenti alla specifica tipologia di rischio. Sarebbe poi utile specificare, nell'ambito del provvedimento in titolo, quali sono i soggetti abilitati a svolgere i corsi di formazione, considerato che il decreto legislativo n. 626 del 1994 già contempla la possibilità che alcuni enti siano abilitati a svolgere la predetta attività di formazione. Per quel che riguarda la norma transitoria di cui all'articolo 3, per non incorrere in problemi interpretativi, andrebbe precisato che sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione, coloro che hanno iniziato l'attività di addetto o di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nei due anni precedenti all'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo all'esame. Concludendo il suo intervento il senatore Gruosso auspica che le osservazioni da lui illustrate siano accolte nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

Il relatore FABBRI illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, facendo presente che in esso sono inserite alcune delle osservazioni testè illustrate dal senatore Grusso.

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso

che l'adeguamento della legislazione vigente alla normativa comunitaria richiesto con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (Quinta sezione) nella causa C-49/00 riguarda, tra l'altro, la definizione delle capacità e delle attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in ottemperanza agli articoli 6, n. 3, lettera *a*) e 7, nn. 3, 5 e 8 della direttiva 89/391/CEE;

che le capacità e i requisiti professionali sono relativi a due figure professionali, oggettivamente diverse tra loro e che svolgono compiti con responsabilità differenti, quali gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, come peraltro risulta chiaramente dalla rubrica dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, introdotto con l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in titolo;

che, come indicato anche nelle proposte emendative allegate al parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 marzo 2003, nell'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali oc-

corre non limitarsi all'elencazione dei titoli di studio, pur importanti, ma tenere nella dovuta considerazione anche la necessità di valorizzare le esperienze professionali acquisite, in forma almeno analoga a quella dei titoli di studio medesimi, soprattutto se questi ultimi non riguardano specificamente i diversi tipi di pericoli e di rischi, e di introdurre disposizioni specificamente rivolte ad assicurare l'aggiornamento professionale e la verifica degli apprendimenti;

che occorre tenere nella dovuta considerazione anche le necessità peculiari delle piccole e medie imprese ovvero delle aziende che non presentano profili di rischio biologico, cancerogeno, chimico di particolare gravità o complessità;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo risulta rispettoso dei principi di delega enunciati all'articolo 21 della legge 1º marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria per il 2001);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- 1) per quanto concerne l'articolo 2, che introduce un articolo 8-bis al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si propone una più ampia articolazione della relativa disciplina, prevedendo:
- a) al capoverso 1, di specificare che le capacità ed i requisiti professionali devono essere riferiti sia ai responsabili sia agli addetti ai servizi di protezione interni o esterni all'unità produttiva;
- b) di indicare, in un successivo capoverso, l'insieme dei requisiti minimi comuni ad addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, e riferiti al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, preferibilmente di tipo tecnico, e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, adeguati alla natura dei rischi;
- c) di prevedere, per gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, in alternativa al possesso del titolo di studio sopra indicato, lo svolgimento, adeguatamente certificato, di un periodo congruo di attività di prevenzione su uno o più rischi caratteristici dell'attività lavorativa, ovvero di attività di prevenzione e vigilanza presso i dipartimenti o servizi di prevenzione delle ASL;
- d) di prevedere, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al capoverso 4, anche la possibilità di prescindere dal possesso dei titoli di studio indicati ai capoversi precedenti, per i soggetti che hanno svolto attività di prevenzione e protezione adeguatamente documentata e per un periodo di tempo congruo su uno o più rischi caratteristici della relativa realtà lavorativa, ovvero, per lo stesso periodo, attività di prevenzione e vigilanza presso i dipartimenti o servizi di prevenzione delle ASL;
- *e)* dovrebbe comunque essere salvaguardata la possibilità per le regioni di richiedere titoli di studio specifici in casi di particolari rischi individuati sul loro territorio:

- 2) con riferimento al capoverso 2, si osserva che il secondo periodo, riguardante il possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione organizzati dalle regioni o dagli altri soggetti ivi indicati, attribuisce ad alcuni istituti tra cui l'ISPESL, l'INAIL e l'Istituto italiano di medicina sociale –, solo compiti di collaborazione, mentre un'altra norma, precisamente l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, in materia di sicurezza dei lavoratori include i tre enti summenzionati tra quelli competenti all'organizzazione medesima. Sarebbe forse preferibile una soluzione normativa più omogenea. Inoltre, si dovrebbe prevedere di attribuire all'ISPESL il compito di indicare le associazioni e gli enti in possesso di comprovata competenza in materia, che possono organizzare i corsi stessi;
- 3) gli indirizzi, i requisiti minimi e la frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, che gli addetti ed i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a seguire, dovrebbero essere definiti con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato regioni;
- 4) la norma transitoria di cui all'articolo 3 dovrebbe essere ulteriormente articolata: oltre a stabilire che le capacità ed i requisiti professionali richiesti per gli addetti ed i responsabili per i servizi di prevenzione e protezione si considerano comunque acquisiti per coloro che dimostrino di avere svolto professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro l'attività di addetto o responsabile dei servizi predetti per almeno due anni dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in titolo, si dovrebbe altresì prevedere che gli stessi soggetti siano comunque tenuti a conseguire un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, organizzati dai soggetti di cui al secondo periodo del capoverso 2 e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati, ed adeguati alla natura dei rischi riscontrabili sul luogo di lavoro, con verifica dell'apprendimento, entro i due anni successivi alla stessa data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Si raccomanda infine al Governo di approfondire due profili:

in primo luogo, se ai fini del pieno recepimento della disciplina comunitaria non sia necessaria una disciplina sanzionatoria, tenuto presente che l'articolo 4 della direttiva 89/391 dispone che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per garantire che i datori di lavoro, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori siano sottoposti alle disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione della direttiva medesima ed assicurino in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate.

In secondo luogo si segnala l'esigenza di assicurare l'osservanza delle disposizioni costituzionali che, in base al nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, demandano la disciplina della tutela e della sicurezza del lavoro alla competenza della legislazione concorrente tra Stato e regioni, spettando al primo la determinazione dei soli principi fondamentali. Inoltre, ai sensi del terzo e quarto comma del citato articolo

117, la disciplina dell'istruzione e formazione professionale compete in via esclusiva alle regioni.

In proposito occorre assicurare piena attuazione alla disciplina di delega relativa (tra gli altri decreti) allo schema in titolo, posta dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002, nella parte in cui prevede (in attuazione del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione) che le norme eventualmente rientranti nella sfera di competenza legislativa regionale o provinciale entrino in vigore – alla scadenza dei relativi termini comunitari – solo per gli enti territoriali nei quali non trovi ancora applicazione una propria normativa di recepimento e che le stesse perdano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima.

La Commissione prende infine atto delle osservazioni rese dalla 5^a Commissione permanente, che vengono allegate al presente parere, nonché degli orientamenti emersi dal dibattito svoltosi presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee sul provvedimento in titolo».

Il senatore GRUOSSO prende atto che lo schema di parere illustrato dal relatore recepisce gran parte delle osservazioni formulate nel suo intervento. Annuncia pertanto l'astensione del gruppo Democratici di sinistral'Ulivo.

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, dopo che il PRESI-DENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, nel testo illustrato dal relatore Fabbri.

IN SEDE REFERENTE

(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso sul decreto-legge in titolo un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione dell'articolo 1: secondo il nuovo testo di tale articolo proposto dalla 5ª Commissione permanente, l'INPS è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003 in relazione all'attuazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 e le medesime somme sono destinate a coprire, per il medesimo esercizio finanziario, i maggiori oneri relativi all'erogazione degli assegni familiari e dei trattamenti di maternità di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e all'ar-

ticolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il relatore DEMASI osserva che la condizione posta dalla Commissione bilancio consente di pervenire ad una formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 più conforme alla normativa in materia di contabilità di Stato rispetto al testo originario, e più flessibile, in quanto non vincolata ad una quantificazione rigida dei risparmi accertati in relazione a spese di natura obbligatoria, quali sono quelle concernenti l'esercizio di diritti soggettivi. Per tali motivi, considerato che la nuova formulazione consente di perseguire le apprezzabili finalità di sostegno alle famiglie e alla maternità che costituiscono l'oggetto della proposta originaria del Governo, il relatore presenta l'emendamento 1.1, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere testé illustrato dal Presidente, assorbendo anche le proposte di coordinamento formale da lui già preannunciate nella relazione svolta nella seduta del 7 maggio.

La senatrice PILONI fa presente che il parere della Commissione bilancio, così come formulato, dà luogo a non pochi motivi di imbarazzo per il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene. Nel merito e nelle finalità, il decreto-legge in conversione è di sicuro condivisibile, poiché provvede a finanziare le disposizioni introdotte nella passata legislatura dai Governi di centrosinistra, finalizzate al sostegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e alla tutela della maternità. Risulta tuttavia evidente dalla lettura del testo originario del decreto-legge n. 73, che il Governo, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2003, ha vistosamente sottostimato la spesa per questi interventi, che hanno carattere di obbligatorietà in quanto attengono all'esercizio di diritti soggettivi. Al di là delle reiterate affermazioni, evidentemente solo propagandistiche, sulla priorità attribuita alle misure di sostegno e tutela dei nuclei familiari, l'Esecutivo ha agito con deplorevole superficialità, dimostrando di non essere in grado di valutare correttamente il fabbisogno per interventi sociali di notevole rilevanza. Peraltro, il provvedimento in conversione riguarda esclusivamente il 2003 e, di conseguenza, le prospettive per gli anni successivi rimangono del tutto incerte. E' auspicabile che esse siano comunque sorrette da previsioni più puntuali.

Per effetto delle disposizioni all'esame vengono fortemente decurtati gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, che ha disposto l'incremento dei trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali, di base, fino ad una misura massima pari, nel 2003, a 525,89 euro mensili. Poiché anche gli stanziamenti destinati al medesimo fine nel trascorso esercizio finanziario sono stati parzialmente destinati ad altre finalità e, in particolare, a copertura degli oneri previdenziali connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori già esposti all'amianto, occorrerebbe capire quali sono le stime del Governo, per i prossimi anni, in ordine alle risorse effettivamente necessarie a far fronte agli

impegni assunti già durante la campagna elettorale del 2001, nei confronti dei titolari dei trattamenti pensionistici meno elevati.

In base a tali motivi, il gruppo Democratici di sinistra – l'Ulivo, pur apprezzando le finalità del provvedimento, si asterrà nel voto sullo stesso, per sottolineare la superficialità nella gestione dei conti pubblici di cui il Governo ha dato prova anche in questa occasione.

Il senatore BATTAFARANO osserva che le promesse elettorali sull'elevamento ad un milione di vecchie lire mensili dei trattamenti pensionistici meno elevati si sono rivelate del tutto fallaci, e di questo il Governo e le forze politiche che lo sostengono dovranno dare conto agli elettori. Occorre però tenere presente che già gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria per il 2002 provvedevano ad assicurare il suddetto elevamento solo ad un quinto dei pensionati che ne avevano potenzialmente diritto. Per l'esercizio finanziario in corso sarebbe stato pertanto ragionevole prevedere un incremento degli stanziamenti, volto ad aumentare la platea dei beneficiari, mentre, invece, il Governo dà per scontato che tale platea non aumenterà. Si tratta evidentemente di previsioni contraddittorie, che pongono in luce il carattere propagandistico delle iniziative dell'Esecutivo.

Dopo che il relatore DEMASI ha dichiarato di rinunciare a replicare, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.1 predisposto dallo stesso relatore, che recepisce la condizione posta nel parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Su tale emendamento esprime parere favorevole la sottosegretaria SESTINI.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la sussistenza del numero legale, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è accolto.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore Demasi il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 73, nel testo emendato, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

PER LA RIPRESA DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 229 E CONNESSI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO

Il senatore BATTAFARANO osserva che sono ampiamente scaduti i termini previsti dal Regolamento per la trasmissione della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento medesimo, relativamente alla stima degli oneri derivanti dallo schema di testo unificato dei disegni di legge n. 229 e connessi, in materia di previdenza per i lavoratori già espo-

sti all'amianto, predisposto dalla Commissione. Occorre pertanto, a suo avviso, riprendere l'esame in sede referente per consentire al Senato e, successivamente, alla Camera dei deputati – che non è mai stata investita della questione – di pronunciarsi su un tema di notevolissima rilevanza sociale e che è stato affrontato, purtroppo senza esito, sia nella precedente, sia nell'attuale legislatura.

Il relatore FABBRI condivide la proposta del senatore Battafarano e osserva che il Governo potrà comunque riferire alla Commissione in ordine ai problemi relativi alla predisposizione della relazione tecnica e al reperimento delle risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria delle norme che sono contenute nello schema di testo unificato.

Il PRESIDENTE dichiara di comprendere i motivi del disagio espresso dal senatore Battafarano, disagio da lui condiviso, anche perché l'avvio dell'esame in Commissione dei disegni di legge in materia di previdenza per i lavoratori già esposti all'amianto ha suscitato ampie e motivate aspettative tra i soggetti direttamente interessati, aspettative che non devono essere deluse. Assicura pertanto il senatore Battafarano che i disegni di legge n. 229 e connessi verranno iscritti all'ordine del giorno della Commissione quanto prima.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2205

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 gennaio 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».

IGIENE E SANITÀ (12a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

127^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

- (255) BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (379) MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale
- (623) TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati
- (640) CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati
- (658) CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale
- (660) MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, presidente TOMASSINI, ricorda che la Commissione era pervenuta all'approvazione, il 17 aprile 2002, in sede referente, di un testo unificato in materia di disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Successivamente si erano evidenziate difficoltà in ordine alla copertura finanziaria, relativamente alla quale la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere. Pertanto, nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 25 febbraio, i provvedimenti all'ordine del giorno sono stati rinviati alla Commissione. Nel-

l'attuale fase egli, in qualità di relatore, ritiene di avere elaborato una serie di proposte emendative che possano superare le difficoltà summenzionate e sulle quali la Commissione bilancio e la Commissione affari costituzionali dovranno esprimersi prima di poter procedere all'approvazione definitiva. In considerazione del fatto che il testo unificato venne approvato all'unanimità dei componenti e che concorde risultò la volontà di addivenire al più presto alla sua approvazione, propone di dare per acquisite le fasi precedentemente svolte e, segnatamente, la relazione, la discussione generale fino all'approvazione del testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il presidente TOMASSINI passa quindi ad illustrare le proprie proposte emendative, volte in particolare ad introdurre con l'emendamento 13.1, il Centro Nazionale Sangue istituito dal Ministro della salute presso l'Istituto Superiore di Sanità, con compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale. Il Centro in particolare, fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali, esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue, promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza delle strutture trasfusionali, nonché la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa. Rileva altresì che oltre ad altri emendamenti di mero coordinamento, l'emendamento 3.0.1 si propone di introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3, relativamente alla conservazione del sangue del cordone ombellicale anche al fine di conservazione di cellule cordonali per eventuali futuri impieghi per uso personale.

Il senatore CARELLA rileva che sarebbe opportuno integrare i contenuti dell'emendamento 13.1, prevedendo un'effettiva presenza, nel comitato direttivo del Centro Nazionale Sangue, delle associazioni dei donatori.

Seguono interventi del sottosegretario CURSI (che sottolinea come i rappresentanti delle associazioni siano già presenti in seno alla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) e del senatore MASCIONI (che ritiene doveroso assicurare una congrua presenza delle associazioni dei donatori, in conformità allo spirito che informa il testo approvato dalla Commissione).

Il presidente TOMASSINI, relatore sul provvedimento, recependo le indicazioni testé avanzate, propone di inserire al punto 4 dell'emendamento 13.1 una formulazione in base alla quale il Centro Nazionale Sangue svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico, anche sulla base di proposte espresse dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale.

Concorda la Commissione e il presidente TOMASSINI propone, per un più rapido *iter* di approvazione del provvedimento, di rinnovare la richiesta alla Presidenza del Senato, di trasferimento dei disegni di legge in titolo in sede deliberante. Conviene la Commissione all'unanimità e con l'assenso del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 255, 379, 623, 640, 658, 660

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 11» con le seguenti: «sentito il Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 13».

3.2

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 13» con le seguenti: «dal Centro Nazionale Sangue ai sensi dell'articolo 13».

3.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, introdurre il seguente:

- 3-bis «1. Il sangue del cordone ombelicale può essere conservato su volontà della madre non solo per gli impieghi previsti dagli articoli 2 e 4 ma anche allo scopo di conservare per il proprio figlio cellule cordonali per eventuale futuro impiego.
- 2. Le Regioni identificano le strutture pubbliche e private in grado di svolgere attività di conservazione delle cellule del cordone ombelicale.
- 3. Il Centro Nazionale Sangue emana linee guida relative all'impiego delle cellule del cordone ombelicale a scopi di ricerca e regola l'utilizzo

delle cellule cordonali laddove è richiesto il loro impiego da parte del figlio o del genitore per uso personale.»

Art. 10.

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «per le funzioni di...» fino a: «...superiore di sanità» con le seguenti: «Per le funzioni di coordinamento e controllo esso si avvale del Centro Nazionale Sangue».

10.2

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità con le seguenti: «del Centro Nazionale Sangue».

10.3

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «dell'Istituto superiore di sanità» con le seguenti: «del Centro Nazionale Sangue».

10.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Commissione di cui all'articolo 11» con le seguenti: «sentito il Centro Nazionale Sangue di cui all'articolo 13».

Art. 11.

11.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 13.

13.1

IL RELATORE

Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti con il seguente:

- «Art. 13. (Compiti del Centro Nazionale sangue). 1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'istituzione, presso l'Istituto superiore di sanità, di una apposita struttura, denominata Centro Nazionale sangue, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.
- 2. Per l'attività del Centro di cui al comma precedente viene istituito un Comitato direttivo composto:
 - dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità;
 - da un Direttore nominato dal Ministro;
- da tre responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con periodicità quinquennale.
- Il Comitato svolge compiti di indirizzo, coordinamento e promozione delle attività trasfusionali sul territorio nazionale.
- 3. Il Direttore di cui al comma 2 è scelto tra i dirigenti medici di ricerca dell'Istituto superiore di sanità ovvero tra i medici, non dipendenti dall'istituto, in possesso di comprovata esperienza in materia gestionale-organizzativa e trasfusionale ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Al rapporto contrattuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
- 4. Il Centro Nazionale sangue, nelle materie disciplinate dalla presente legge, svolge le funzioni di coordinamento e di controllo tecnico

scientifico anche sulla base di proposte espresse dalla consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, in particolare:

- *a)* fornisce supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali;
- b) fornisce indicazioni al Ministro della salute ed alle regioni in merito al programma annuale di autosufficienza nazionale, individuando i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità di compensazione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed i livelli di importazione e di esportazione eventualmente necessari;
- c) fornisce supporto tecnico per il coordinamento interregionale, con particolare riferimento all'attuazione del programma di autosufficienza nazionale e delle compensazioni intra ed interregionali;
- d) emana linee guida relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti, anche in attuazione delle direttive comunitarie;
- e) fornisce al Ministro della salute ed alle regioni indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie e tra regioni delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione;
- f) emana linee guida in merito al modello organizzativo ed all'accreditamento delle strutture trasfusionali;
- g) emana linee guida per il finanziamento delle attività trasfusionali:
- *h)* svolge attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi posti dalle vigenti disposizioni di legge e dalla programmazione a livello nazionale nel settore trasfusionale;
- *i)* provvede al coordinamento del flusso informativo di cui all'articolo 19 della presente legge;
- l) effettua studi e ricerche sulla qualità e sull'appropriatezza delle prestazioni trasfusionali, sui relativi costi, nonché sull'acquisizione di beni e servizi in campo trasfusionale, al fine di elaborare valutazioni sulla efficacia ed efficienza dei servizi erogati;
- *m*) svolge attività di formazione per le materie di propria competenza;
- *n)* può svolgere, se richiesta, attività di consulenza e supporto ai fini della programmazione e organizzazione delle attività trasfusionali a livello regionale;
- o) rileva i fabbisogni regionali annuali di sangue e dei suoi prodotti ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;
- *p)* esercita il controllo sulle specialità farmaceutiche derivate dal sangue secondo i criteri e le modalità definiti in base alle normative nazionali e dell'Unione europea;
- q) definisce la proposta al Ministero della salute del programma nazionale di emovigilanza e ne cura l'attuazione;
- r) esegue i controlli sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue relativamente alla qualità, alla sicurezza, alla efficacia ed alla ap-

plicabilità delle procedure esistenti in materia, e formula proposte di periodico aggiornamento della regolamentazione in relazione allo sviluppo delle nuove tecnologie;

- s) cura il registro sangue per quanto attiene agli aspetti tecnico-organizzativi;
- t) promuove programmi di formazione per l'esercizio dell'attività di vigilanza, controllo e accreditamento delle strutture trasfusionali, di competenza delle Regioni e Province autonome;
- *u)* promuove ed organizza il controllo di qualità esterna riguardante le procedure e le metodiche diagnostiche in campo trasfusionale, anche mediante l'utilizzo di strutture esterne;
- *v)* provvede alle ispezioni ed ai controlli sulle aziende produttrici di emoderivati e sui loro centri plasmaferes produttiva, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome;
- z) promuove la ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo tecnologico;
 - x) promuove la donazione di sangue e la ricerca ad essa connessa.
- 5. Il Centro Nazionale sangue per gli aspetti relativi alle tecniche ed indagini di laboratorio si avvale delle strutture dell'Istituto superiore di sanità.
- 6. Al Centro Nazionale sangue è assegnato un contributo annuo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, compresa la promozione di attività di ricerca a livello nazionale. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni».

13.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis. (Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale) – I. È istituita la consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di seguito denominata «Consulta». La Consulta è composta dai responsabili delle strutture di coordinamento e compensazione intraregionali ed interregionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), da 4 rappresentanti delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue più rappresentative a livello nazionale, da 2 rappresentanti delle Associazioni pazienti emopatici e politrasfusi, da quattro rappresentanti delle Società scientifiche del settore. Alle riunioni della Consulta partecipa il Comitato direttivo del Centro Nazionale sangue

2. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Ministro della salute per la durata di due anni, rinnovabili alla scadenza. Ad

essi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei compensi, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e della legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni per quanto riguarda il trattamento economico di missione e di trasferimento.

3. La Consulta svolge funzioni consultive a favore del Centro Nazionale sangue sulle materie di cui ai commi precedenti».

Art. 15.

15.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

15.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «del Centro Nazionale sangue».

Art. 16.

16.1

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: «la Commissione di cui all'articolo 11» con le parole: «il Centro Nazionale sangue di cui all'articolo 13».

Art. 19.

19.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali e L'Istituto superiore di sanità» con le parole: «e il Centro Nazionale sangue».

Art. 21.

21.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

Art. 22.

22.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'Agenzia per i Servizi sanitari regionali» con le parole: «dal Centro Nazionale sangue».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

214^a Seduta

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene l'assessore regionale ai lavori pubblici, difesa del suolo e risorse naturali della regione Puglia, dottor Felice Amodio, accompagnato dal responsabile provinciale del settore lavori pubblici dell'ufficio del Genio civile di Foggia, ingegner Vincenzo Tropea, e dal signor Luigi De Luca, geometra dell'ufficio del Genio civile di Foggia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno e che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico di alcune regioni del Mezzogiorno e sui danni provocati dagli eventi meteorologici del gennaio 2003: audizione dell'assessore regionale ai lavori pubblici, difesa del suolo e risorse naturali e di rappresentanti dell'ufficio del Genio civile di Foggia

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

L'assessore AMODIO, intervenendo in rappresentanza del Presidente della regione Puglia, fa presente innanzitutto come, dopo due anni di severa siccità, la sua regione sia stata colpita da fenomeni meteorici assai intensi fra i mesi di agosto 2002 e marzo 2003.

Nel consegnare alla Presidenza una sintetica relazione sulle cause che determinano la vulnerabilità del suolo nelle aree subappenniniche e di pianura della provincia di Foggia, redatta dall'ufficio del Genio civile di quella provincia, si sofferma sul tipo di formazione geologica del Subappennino Dauno, compreso tra gli abitati di Casanuovo Monterotaro-Carlantino e Rocchetta S. Antonio-Monteleone di P., area soggetta a fenomeni di intensa erosione superficiale diffusa e di erosione lineare lungo i corsi d'acqua montani.

Con riferimento alle cause dei movimenti franosi, va indicato in primo luogo lo scorrimento delle acque, che avviene su pendii composti da materiali incoerenti, a cui si aggiunge l'assenza di un'adeguata opera di prevenzione sul territorio. Vanno segnalati al riguardo la mancanza di una rete idraulica naturale, la disregolazione urbanistica, l'incontrollato disboscamento, nonché la diffusione di sistemi meccanizzati di coltivazione che non tengono conto l'esigenza di salvaguardare i bordi degli appezzamenti ed i pendii. È particolarmente significativo il fatto che la trasformazione di molti pascoli in terreni coltivati abbia purtroppo privato il territorio dei suoi tradizionali meccanismi di autodifesa.

Molti comuni della Puglia sono caratterizzati da un'economia prettamente agricola e dalla presenza di colture intensive, il che ha fatto si che la maggior parte degli interventi disposti siano stati mirati a risolvere più che altro i problemi maggiormente urgenti. In ogni caso, la regione, in questi anni, ha utilizzato tutti gli strumenti normativi disponibili, ed ha al fine provveduto ad istituire l'Autorità di bacino, che inizierà effettivamente ad operare nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda le risorse stanziate, agli interventi conseguenti agli eventi meteorici del gennaio 2003 sono stati destinati circa 14 milioni di euro, mentre 6 milioni di euro sono stati previsti per gli interventi nel comune di Apicena. In ogni caso, la situazione idrogeologica della provincia di Foggia necessita della massima attenzione, anche per via dei gravi rischi che corre la popolazione civile in caso di eventi franosi. Per tale provincia sono stati stanziati negli anni scorsi circa 200 miliardi di vecchie lire, ma ad avviso del Genio civile della provincia, per risanare il territorio, occorrerebbero ben 700 milioni di euro.

Il presidente NOVI, dopo aver osservato come la situazione del Subappennino Dauno sia dovuta – come ha sottolineato l'assessore Amodio – a svariate cause, specie di origine antropica, come il ricorso ai sistemi di coltivazione meccanizzati che non tengono conto delle caratteristiche dei terreni, o come pure la trasformazione di aree già destinate a pascolo in terreni coltivati, chiede all'Assessore regionale ai lavori pubblici ed alla difesa del suolo della regione Puglia se non ritenga opportuno prendere spunto dalle esperienze maturare in Inghilterra ed in Irlanda, grazie anche

a finanziamenti comunitari, ove agli agricoltori locali è stato conferito il compito di curare e proteggere l'ambiente, effettuando direttamente i necessari interventi.

Il senatore MORRA, nella sua qualità di esponente politico della regione Puglia, sottolinea come negli scorsi decenni si sia purtroppo registrata nella sua regione una certa disattenzione per quanto riguarda le opere di prevenzione. È pertanto necessario che la regione e tutte le autorità pubbliche si impegnino da ora in poi per prevenire i danni che l'uomo è purtroppo in grado di arrecare all'ecosistema.

Chiede infine all'assessore Amodio chiarimenti in ordine al funzionamento dell'Autorità di bacino.

L'assessore AMODIO fa presente al senatore Morra che la vigente normativa sulle autorità di bacino andrebbe rivista, specie per quanto riguarda il funzionamento degli organi.

Il senatore SCOTTI, nel far riferimento alla positiva esperienza maturata in Valtellina, ove la realizzazione di appositi terrazzamenti nelle zone franose ha facilitato la salvaguardia del territorio, auspica che l'eventuale adozione dell'esperienza inglese ed irlandese cui ha fatto riferimento il presidente Novi non abbia a tradursi nella creazione di nuovi ammortizzatori sociali.

Il senatore ROLLANDIN, dopo aver richiamato l'attenzione sulla positiva esperienza maturata nelle regioni a statuto speciale, chiede all'assessore Amodio se nella regione Puglia vi siano una regolamentazione apposita ed una mappatura di riferimento per quanto riguarda in particolare la trasformazione delle aree agricole.

Il senatore ZAPPACOSTA, dopo aver ricordato che lo scorso fine settimana una delegazione della Commissione si è recata nel Molise, ove ha potuto prendere atto degli interventi di ripristino promossi dalla Fiat nella zona denominata Pantano, chiede all'assessore Amodio se la Puglia disponga di un servizio geologico regionale e se sussista o meno un programma volto a favorire il ripopolamento delle aree agricole maggiormente colpite dall'emigrazione.

L'assessore AMODIO fa presente al presidente Novi che, probabilmente, sarà necessario in futuro collaborare con le associazioni di categoria per poter effettuare i necessari interventi sul territorio, allo scopo di adottare una sorta di sistema maggiormente integrato per la cura e la salvaguardia dell'ecosistema. Al riguardo, occorre tener presente che negli ultimi tempi quello agricolo è diventato un sistema intensivo di tipo industriale, di talché il singolo agricoltore guarda tendenzialmente al proprio appezzamento come ad un mero strumento di produzione del reddito, preoccupandosi assai poco delle esigenze di salvaguardia dell'ecosistema. Basti pensare agli ostacoli che incontra il progetto di diffusione delle acque reflue per usi irrigui, progetto osteggiato proprio dagli agricoltori che temono di perdere importanti mercati esteri. Ciò è tanto più significativo in una regione, come la Puglia, ove il dialogo con il mondo agricolo – importantissimo nell'economia regionale – deve essere continuo.

Quanto al quesito sull'esistenza di apposite mappature di riferimento per quanto riguarda la trasformazione delle zone agricole, fa presente che sono stati già compiuti alcuni tentativi, ma che la stessa esistenza di contributi comunitari per le colture di cereali, facilita la trasformazione di terreni già adibiti a pascolo in territori coltivati.

Per ciò che concerne i quesiti del senatore Zappacosta, nella regione Puglia non vi è al momento un apposito servizio geologico, per il quale peraltro è *in itinere* un'apposita legge regionale; ad ogni modo, le autorità regionali hanno la massima considerazione per il ruolo dei geometri, tant'è che il Presidente del relativo ordine fa parte dell'Autorità di bacino.

L'ingegner TROPEA, dopo essersi soffermato brevemente sulle caratteristiche geologiche del Subappennino Dauno, fa presente come gli eventi meteorici del gennaio scorso siano stati assolutamente eccezionali, specie se si considera che la zona della Puglia colpita dalle precipitazioni era contraddistinta in passato da un'elevata siccità. Le vicende più recenti hanno evidenziato l'esigenza di provvedere alla sistemazione dei tronchi fluviali sia nelle zone montane che in quelle pianeggianti.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'assessore Amodio, l'ingegner Tropea ed il geometra De Luca per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani, mercoledì 14 maggio, alle ore 15,45, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE SPECIALE in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

13^a Seduta

Presidenza del Presidente BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,30.

Il presidente BUCCIERO riscontra che la Commissione non è in numero legale per iniziare i lavori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,35, riprende alle ore 20,55.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la mancanza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 21.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

49^a Seduta

Presidenza del Presidente Carlo VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1545-B) Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole).

Riferisce alla Commissione il presidente VIZZINI, evidenziando come l'A.S. 1545-B, tornato all'esame del Senato nel testo modificato dalla Camera dei deputati, presenti numerose modifiche rispetto a quello sul quale la Commissione unanime ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 ottobre 2002, relatore il senatore Ponzo. Occorre inoltre considerare che, dopo quella data, sono state apportate importanti modifiche anche dal Senato della Repubblica, prima in Commissione e, quindi, in Assemblea.

Il testo all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali merita che si riconfermi la valutazione ampiamente positiva già espressa, oltre all'auspicio di una rapida approvazione.

Esso si presenta – prosegue il PRESIDENTE – equilibrato, opportuno e urgente. Equilibrato perché propone soluzioni attente e duttili a questioni nuove e complesse, ispirate ai principi della cooperazione e della partecipazione; opportuno perché fornisce gli strumenti istituzionali, le procedure e le sedi, che consentiranno di dare concreta attuazione al novellato Titolo

V; urgente perché ad oggi sono passati quasi venti mesi da quando la riforma del Titolo V è entrata in vigore nell'ordinamento.

Alla Camera il disegno di legge è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione della quasi totalità dell'opposizione. Tuttavia il dibattito ha evidenziato – e ciò è stato anche chiaramente affermato in dichiarazione di voto, che l'astensione sarebbe potuta divenire voto favorevole, se vi fosse stato un contesto diverso. È emblematico il fatto che la parte finale del dibattito si sia per lo più concentrata non sul disegno di legge in esame – sul quale la valutazione è ed è stata largamente positiva – ma su qualcosa di diverso, ossia la nuova riforma costituzionale del Titolo V.

Questo argomento – che non ha ancora la forma di un disegno di legge presentato in Parlamento, ma di un atto interno al Governo attualmente posto al confronto con gli esecutivi regionali – non deve essere d'ostacolo alla definizione del disegno ordinario di attuazione che conserva comunque la sua validità, per almeno due importanti ragioni: mettere in cammino la riforma costituzionale vigente ed orientare quelle che si potrebbero attuare in futuro.

L'importanza di questo disegno di legge – prosegue il relatore, presidente VIZZINI – non viene infatti toccata dai temi oggetto della nuova riforma costituzionale, in quanto molte sue disposizioni rimarrebbero valide anche in diverso contesto costituzionale, come l'attribuzione di funzioni amministrative, i ricorsi, il potere sostitutivo; altresì svolge in gran parte una funzione di indirizzo, perché capace di precostituire soluzioni atte ad influenzare positivamente un futuro processo, come nel caso del potere estero delle Regioni, nonché delle questioni di intreccio delle competenze, su cui svolge un ruolo essenziale la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Minimo comune denominatore del disegno di legge di attuazione – evidenzia il relatore – è un metodo di cooperazione e partecipazione, che si sostanzia nella considerazione di tutte le nuove componenti della Repubblica, secondo l'innovativa formula dell'articolo 114 della Costituzione, ossia Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Molte delle soluzioni proposte sono infatti soluzioni di tipo procedurale, che prevedono la consultazione degli organismi rappresentativi degli enti coinvolti, il confronto trasparente delle posizioni ed infine una decisione responsabile. Questo – in particolare – è lo schema dell'articolo 1 che determina, sulla base di questi principi, un complesso procedimento di delega.

Nel disegno di legge all'esame – sottolinea il relatore – sono disciplinati sia il caso del dissenso – i ricorsi sono trattati nell'articolo 9 – sia il caso di inerzia – essendo il potere sostitutivo trattato nell'articolo 8.

Anche gli articoli 5 e 6 sono un chiaro esempio di come il disegno di legge sia ispirato ai principi della leale collaborazione e della cooperazione. In una materia delicata e complessa, con prospettive allo stato non prevedibili, come l'attività internazionale e comunitaria delle Regioni, il testo all'esame di questa Commissione prevede un apprezzabile ed equi-

librato quadro di informazione reciproca, di sinergia, di compartecipazione.

Soluzioni procedurali attente e ponderate sono anche previste dall'articolo 7 sul conferimento delle funzioni amministrative (questa parte è immutata rispetto al testo approvato dal Senato) e sul conseguente trasferimento di risorse. Anche in questo caso si delinea un articolato procedimento di consultazioni posto al centro di un quadro di compatibilità, con una soluzione equilibrata tra le due ipotesi che si erano fronteggiate (la via dei disegni di legge e quella dei decreti amministrativi), rese coerenti con le avviate iniziative in tema di attuazione del federalismo fiscale.

L'esame a ritroso dagli ultimi articoli, consente – prosegue il presidente VIZZINI – di dedicare attenzione particolare agli articoli da 1 a 4, che assumono un rilievo particolare, anche per il ruolo e le funzioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli articoli contengono infatti alcune deleghe che ben possono dirsi fondamentali, non solo per la circostanza nominalistica in virtù della quale esse sono dedicate alla individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali ed alla ricognizione dei principi fondamentali per le leggi regionali.

La prima delega riguarda gli enti locali ed è contenuta nell'articolo 2, interamente inserito durante l'esame alla Camera dei deputati, al quale è ricollegabile l'articolo 4 che – pur senza contenere deleghe – disciplina una materia certamente connessa al tema, come quella del potere normativo e statutario di essi. Comuni, Province e Città metropolitane sono l'oggetto della delega conferita al Governo in riferimento alle questione cruciale dell'identificazione delle «funzioni fondamentali» appartenenti, com'è noto, alla competenza esclusiva dello Stato.

Va osservato, a questo proposito, che in questa disciplina non si prevede, sugli schemi dei decreti legislativi delegati, uno specifico parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche se esso potrebbe essere considerato incluso dalla formula tipica delle «competenti Commissioni parlamentari».

La seconda delega di rilievo è quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, insieme al quale può essere richiamato l'articolo 3 che ne contiene un'altra in qualche modo complementare. Si tratta infatti, nel primo caso, della delega per la ricognizione dei principi fondamentali e, nel secondo caso, della delega sulle eventuali norme di dettaglio.

Sia nell'ipotesi prevista dall'articolo 1 sia nell'ipotesi prevista dall'articolo 3, si prevede un parere di questa Commissione. Nel primo caso, il parere è di particolare rilievo, non solo perché si tratta di parere definitivo, espresso dopo un'articolata procedura, ma perché esso ha delle conseguenze di particolare rilievo giuridico sul testo che poi il Governo dovrà definitivamente approvare.

Il coinvolgimento della Commissione parlamentare per le questioni regionali, introdotto durante l'esame dell'Assemblea del Senato, non solo è stato confermato, ma è stato ulteriormente rafforzato dalla Camera dei deputati, dove si è resa la Commissione (per essa, il Presidente) desti-

nataria delle comunicazioni del Governo in dissenso e si è previsto un sia pur diverso parere anche per la delega di cui all'articolo 3.

Tra l'altro, con l'inserimento del comma 5 dell'articolo 1, già approvato in identico testo, la Commissione parlamentare per le questioni regionali acquista un ruolo incisivo anche in materia di competenze esclusive statali, per la parte che inevitabilmente incide anche su quelle regionali.

Si tratta – rileva il presidente VIZZINI – di interventi normativi di grande rilievo cui questa Commissione dovrà contribuire con tutta l'attenzione e la ponderazione dovute al caso, essendo gli emanandi decreti delegati destinati a costituire vincolo all'esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie concorrenti, ma anche orientamento all'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni, come prevede il comma 4 dell'articolo 1.

Non si può non esprimere l'auspicio che questo delicato ed importante lavoro possa essere compiuto nella composizione integrata della Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'articolo 11 della stessa legge costituzionale che con questo testo si intende attuare, senza che ciò ovviamente importi le conseguenze procedurali ivi previste per altre fattispecie.

Oltre all'iniziativa di riforma del Titolo V – prosegue il relatore – anche alcune disposizioni di questo stesso disegno di legge, hanno acceso il dibattito alla Camera. Così è stato per l'articolo 10, che introduce la funzione di rappresentante dello Stato per i rapporti con le Autonomie territoriali, in particolare per quanto riguarda il comma 6, che disciplina le analoghe funzioni in riferimento alle Province autonome, e il comma 5 riferito invece alle Regioni a statuto speciale.

La soluzione infine adottata ha convinto molti, ma non tutti. Al riguardo, va ricordata la garanzia della doppia clausola di salvaguardia, quella specifica, contenuta nello stesso comma 6 dell'articolo 10, e quella generale contenuta nell'articolo 11: anche in questo caso l'articolato permetterà che possa prevalere un metodo, come più volte detto, collaborativo e di partecipazione che è indicato, in questo particolare caso, nelle norme di attuazione rimesse alle Commissioni paritetiche previste dagli statuti speciali.

La pur veloce analisi condotta testimonia ampiamente la validità dell'approccio normativo – intessuto dell'esigenza della partecipazione e del metodo collaborativo – di questo disegno di legge che non solo riveste piena validità, ma la conserverà anche in eventuali futuri scenari istituzionali.

Avviandosi alla conclusione, il presidente VIZZINI sottolinea come, dal federalismo del Canada a quello dei paesi d'Europa, tutta l'esperienza comparatistica e la nostra prima giurisprudenza costituzionale sulle stesse competenze esclusive – ma forse, ancora di più, il buon senso – confermano che non è semplicemente possibile eliminare le aree di contatto e quindi di inevitabile sovrapposizione fra competenze statali e competenze regionali, rendendosi quindi necessario predisporre sedi e procedure di confronto e discussione tra le dimensioni territoriali coinvolte. In futuro

il Parlamento, autoriformandosi, potrà individuare le soluzioni più consone alle caratteristiche del Paese. La Commissione parlamentare per le questioni regionali è, oggi, la sede prevista dalla legge costituzionale in vigore e il disegno di legge che ne dà attuazione ne conferma il ruolo, con lungimiranza istituzionale.

Ciò premesso, il relatore propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore VITALI preannuncia il voto favorevole del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – l'Ulivo sul disegno di legge che rappresenta un significativo passo avanti in direzione della realizzazione della riforma federalista di cui il Paese ha urgente bisogno. Stigmatizza, nel contempo, le scelte del Governo che, non soltanto rende con ritardo possibile l'attuazione della riforma costituzionale del 2001, ma, in modo anomalo, procede sostenendo disegni di legge costituzionali di nuova riforma del titolo V, prima ancora che sia conclusa la fase attuativa della riforma precedente.

L'onorevole ZELLER preannuncia la propria astensione sullo schema di parere in esame rilevando come – secondo quanto emerso, in particolare, nel dibattito in seconda lettura alla Camera – la maggioranza sostiene scelte politiche riduttive in ordine a più punti qualificanti del ruolo delle sedi istituzionali decentrate come, ad esempio, in materia di attività internazionale delle Regioni e di esercizio del potere sostitutivo volte a limitare il ruolo politico e decisionale delle stesse.

Ritiene che, pur in presenza di soluzioni che giudica assai criticamente, non sia possibile andare oltre l'astensione, anche tenendo conto dello sforzo volto ad estendere l'ambito delle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali ed a valorizzarne la funzione.

Il senatore ZORZOLI condivide la relazione svolta dal presidente Vizzini e preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere proposto.

L'onorevole NUVOLI, a nome del gruppo parlamentare Forza Italia, esprime apprezzamento per le argomentazioni contenute nella relazione del presidente Vizzini e preannuncia un voto favorevole.

L'onorevole FISTAROL, a nome del gruppo parlamentare Margherita, DL-L'Ulivo, preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere proposto dal presidente Vizzini. A quasi due anni dall'approvazione della legge 18 ottobre 2001, n. 3, va apprezzato lo sforzo di rendere possibile l'attuazione delle norme costituzionali menzionate.

Rileva tuttavia con preoccupazione il quadro di generale incertezza e confusione che connota l'esercizio dei poteri istituzionali nell'attuale fase e rileva, nel contempo, alcune perplessità in ordine al merito delle soluzioni attuative proposte nel testo del disegno di legge in titolo, approvato

dalla Camera dei deputati. L'iniziativa rappresenta tuttavia un passo avanti verso l'attuazione della riforma federalista e deve essere sollecitamente approvata.

Il presidente VIZZINI, relatore alla Commissione, riassunti i termini del dibattito, sottolinea l'importanza – al di là delle nuove riforme del titolo V della Costituzione, alcune delle quali non hanno a tutt'oggi iniziato l'iter parlamentare previsto – di accelerare e concludere la fase dell'adeguamento, sul piano ordinamentale, alla legge costituzionale del 2001.

In vista delle prossime scadenze e della legge finanziaria 2004, sottolinea l'importanza che il Governo proponga una normativa concernente la gestione delle risorse dello Stato e delle sedi istituzionali decentrate, secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.

Posto ai voti, il parere illustrato dal relatore risulta approvato con l'astensione dell'onorevole ZELLER.

(A.S. 2213) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca

(Parere alla 7ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole).

Il presidente VIZZINI, nel riferire alla Commissione sull'Atto Senato 2213, fa presente come negli ultimi sei anni si sia registrato un notevole incremento degli interventi legislativi volti a valorizzare i beni e le attività culturali nonché lo sport, le università e la ricerca scientifica. Il disegno di legge in titolo ricalca lo schema di un provvedimento approvato nella scorsa legislatura, la legge 23 febbraio 2001, n. 29, che dispose l'autorizzazione di spesa relativa ai beni culturali e che rappresenta un modello sperimentato positivamente nel recente passato anche nella fase attuativa.

Per quanto concerne il profilo di stretta competenza della Commissione, prosegue il relatore VIZZINI, va sottolineata la nuova soluzione adottata all'articolo 3 della costituzione di una società per azioni per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo il cui capitale sociale viene sottoscritto, nel momento genetico, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Esso, precisa il relatore, è fissato in otto milioni di euro e le relative azioni sono inalienabili.

Il provvedimento prevede altresì che al capitale sociale potranno partecipare le Regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici, imprese e privati tramite acquisto di azioni di nuova emissione per un importo non superiore al 45 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato nella misura sopraindicata. Tale società – la cui denominazione sarà ARCUS società per azioni – è sottoposta al controllo sulla gestione finanziaria da parte della Corte dei conti.

Conclude il relatore, presidente VIZZINI, sottolineando come la soluzione del coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali appaia in linea

con la normativa costituzionale vigente e valorizzi, altresì, l'apporto propositivo, ideativo e gestionale delle sedi istituzionali decentrate.

Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, la proposta del relatore risulta accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI, a nome del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, propone che, all'ordine del giorno della Commissione, venga inserito il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, A.S. 2175, affinché possa essere espresso, in tempi brevi, il parere all'8ª Commissione permanente del Senato.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

88^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,09.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica di aver messo a disposizione dei componenti della Commissione, nonché dei Consiglieri di amministrazione e del Direttore Generale della RAI, una raccolta di documenti e corrispondenza inerenti al rispetto dell'indirizzo approvato dalla Commissione l'11 marzo 2003 in materia di attuazione del pluralismo nelle trasmissioni radiotelevisive del servizio pubblico.

Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 6 maggio 2003.

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che nella seduta precedente la presidente del Consiglio di amministrazione, dottoressa Annunziata, e il

direttore generale della RAI, dottor Cattaneo, avevano svolto delle relazioni introduttive.

Si apre il dibattito.

Il deputato CARRA osserva che nella relazione della presidente Annunziata si è per la prima volta preso atto della grave crisi di ascolti di cui stanno soffrendo le reti del servizio pubblico, cui consegue una preoccupante riduzione degli introiti pubblicitari, e che era stata invece sistematicamente negata nelle audizioni svolte davanti a questa Commissione dal direttore generale Saccà.

Egli chiede quindi alla dottoressa Annunziata e al dottor Cattaneo di conoscere quali siano le strategie attraverso le quali la RAI intende operare un recupero di pubblico e di inserzionisti, e in particolare se si intenda perseguire una strategia nei confronti della concorrenza più aggressiva di quanto non sia avvenuto nell'ultimo anno.

Egli si sofferma poi su una questione sollevata dall'intervento della dottoressa Annunziata laddove si afferma che è necessario abbandonare un modello di RAI in cui ciascuna delle tre reti si caratterizza in senso generalista; occorre che i responsabili dell'azienda chiariscano in quale senso intendono cambiare tale modello, dal momento che se ciò significa la caratterizzazione di una rete in senso più marcatamente giornalistico, è bene tener presente che già oggi le dieci testate esistenti in RAI e il gran numero di giornalisti che vi lavora sono percepiti dal pubblico come eccessivi.

Il deputato Carra si sofferma quindi sulla situazione della radio, la cui crisi di ascolti appare particolarmente pronunciata.

L'oratore osserva infine di non condividere la decisione della dottoressa Annunziata di polemizzare pubblicamente con il Presidente del Consiglio in relazione agli interventi di quest'ultimo sulla RAI, dal momento che ella dovrebbe, certamente con ben altra incisività, tutelare la libertà dell'azienda soprattutto esercitando le sue funzioni e le sue responsabilità di Presidente in modo da evitare che al suo interno avvengano episodi che ledono il pluralismo e la libertà di manifestazione del pensiero.

Il deputato GIULIETTI chiede alla presidente Annunziata come ella intenda interpretare il ruolo che le è stato attribuito di presidente di garanzia a fronte dell'interferenza palese e continua del Presidente del Consiglio.

Egli ricorda di non aver a suo tempo condiviso l'idea di una «presidenza di garanzia» che sembrava dare per scontata l'impossibilità di una riconsiderazione dei rapporti tra politica e servizio pubblico.

Gli eventi di questi giorni, e in particolare la rivendicazione da parte del Presidente del Consiglio di una sorta di diritto di decidere degli organigrammi della RAI, pongono però con forza il problema di una dirigenza che sia in grado di garantire l'indipendenza dell'azienda.

Alla luce in particolare poi delle ispezioni al TG3 è lecito chiedere alla presidente Annunziata se ella condivida una idea di via disciplinare al giornalismo, e se da ciò discende che ci si debbano attendere sanzioni, ad esempio, anche nei confronti di Socci o di Vespa che nelle ultime settimane hanno platealmente violato le regole basilari del pluralismo e gli indirizzi stessi di questa Commissione.

Il deputato Giulietti ritiene che questi problemi impongano una riflessione sulla libertà di informazione e sul servizio pubblico, che rifiuti qualsiasi idea di gestione disciplinare e autoritaria del giornalismo radiotelevisivo e degli stessi errori che questo può commettere, ma che miri invece a salvaguardare all'interno del servizio pubblico la pluralità delle voci e delle culture evitando quindi atteggiamenti censori che si rivelano poi dei veri e propri errori anche sul piano industriale e della ricerca dell'*audience* e della risposta del pubblico, come è avvenuto ad esempio con l'allontanamento di Biagi e Santoro.

L'oratore sollecita quindi l'attenzione del Consiglio di amministrazione della RAI e dei colleghi della Commissione sulle mortificanti valutazioni circa lo stato della libertà di informazione e di manifestazione di pensiero nel nostro Paese che provengono da diversi osservatori internazionali indipendenti, come «Reporters sans frontieres».

Il deputato GIORDANO ricorda che nella relazione della presidente Annunziata, pronunciata davanti a questa Commissione solo una settimana fa, uno dei temi centrali era stato quello della necessità di una RAI plurale e aperta al dibattito: nel breve giro di una settimana si è assistito all'ispezione nei confronti dei giornalisti del TG3, alla trasmissione di Socci sul processo SME – trasmissione nella quale dopo un'intervista al Presidente del Consiglio priva di qualsiasi spunto critico della durata di 50 minuti, seguiva un dibattito in cui chi contestava le affermazioni di Silvio Berlusconi ha avuto a disposizione 18 minuti, contro 21 di coloro che le sostenevano – fino al procedimento disciplinare nei confronti di Santoro per una trasmissione sulla cui legittimità la RAI aveva dato amplissime assicurazioni a lui stesso e ad altri parlamentari.

C'è da chiedersi se la RAI non parli con due voci e quali possibilità e volontà abbia la Presidente di far rispettare i principi richiamati nella sua relazione.

Il deputato Giordano si sofferma quindi sulla relazione del direttore generale Cattaneo, osservando come da esse sembri emergere una strategia aziendale piuttosto preoccupante. La relazione sembra infatti concentrata su obiettivi limitati di recupero di quote di mercato comunque perseguite; non si deve invece dimenticare che il servizio pubblico deve porsi anche obiettivi di redditività a lungo termine.

Si tratta di un errore di prospettiva che, in altro ambito, sembra ricalcare quello di chi risolve il problema del pluralismo nel servizio pubblico guardando solo alla contingenza politica e ai rapporti tra i partiti – e in particolare ad un bilanciamento nel quadro del sistema, peraltro costituzionalmente discutibile, dell'alternanza di maggioranze – senza comprendere che il vero pluralismo del servizio pubblico e della sua informazione consiste nel consentire alle diverse culture del paese di esprimersi, e nel consentire il confronto, indipendentemente dagli schieramenti partitici, fra le diverse opzioni sui grandi problemi della nostra società di volta in volta in discussione: in proposito l'ampiezza, la completezza e la libertà del dibattito sui *referendum* costituirà un'importante banco di prova per il servizio pubblico in materia di pluralismo.

Il deputato MERLO si sofferma in primo luogo sulla questione sollevata nella relazione della presidente Annunziata del cosiddetto pluralismo territoriale, e sul suo rapporto con il trasferimento di RAIDUE a Milano.

Questa operazione, contrabbandata come manifestazione di una nuova filosofia federalista e di decentramento del servizio pubblico, per il modo e le forme con cui si è realizzata appare null'altro che un compenso pagato alla Lega Nord per la sua partecipazione al Governo e come una manifestazione, sottolineata dagli stessi atteggiamenti con cui è stata accolta dalla parte politica beneficiaria, e come una sorta di «secessionismo televisivo».

È evidente la totale mancanza dietro questa operazione, così come dietro quella parimenti clientelare del ventilato trasferimento a Bari di attività facenti capo al centro di produzione di Napoli, di qualsiasi prospettiva industriale, che implicherebbe al contrario la difesa e il potenziamento dei due storici centri di produzione, quali Napoli e Torino, nei quali si raccolgono le principali risorse umane e tecnologiche del settore.

In proposito egli osserva come l'ex direttore generale Saccà abbia più volte fornito a questa Commissione dati privi di qualunque verosimi-glianza, affermando ad esempio che l'attività del centro di produzione di Torino sia vicina al livello di saturazione, quando invece vi si produce ormai unicamente il programma-contenitore «La Melevisione». C'è da temere che questa politica di dequalificazione produttiva non sia che una tappa di un processo il cui obiettivo finale è la svendita del servizio pubblico a ben individuati gruppi privati.

Il senatore PESSINA ritiene in primo luogo alquanto pretestuose le polemiche che sono state sollevate sul carattere o meno di garanzia della presidenza della RAI in ragione di diverse appartenenze culturali della Presidente e del Consiglio di amministrazione.

In realtà la prima garanzia del pluralismo risiede nella serietà professionale degli operatori, ne sia testimonianza ad esempio il fatto che la copertura offerta dalla RAI al conflitto in Iraq, il cui elevato livello è stato riconosciuto anche all'estero, non è stata in alcun modo condizionata dal fatto che fosse stata nominata alla presidenza della RAI l'autrice di uno dei più conosciuti e incisivi libri contro questa guerra.

Purtroppo non sempre la RAI ha dato mostra di un simile equilibrio ed il servizio pubblico è stato a volte usato, come ha fatto di recente il TG3, come un maglio per aggressioni politiche e personali ingiustificate e faziose.

È giunto il momento, a suo parere, di collaborare tutti ad un abbassamento dei toni della polemica che consenta di rilanciare l'immagine della RAI – come, gliene va dato atto, aveva già cominciato a fare il direttore generale Saccà – costruendo un servizio pubblico nel quale il pluralismo non sia la somma di opposte faziosità.

L'oratore si sofferma quindi sul trasferimento di RAIDUE a Milano, che rappresenta una opportunità per superare un'immagine romanocentrica della RAI, certamente non in grado di dare conto della complessa realtà culturale e sociale del nostro paese, e che deve però essere accompagnato da un rilancio di tutti i centri di produzione.

Il senatore Pessina chiede infine ai responsabili della RAI se sia a loro parere deontologicamente corretto il servizio realizzato da Michele Santoro sulla manifestazione di Rifondazione Comunista in favore del *referendum* sull'articolo 18: una risposta a questa domanda assume particolare importanza anche in prospettiva, laddove si pensi che il 2004 sarà un anno caratterizzato da importanti campagne elettorali.

Il deputato GENTILONI SILVERI si sofferma in primo luogo sui diversi e complessi aspetti della crisi che investe, come è stato riconosciuto dalla dottoressa Annunziata, tutti gli aspetti dell'attività della RAI: vi è una crisi di pluralismo, che si è manifestata in particolare negli eventi di quest'ultima settimana, vi è una crisi nella missione delle reti ben descritta dalla Presidente, vi è infine una crisi degli ascolti che a sua volta aggrava la crisi degli introiti pubblicitari.

È evidente come il contemporaneo presentarsi di tutti questi elementi di difficoltà rischia, così come è avvenuto nel caso della FIAT, di determinare alla fine una vera e propria crisi di marchio e di immagine che rappresenterebbe la fine del servizio pubblico.

Una analisi di questa difficile situazione non può prescindere dall'osservazione che, mentre è tutto sommato abbastanza agevole la strada di ridurre le spese e razionalizzare i costi, ben più difficile è trovare strade per recuperare l'interesse del pubblico e le quote di mercato. Lo dimostra, e ciò è detto non a demerito del Direttore Generale ma a dimostrazione delle oggettive difficoltà, il fatto che il dottor Cattaneo nella sua relazione della scorsa settimana aveva indicato il programma «Viva Las Vegas» come un esempio della strategia di intervenire sui *format* in corso di programmazione per correggerne gli errori e recuperare pubblico: ebbene, quattro giorni dopo le dichiarazioni del dottor Cattaneo, il programma perdeva circa 700 mila spettatori finendo per la prima volta sotto i quattro milioni *audience*.

Il deputato Gentiloni Silveri pone quindi sette domande puntuali.

In primo luogo egli chiede di sapere se sia vero che l'intervista al Presidente del Consiglio trasmessa da «Excalibur» sia stata montata fuori dagli studi della RAI e da personale non appartenente alla RAI e, nel caso, perché ciò sia avvenuto.

In secondo luogo egli chiede, in particolare alla presidente Annunziata, che cosa si intenda fare per migliorare la programmazione della ra-

dio, soprattutto dal punto di vista del pluralismo delle presenze che appare ancor più squilibrato che in televisione.

L'oratore chiede quindi al Direttore Generale di sapere quali siano le determinazioni dell'azienda circa il reintegro di Michele Santoro.

Egli chiede altresì sempre al Direttore Generale per quale motivo non abbia ritenuto, in qualità di responsabile dell'azienda, di dover rispondere alle gravi accuse di faziosità rivolte al TG3, che di questa azienda fa parte, dal Presidente del Consiglio.

Sempre rivolgendosi al Direttore Generale, il deputato Gentiloni Silveri chiede informazioni puntuali sul margine operativo lordo della RAI.

Infine egli chiede di conoscere quali determinazioni siano state raggiunte in merito alla revoca o meno della direttiva sui corrispondenti esteri emanata dalla precedente gestione della RAI e, infine, quale sia l'opinione del direttore generale Cattaneo sul ruolo e la funzione di «presidente di garanzia» che è stata esplicitamente attribuita alla presidente Annunziata da parte degli stessi Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Il deputato LANDOLFI condivide in primo luogo molte delle osservazioni contenute nella relazione della presidente Annunziata.

In particolare egli ritiene corretta l'analisi che fa risalire al 1999 l'inizio della perdita di *audience* e di mercato della RAI, anche se poi la dottoressa Annunziata, con un salto logico a suo parere eccessivo, assegna una importante funzione causale nell'aggravamento di questa crisi all'assunzione della Presidenza del Consiglio da parte del proprietario dell'azienda concorrente.

Il deputato Landolfi esprime poi il suo dissenso per il rilievo che è stato attribuito negli interventi precedenti al ruolo di garanzia che rivestirebbe la presidente Annunziata in quanto esponente di una area culturale di sinistra.

In realtà tutto il Consiglio di amministrazione deve essere visto come un organo di garanzia, che deve essere intesa però come garanzia dei cittadini intenti, e non certo dei partiti politici o di determinati giornalisti ai quali non si comprende perché debba essere riconosciuto una sorta di diritto all'inamovibilità.

Non è accettabile ad esempio la pretesa di Michele Santoro di scegliersi il programma e la fascia oraria, facendo passare per un'epurazione quella che è una libera scelta editoriale; in realtà egli non ricorda di aver sentito simili proteste quando in passato vi sono state ben altre epurazioni, come quella che colpì Gustavo Selva, unica voce libera e anticonformista della RAI degli anni '70.

Né è accettabile il tentativo di porre veti a trasferimenti di corrispondenti esteri che, è bene ricordarlo, sono nominati nelle loro sedi con un mandato triennale.

L'oratore chiede quindi, in particolare al Direttore Generale, quali iniziative si intendano perseguire per garantire un sempre più reale pluralismo culturale nell'azienda, e in particolare se sia stata valutata la possibilità, suggerita dall'atto di indirizzo approvato dalla Commissione, di stu-

diare un modello di doppio conduttore per le trasmissioni di approfondimento informativo.

Il deputato Landolfi si sofferma quindi sul problema del trasferimento di RAIDUE a Milano, che ha visto una netta presa di posizione della sua parte politica contro il precedente Consiglio di amministrazione.

Egli ribadisce che Alleanza Nazionale non era contraria all'operazione in sé, ma al suo totale sganciamento da qualsiasi progetto di rilancio e valorizzazione dei quattro centri di produzione.

Egli chiede quindi se il Consiglio di amministrazione ritenga di dover ridiscutere i termini di quella delibera.

Ritiene comunque apprezzabile il fatto che si sia deciso di non dare spazio sulla televisione ad una discutibile festa per il trasferimento di RAIDUE a Milano che non avrebbe certo giovato alla promozione dell'immagine di una grande capitale culturale quale è il capoluogo lombardo.

Il deputato PECORARO SCANIO si sofferma in primo luogo su quanto affermato dal deputato Landolfi circa il fatto che l'intero Consiglio di amministrazione ha natura di organo di garanzia. Egli ritiene che tale opinione debba essere condivisa, tuttavia è stato proprio il centro-destra a presentare la nomina dell'attuale Consiglio di amministrazione come una soluzione di garanzia dell'indipendenza della RAI dalla maggioranza e dal Governo basata sulla cosiddetta formula «quattro più uno».

È proprio per questo che la capacità del Consiglio di amministrazione di esercitare questo ruolo di garanzia assume un significato particolare di fronte alle continue esternazioni ed invasioni di campo da parte del Presidente del Consiglio.

Non è infatti possibile che il Consiglio di amministrazione da una parte e quelle stesse componenti della maggioranza che più si mostrano disponibili al dialogo e al rispetto delle regole dall'altra rimangano indifferenti al fatto che il presidente Berlusconi in occasione dell'assemblea dei quadri di Forza Italia abbia pubblicamente rivendicato a suo merito le nomine dei direttori di rete e di testata.

Si tratta in sostanza di una replica di quanto avvenuto con Enzo Biagi e Michele Santoro.

Va infatti chiarito che se quello di Biagi e Santoro è diventato un caso nazionale sul quale la Commissione ha discusso per più di un anno, non è stato perché l'opposizione ha preteso che a questi due giornalisti fosse riconosciuta una sorta di inamovibilità, ma perché il Presidente del Consiglio, contravvenendo a tutte le regole di correttezza istituzionale, agli indirizzi della Corte Costituzionale e alle leggi vigenti, ne aveva chiesto l'allontanamento in una pubblica conferenza stampa.

Subito dopo quelle esternazioni i responsabili della RAI affermarono in questa Commissione che proprio il fatto che il Presidente del Consiglio ne avesse chiesto il siluramento rappresentava la miglior garanzia per Biagi e Santoro, dal momento che l'azienda non avrebbe potuto ammettere di essere neanche sospettata di acquiescenza nei confronti di un diktat

del Governo, e molti esponenti dell'opposizione furono rassicurati da quello che appariva un ragionamento ineccepibile.

Si è poi visto come è finita, ed è quindi lecito chiedersi, di fronte ai nuovi attacchi del Presidente del Consiglio, se l'opposizione debba ora prepararsi a difendere il Direttore del TG3 o magari il Direttore di RAITRE.

Il deputato Pecoraro Scanio si associa quindi alle considerazioni del deputato Merlo circa la progressiva marginalizzazione dei centri di produzione più importanti della RAI e rileva come il carattere strumentale e clientelare del trasferimento di RAIDUE a Milano sia platealmente dimostrato dal fatto che, contemporaneamente, si lascia languire in situazione difficilissima una redazione regionale importante come quella del capoluogo lombardo.

Il senatore BONATESTA rileva come la sinistra, in coerenza con quanto avviene fin dall'inizio della legislatura, abbia anche oggi utilizzato la Commissione come terreno per polemiche politiche pretestuose e infondate, ostacolando lo svolgimento della funzione della Commissione stessa, che è quella di tutelare il servizio pubblico e gli spettatori.

In questo modo si finisce per non vedere il vero problema, che è un problema di prodotto.

La crisi della RAI deriva in realtà dalla perdita di qualsiasi specificità del servizio pubblico, che ha indotto l'azienda ad inseguire modelli propri della televisione privata con un assoluto scadimento del prodotto e dei modelli culturali proposti ai cittadini.

A questa crisi, cominciata nel lungo periodo in cui la sinistra ha egemonizzato il servizio pubblico, non si può rispondere se non ricorrendo ad autori nuovi, dal momento che non è pensabile che chi ha la responsabilità storica di aver determinato lo scadimento del prodotto sia capace in futuro di fare di meglio.

Il senatore Bonatesta rivolge quindi due specifiche domande alla Presidente e al Direttore Generale concernenti la soluzione che essi pensano di dare all'annoso problema dei precari e il vergognoso comizio trasmesso dalla RAI in occasione del primo maggio. In proposito egli ritiene che in futuro, qualora si intendano trasmettere in diretta spettacoli che possono essere occasione di manifestazioni politiche, la trasmissione sia ricondotta sotto una individuabile responsabilità giornalistica.

Il senatore Bonatesta si sofferma infine sulla disposizione che autorizza la partecipazione di artisti quattordicenni al Festival di Sanremo, disposizione a suo parere del tutto illegittima trattandosi di minorenni che devono essere tutelati, così come sono tutelati dalla partecipazione a sedicenti trasmissioni giornalistiche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

Presidenza del Presidente Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza

Il Comitato procede all'audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, dottor Gianni Letta, il quale, dopo una breve introduzione, risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI, GIULIANO e MARINI e dai deputati CICCHITTO e GAMBA.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

41^a Seduta

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,10.

Audizione del Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore Vecchione accompagnato dal Procuratore aggiunto responsabile del coordinamento della DDA dottor Italo Ormanni e dai sostituiti procuratori della DDA di Roma dottor Adriano Iasillo e dottoressa Lucia Lotti, nonché dal sostituto procuratore della DNA dottor Luigi De Ficchy, sull'azione di contrasto alla criminalità organizzata nella Capitale, alle associazioni criminali di nazionalità straniera ivi operanti e ai fatti criminosi del litorale laziale

Il PRESIDENTE introduce l'audizione ringraziando gli auditi della disponibilità accordata.

Svolgono la propria relazione – in alcuni passaggi in seduta segreta – il Procuratore della Repubblica di Roma dottor Salvatore *VECCHIONE*, il Procuratore aggiunto dottor Italo *ORMANNI*, il sostituto procuratore dottor Luigi *DE FICCHY*, il dottor Adriano *IASILLO* e la dottoressa Lucia *LOTTI*.

Pongono domande e svolgono considerazioni – in alcuni passaggi in seduta segreta – i deputati LEONI, VENDOLA, MANCUSO, SINISI, i senatori PERUZZOTTI, NOVI, BRUTTI, CURTO, CALVI, NOCCO ed il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE fornisce precisazioni al senatore Nocco.

Il dottor VECCHIONE risponde ad alcune domande.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione alla prossima seduta, che avrà luogo martedì 27 maggio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 12,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

Presidenza del presidente Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame della Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2000-2001 (Seguito dell'esame e conclusione)

La Commissione prosegue nell'esame della proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2000 e 2001 degli enti e delle Casse sottoposti al controllo, iniziato il 7 maggio 2003.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, illustra la nuova proposta di relazione annuale (*vedi allegato n. 1*) che recepisce le osservazioni espresse da alcuni componenti della Commissione nella precedente seduta.

Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) svolge alcune considerazioni sulla proposta di relazione illustrata, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, fornisce alcuni chiarimenti e ulteriori precisazioni.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) esprime alcuni rilievi sulla proposta di relazione annuale illustrata dal presidente della Commissione. Preannuncia quindi la propria astensione.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente relatore*, fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione annuale.

La Commissione approva quindi la proposta di relazione annuale sui bilanci consuntivi 2000 e 2001 degli enti e delle Casse sottoposti al controllo (*vedi allegato n. 1*).

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, dopo un intervento sull'ordine dei lavori ricorda che sono pervenuti alla Commissione alcuni dati concernenti la gestione pensioni dell'INPDAI (*vedi allegato n. 2*) in conseguenza delle considerazioni conclusive concernenti quell'istituto approvate nella seduta del 15 aprile 2003.

La seduta termina alle ore 15.

Allegato 1

Esame dei bilanci consuntivi 2000 e 2001

PROPOSTA DI RELAZIONE ANNUALE SUI BILANCI CONSUNTIVI 2000-2001 DEGLI ENTI E DELLE CASSE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

1. Premessa

Concluso l'esame delle relazioni sui risultati di gestione degli Enti Previdenziali per il periodo 2000-2001, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul lavoro finora svolto dalla Commissione di controllo sugli enti gestori.

Si ricorda innanzitutto che nell'ambito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la Commissione ha proceduto, per ognuno degli Enti sottoposti al suo controllo, alla approvazione di considerazioni conclusive sui dati dei bilanci consuntivi relativi agli anni 2000 e 2001.

Tale attività è stata svolta nel corso di 16 sedute per un periodo complessivo di oltre 7 ore.

In particolare, la tipologia delle considerazioni conclusive approvate è stata la seguente:

3 considerazioni conclusive senza osservazioni, relative ad ONAOSI, IPOST, ENPALS;

considerazione conclusiva senza osservazioni, con riformulazione, relativa all'EPAP;

12 considerazioni conclusive con osservazioni, relative a ENPAF, EPPI, INARCASSA, FASC, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, Cassa nazionale del notariato, Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, ENPAV, ENPACL, ENPAIA, IPASVI, ENPAB;

12 considerazioni conclusive con osservazioni e riformulazioni, relative a INPGI, Cassa geometri, Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici, EN-PAP, ENASARCO, INPS, INAIL, IPSEMA, INPDAP, ENAM, INPDAI.

La relazione conclusiva non rappresenta una sintesi delle relazioni sui bilanci 2000 e 2001 dei singoli Enti, d'altra parte, già approfondite nel corso dell'esame svolto nelle precedenti sedute; nè di un confronto tra le diverse gestioni. Pur essendoci alcuni elementi per valutare le differenti

realtà gestionali, non esistono infatti a distanza di poco più di un anno dalla costituzione della Commissione, le condizioni per effettuare correttamente analisi comparative sui risultati conseguiti dai diversi Enti, in conseguenza della riscontrata mancanza di criteri uniformi ed armonizzati nella rilevazione dei dati.

Si ritiene, in particolare, che il lavoro svolto non si è esaurito in un mero sindacato sulla gestione dei soggetti vigilati, finalizzato all'individuazione di migliori e peggiori risultati gestionali in chiave comparativa. Ancora una volta, è infatti importante, a livello di sistema, non tanto, o comunque, non solo conoscere chi ha conseguito certi risultati, ad esempio nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare; ovvero quale ente ha riscontrato certe criticità. Lo è piuttosto comprendere, nel primo caso, le modalità con cui sono stati perseguiti elevati obiettivi di rendimento al fine di condividere e diffondere eventuali best practices; nel secondo, quali sono le principali cause del fenomeno e distinguere, soprattutto, le ipotesi in cui lo stesso è riconducibile alla responsabilità degli enti, dalle situazioni in cui intervengono elementi su cui i medesimi enti non sono in grado di intervenire. È il caso, per esempio, dell'evoluzione dei bacini demografici per le Casse professionali e del conseguente impatto sulle prospettive di sostenibilità finanziaria degli enti stessi. Si tratta di una criticità di lungo periodo di cui la Commissione ha preso atto e che dovrà rappresentare con significativa determinazione.

È quindi opportuno promuovere due distinti livelli di controllo e di intervento della Commissione, integrando quello per così dire tradizionale, svolto anche nel corso della passata legislatura dalla medesima Commissione, e avente ad oggetto i risultati gestionali del singolo ente; con l'altro, finalizzato a vigilare e promuovere l'analisi del sistema previdenziale nel suo complesso.

Se i risultati del primo livello di vigilanza sono consegnati alle relazioni svolte per ciascun ente, con un'attenta analisi della situazione economico-finanziaria degli stessi, che ha messo in luce eventuali aspetti di criticità, vanno considerate le criticità comuni ai diversi enti in chiave riassuntiva. Si tratta di una scelta che esprime la posizione della Commissione per reinterpretare il proprio ruolo istituzionale in chiave di garanzia e controllo dell'efficienza del sistema di previdenza nazionale. È importante, infatti, non incorrere nell'errore di considerare esaurito il ruolo istituzionale della Commissione nel compimento delle attività e degli adempimenti di controllo in cui esso si esplica, secondo quanto previsto dal legislatore con l'articolo 56 della legge n. 88 del 9 marzo 1989. È necessario infatti coniugare le finalità dell'attività istituzionale propria di controllo con analisi e valutazioni dei principali fenomeni caratterizzanti il sistema previdenziale nonchè soffermarsi sulle criticità riscontrate in sede di analisi delle singole gestioni ed eventualmente suggerire, promuovere e sollecitare gli enti vigilati ad adottare gli opportuni interventi correttivi, sempre nei limiti delle competenze assegnate dal legislatore.

La relazione annuale sui bilanci consuntivi del 2000 e 2001 rappresenta, quindi, l'occasione per riflettere sugli aspetti evidenziati. In particolare:

- a) aspetti di processo: in cui vengono svolte considerazioni in ordine alle principali criticità riscontrate dalla Commissione nell'attività di interazione con gli Enti in sede di acquisizione dei dati (ritardi nella trasmissione delle schede compilate, difficoltà nella compilazione delle stesse, mancanza di criteri uniformi nella rilevazione del dato);
- b) principali punti di attenzione emersi nella valutazione dei dati gestionali relativamente al periodo 2000-2001: in ordine a questo tema si è ritenuto opportuno affrontare separatamente gli enti pubblici da quelli privati per i diversi problemi gestionali che li caratterizzano;
- c) considerazioni conclusive in cui vengono offerti agli Enti anche spunti di riflessione, principalmente in ordine agli aspetti di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare.

2. Aspetti di processo

Esigenze di celerità nella raccolta dei dati, conseguenti alla scelta della Commissione, costituitasi il 29 novembre 2001, di sanare gli arretrati pregressi, provvedendo prontamente alla redazione per ciascun ente della relazione sull'operato degli stessi, hanno indotto a preferire lo schema di rilevazione utilizzato in precedenza, rinviando ad un momento successivo la valutazione sull'opportunità di definire un nuovo modello di acquisizione delle informazioni.

La predisposizione di una nuova scheda avrebbe, infatti, comportato ulteriori ritardi nel calendario dei lavori della Commissione, trattandosi di un'attività complessa, di confronto dei risultati degli enti vigilati, con il coinvolgimento diretto degli stessi, soprattutto in merito alla definizione di regole uniformi per la *costruzione del dato*.

Gli Enti, in particolare, sono stati invitati a compilare il cosiddetto modello unico di analisi, predisposto dalla Commissione nel 1998, allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti della gestione degli Enti, producendo al contempo anche i bilanci consuntivi 2000 e 2001 e il bilancio di previsione 2001. Il modello unico di analisi compilato e i bilanci consuntivi hanno costituito, quindi, il quadro informativo di riferimento per l'elaborazione delle analisi tecniche svolte per ciascun ente.

Peraltro, alcune difficoltà riscontrate in sede di acquisizione dei dati, non hanno consentito di realizzare l'obiettivo iniziale, nonostante gli intendimenti della Commissione fossero di concludere i lavori entro la fine del 2002, in modo da poter dedicare i primi mesi dell'anno in corso all'esame dei bilanci previsionali. Si è, infatti, riscontrato un generalizzato ritardo nella trasmissione dei dati; ritardo che in alcuni casi risulta essere stato strutturale, in quanto imputabile agli stessi calendari di approvazione dei bilanci predisposti dai singoli enti. In altri casi, invece, sono emerse

difficoltà da parte degli Enti stessi nel raccogliere al proprio interno le informazioni tra le diverse unità organizzative responsabili. Sotto questo profilo, in specie, si deve segnalare con preoccupazione come siano stati frequenti i casi in cui i direttori generali degli enti ritardatari, sollecitati dagli uffici in via informale, abbiano avuto imbarazzo nel segnalare come, nonostante le ripetute richieste, la struttura amministrativa dell'ente, non rispondesse con adeguata tempestività alle istanze rappresentate.

Al fine di evitare che possa presentarsi anche in sede di analisi dei bilanci 2002 la stessa situazione, per gli Enti che ricadono nella prima fattispecie, è auspicabile quindi innanzitutto che gli stessi trasmettano alla Commissione le schede di rilevazione dei dati entro i termini stabiliti, sia pure compilate con dati provvisori. Per gli enti del secondo tipo, sarebbe opportuno indurre ad un miglioramento dell'efficienza dell'Ente, dal momento che i ritardi in sede di trasmissione dei dati costituiscono la manifestazione di un problema organizzativo di più ampie dimensioni sul quale la Commissione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge istitutiva, intende vigilare attentamente per il futuro. In realtà, occorre precisare come situazioni riconducibili a questa seconda ipotesi, si siano riscontrate maggiormente nell'ambito degli enti pubblici e sotto questo profilo si ritiene che dipendano dalle dimensioni di tali enti, sicuramente maggiori rispetto a quella degli enti categoriali (salve rare eccezioni) e da una gestione non ancora completamente improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Altra evidenza di processo emersa in sede di raccolta e analisi dei dati è stata la difficoltà manifestata da parte degli stessi Enti nella compilazione delle schede, nonchè la mancanza di criteri uniformi ed armonizzati nella rilevazione dei dati gestionali. In particolare, si evidenzia come la mancanza di regole uniformi di rilevazione dei fenomeni gestionali (redditività del patrimonio immobiliare e mobiliare) comporti un duplice limite. Da una parte, infatti, non consente di individuare dei benchmark di settore (per esempio redditività del patrimonio mobiliare e immobiliare), utili anche per gli stessi Enti come parametri sui quali fissare i propri obiettivi e valutare il personale interno ovvero soggetti terzi cui sono affidati incarichi di gestione (gestori del patrimonio mobiliare e immobiliare). Dall'altra, risulta penalizzante per quegli Enti che procedono ad un'applicazione più rigorosa dei criteri di rilevazione dei dati e che, ad oggi, nel confronto con gli altri Enti rischiano di risultare meno efficienti. Per esempio, nel calcolo della redditività netta del patrimonio immobiliare alcuni enti considerano non solo i costi diretti ma anche quelli indiretti che vengono imputati pro quota, mentre altri nel passaggio dal reddito lordo a quello netto sottraggono solo i primi.

Sotto tale profilo, quindi, si ritiene fondamentale per poter consentire alla Commissione di svolgere in modo efficace la propria attività istituzionale di controllo, procedere alla definizione di un glossario comune nonchè alla armonizzazione dei criteri che dovranno essere seguiti dagli Enti nella compilazione delle schede di rilevazione dei dati, al fine di consentire una rappresentazione quanto più omogenea possibile dei fenomeni ge-

stionali. Solo, infatti, se il dato è costruito sulla base di criteri uniformi, lo stesso diventa un dato significativo per procedere a confronti trasversali tra i diversi enti.

Si ritiene, quindi, fondamentale procedere alla armonizzazione dei criteri, per i motivi sopra esposti, valutandosi l'opportunità al contempo anche di distinguere all'interno delle schede, una parte comune ai diversi enti, da un'altra invece differenziata in funzione della tipologia di appartenenza (enti pubblici, enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, o enti istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996). È infatti evidente come anche nell'ambito della stessa categoria degli enti privati, sussistano distinte problematiche gestionali per gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e per quelli di recente costituzione ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Per questi ultimi, ad esempio, deve essere monitorato il raggiungimento della soglia minima, legalmente prevista, di 7.000 iscritti nonchè le azioni che l'Ente intende porre ai fini del rispetto di tale limite legale.

In sintesi, è auspicabile che, anche con il supporto imprescindibile degli Enti vigilati, già per l'analisi dei bilanci relativi alla gestione 2002, sia possibile adottare nella rilevazione dei dati un nuovo modello che, coerentemente con quanto evidenziato, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- 1) struttura per categoria di Enti (pubblici, privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, e del decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996), al fine di contenere il numero di informazioni richieste (obiettivo di focalizzazione/semplificazione) e garantire una maggiore puntualità nella rilevazione del dato. In altri termini, oltre le informazioni standard sulla gestione degli Enti, occorre individuare per ciascuna delle categorie elencate, dei dati maggiormente significativi in relazione ai problemi specifici dell'Ente, come ad esempio il raggiungimento del minimo di assicurati richiesto dalla legge;
- 2) criteri coerenti con quelli di bilancio in modo da rendere possibile una lettura combinata con lo stesso (dato ufficiale);
- 3) redazione sulla base di criteri uniformi in modo da poter procedere, soprattutto in ordine ai risultati della gestione mobiliare e immobiliare, ad una lettura trasversale dei dati nonchè a definire *benchmark* di riferimento specifici per il settore degli enti previdenziali.
- 3. Principali punti di attenzione emersi dall'analisi dei risultati della gestione degli enti previdenziali per gli anni 2000-2001

Passando ad esaminare gli aspetti sostanziali, ossia i risultati economico-finanziari registrati dagli enti, senza peraltro addentrarsi nelle specifiche situazioni già ampiamente discusse ed analizzate nel corso delle singole relazioni, è opportuno evidenziare in particolare i seguenti punti di attenzione.

3.1 Il comparto pubblico

Anzitutto, i risultati economico-finanziari per il 2001 sono stati sicuramente positivi e migliori rispetto a quelli registrati nel 2000. Si ricorda, al riguardo, come per l'INPS l'esercizio 2001 si sia chiuso con un avanzo di circa 1.923 mld di lire, registrandosi, quindi, un incremento significativo, pari in valore assoluto a 1.771 mld, rispetto ai risultati gestionali dell'esercizio precedente (152 mld). Lo stesso dicasi per l'INPDAP il cui conto economico nel 2001 ha registrato un avanzo di 4.145 mld di lire (significativamente superiore rispetto al dato 2000 pari a 3.902 mld). In entrambi i casi ovviamente tale risultati si sono tradotti in un conseguente incremento del patrimonio netto.

In secondo luogo, bisogna peraltro precisare come sui risultati finanziari positivi del 2001 in molti casi ha però inciso una variabile di natura straordinaria, non replicabile nei prossimi esercizi, ossia il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Sotto questo aspetto, quindi, il 2001 rappresenta un anno che non riflette il trend evolutivo della situazione economico-finanziaria propria degli enti del comparto pubblico. Ovviamente questo aspetto deve essere tenuto presente sia quando si apprezzano i miglioramenti registrati nell'anno de quo rispetto agli esercizi precedenti, sia in sede di esame dei bilanci 2002. È, infatti, importante distinguere sempre correttamente gli elementi strutturali che caratterizzano le singole gestioni da quelli che, invece, hanno natura straordinaria. Il compito istituzionale della Commissione è considerare anche questi ultimi aspetti, peraltro con particolare attenzione ai problemi che interessano l'attività caratteristica dei singoli enti, ossia la gestione previdenziale. Sotto questo aspetto non devono essere dimenticati problemi sicuramente strutturali quali la riduzione della natalità, il conseguente invecchiamento della popolazione, gli impatti sui livelli occupazionali. È necessario che la stessa Commissione nell'esaminare i risultati dei singoli esercizi non sia impegnata esclusivamente sui problemi di lungo periodo, anche se, in merito a tale aspetto, anche nell'attuale quadro normativo di competenze, sarebbe opportuno approfondire tale tipo di problematiche che non possono essere ignorate.

In terzo luogo, nel corso del 2001 gli enti previdenziali pubblici sono stati interessati dal processo di cartolarizzazione degli immobili, ossia dal conferimento degli immobili alla SCIP srl, società veicolo della prima cartolarizzazione, conferimento disposto dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410. Su tale evento gestionale si è già molto dibattuto. Senza peraltro ribadire riflessioni già svolte, merita particolare attenzione il problema relativo alla riallocazione del personale degli enti fino ad oggi impiegato in attività correlate alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente. In particolare si tratta degli enti che non si sono orientati verso soluzioni di outsourcing, preferendo gestire anche gli aspetti della manutenzione, con squadre di personale interno; immaginare oggi una ricollocazione del personale delle direzioni, sicuramente non è operazione agevole.

Sempre con riferimento al tema della dismissione del patrimonio immobiliare, è opportuno considerare anche forme per così dire innovative di alienazione del patrimonio, quali, ad esempio, la costituzione di un fondo di investimento immobiliare. In questo senso, dalle analisi svolte, è sembrata interessante, anche alla luce dei risultati conseguiti, l'esperienza realizzata dall'INPDAP con il Fondo Alpha che rappresenta il primo fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso il cui patrimonio è stato costituito con apporto di un portafoglio di immobili selezionati di proprietà dell'Istituto, valorizzati secondo un criterio di redditività. Sicuramente la validità dell'iniziativa è da ricercare, tra le altre, nell'affidamento del patrimonio ad esperti specializzati nel settore immobiliare, maggiormente orientati in un'ottica di business, che godono nell'esercizio dell'attività di elevata flessibilità gestionale. Oltre a rappresentare una soluzione interessante per l'Ente che vi ricorre, il Fondo immobiliare, del tipo Alpha, ha riscontro anche sul pubblico dei risparmiatori per i quali costituisce una valida opportunità di investimento dal momento che, trattandosi di un fondo ad apporto (il cui portafoglio immobiliare è già definito al momento del collocamento), colloca le sue quote sulla base di un rendimento effettivo e non, come nel caso di un fondo ordinario, sulla base di un asset allocation target e quindi su un rendimento obiettivo.

Ulteriore aspetto delicato è rappresentato dalla comparsa nei bilanci degli enti pubblici di utilizzazioni diversificate delle disponibilità liquide, i cosiddetti investimenti mobiliari. Anche per questi enti, quindi, devono cominciare ad essere affrontati aspetti quali ad esempio i profili di rischio/rendimento da monitorare opportunamente. È da suggerire chiaramente, anche alla luce dell'esperienza già maturata dalle casse private, l'opportunità di dotarsi prontamente di risorse e strumenti adeguati per la gestione delle nuove attività finanziarie.

Altro tema che merita di essere segnalato, è quello relativo al presidio del territorio. Sul punto è già intervenuto più volte il legislatore promuovendo sinergie in tal senso tra i diversi enti. In particolare, si ricorda la legge 23 dicembre 2000, n. 388 che all'articolo 77 espressamente ha previsto che, al fine di ottimizzare i costi organizzativi e gestionali nonchè di migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme obbligatorie di assicurazione sociale promuovano tra loro sinergie sia a livello centrale che periferico. In particolare, si richiede che gli enti realizzino forme di integrazione dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonchè dei beni e servizi occorrenti per l'esercizio dell'assicurazione. A tal fine, si prevede che gli enti stipulino convenzioni per esperire procedure comuni di selezione di personale delle varie qualifiche; per utilizzare graduatorie di candidati ritenuti idonei in prove di selezione effettuate da uno degli enti; per concertare l'acquisto di beni, nonchè prevedere, per procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente. Solo nel comma 3 dell'articolo 77 ci si riferisce più in generale alla definizione di obiettivi di cooperazione al servizio dell'utenza, in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.

È necessario, infine, affrontare in maniera organica e strutturata il tema della cooperazione che rappresenta un aspetto molto importante sotto il duplice profilo della razionalizzazione dei costi nonchè del miglioramento del servizio reso al cittadino; sia a livello normativo che di attuazione delle direttive del legislatore da parte degli enti destinatari delle stesse. Ad oggi, il tema della cooperazione tra gli enti pubblici ricorre peraltro generalmente in occasione dell'approvazione della legge finanziaria quando risulta impellente la necessità di ricercare ed evidenziare tutti gli strumenti di razionalizzazione della spesa. In quelle sedi il legislatore ha fornito delle indicazioni, evidenziato delle opportunità di collaborazione, ma non ha affrontato la questione in modo strutturato con direttive adeguate, come sarebbe opportuno fare, se si crede nella collaborazione tra enti. Tutto questo non può essere svolto se non procedendo preliminarmente ad un'analisi finalizzata all'individuazione di aree prioritarie di intervento nonchè alla verifica di possibili modalità di attuazione. Solo adottando tale approccio, tra l'altro, si riesce a superare i limiti della cosiddetta cooperazione bilaterale. Ad oggi, infatti, gli enti nel conformarsi al dettato legislativo hanno iniziato a verificare opportunità di cooperazione ma hanno sempre gestito il tema della collaborazione in «ottica negoziale». Sono stai stipulati accordi ad esempio tra INPS ed INAIL, ma gli stessi non si inseriscono in un quadro organico. Occorre sotto questo profilo aiutare l'attività degli enti vigilati sia promuovendo un intervento organico del legislatore sia istituendo un tavolo attorno al quale si riuniscano i responsabili dei diversi enti al fine di condividere un percorso graduale di realizzazione del servizio integrato.

3.2 Il comparto privato

In ordine agli enti privati, l'analisi dei risultati gestionali per il periodo 2000-2001 ha evidenziato una situazione di generale equilibrio dovuta ad un ancora favorevole rapporto tra contribuenti e pensioni attive. Sebbene tale dato in sè stesso possa apparire confortante, lo stato di salute degli enti *de quibus* si ritiene debba essere oggetto di un attento approfondimento da svolgere in un'ottica di medio-lungo periodo. Pur rinviando ad un altro momento questa analisi prospettica, già solo estendendo il campo di analisi agli esercizi precedenti, è possibile apprezzare l'evoluzione di tale rapporto ed allora la tranquillità iniziale viene meno, ove si osserva una significativa riduzione dello stesso negli ultimi anni. Come per molti indicatori di equilibrio finanziario, non ci si deve quindi limitare ad osservare il valore puntuale, ma inserirlo nel relativo *trend* evolutivo. Così, si evidenzia come per alcune Casse, ad esempio quella dei geometri, negli ultimi dieci anni tale rapporto sia quasi dimezzato.

D'altronde tale aspetto riflette il limite dell'attuale assetto giuridicoorganizzativo degli enti di previdenza dei liberi professionisti legato alle appartenenze ordinistiche categoriali ma del tutto estraneo alle dinamiche demografiche ed attuariali del mercato del lavoro. Sulla consistenza dei bacini demografici di tali enti, oltre ad incidere il problema della natalità, problema dal quale non sono peraltro esenti gli enti pubblici, pesa anche l'alea della modifica dei pesi delle diverse professioni.

Non sono lontani i casi di intere categorie professionali confluite nella gestione INPS. Si pensi alle ostetriche, ai dipendenti delle aziende di trasporto, ai dipendenti dell'Enel e agli stessi dirigenti industriali. Per quest'ultima categoria è stata sempre da più parti evidenziata l'esistenza di una criticità strutturale rappresentata appunto dall'aver circoscritto i soggetti iscrivibili alla sola categoria dei dirigenti operanti nel settore industriale. Settore tra l'altro caratterizzato sostanzialmente dall'invarianza dell'occupazione e dal ricorso spinto, in corrispondenza delle frequenti operazioni di ristrutturazione aziendale, alle pensioni di anzianità che rappresentano, avendo a riferimento l'esercizio 2001, oltre l'85 per cento dell'incremento di tutte le pensioni realizzate nell'anno. Le esperienze passate, oltre a confermare l'esistenza di un problema, quello dei bacini demografici delle casse dei professionisti, che non può essere ignorato, sono la dimostrazione tangibile anche della rapidità con cui certi fenomeni si manifestano. È, dunque, di assoluta importanza non solo prendere atto dell'esistenza del problema, ma anche affrontarlo con tempestività, intervenendo principalmente lungo due direttrici. Da una parte tutelare l'ampiezza complessiva della popolazione iscritta, ossia verificare che i provvedimenti normativi adottati in ordine alle categorie professionali emergenti non distolgano queste ultime dai bacini delle attuali casse, per le quali rappresentano una possibilità di sopravvivenza. Dall'altra, alla luce delle attese evoluzioni dei bacini demografici delle singole categorie, intervenire ridisegnandone i confini.

Sicuramente in prima battuta andrebbero ulteriormente approfondite le ipotesi di fusione degli Enti «vicini». In molti di questi casi, infatti, si pensi a titolo esemplificativo alla Cassa dei dottori commercialisti e a quella dei ragionieri, si assiste, in conseguenza dell'evoluzione dei titoli di studio, alla progressiva riduzione della popolazione iscritta ad una Cassa (nell'esempio, i ragionieri) a favore dell'altra (i commercialisti). Di qui l'opportunità di valutarne una fusione al fine di scongiurare situazioni di prossimo squilibrio finanziario della Cassa che vede il proprio bacino demografico esaurirsi, sia pur lentamente.

3.2.1 Gestione del patrimonio immobiliare

In ordine alla gestione del patrimonio immobiliare, vale anzitutto precisare come i singoli enti dispongano di patrimoni caratterizzati da diversa consistenza. Ne consegue che non possono essere svolte sul punto considerazioni estendibili a tutte le realtà. Chiaramente sono estremamente diversi i problemi gestionali per un ente che gestisce un solo immobile, da quelli che deve affrontare un ente che invece dispone di un patrimonio consistente. Peraltro, al di là di questa precisazione che incide maggiormente in sede di scelta del modello organizzativo-gestionale che si intende adottare, ci sono delle indicazioni che sono comunque valide a prescindere dalle dimensioni del patrimonio gestito. Anzitutto, è necessario che gli enti attuino una seria politica di selezione degli immobili, alienando quelli scarsamente redditizi o addirittura «passivi», non senza però tener conto dell'andamento del mercato. In secondo luogo, occorre tener presente che la gestione del patrimonio immobiliare richiede competenze specialistiche. Se tali competenze mancano all'interno della struttura organizzativa delle Casse privatizzate o comunque le dimensioni del patrimonio gestito non sono tali da giustificare la costituzione di una struttura interna dedicata, anche in questo settore bisogna delegare all'esterno ad organismi di grande e riconosciuta professionalità. Le Casse al riguardo dovrebbero anche verificare l'opportunità di considerare il loro patrimonio come un complesso, evitando che ogni ente agisca in modo indipendente. Questa soluzione, in sede di affidamento della gestione del patrimonio ad una società o più società specializzate, riconoscerebbe alle Casse un maggior potere contrattuale e la possibilità di costruire una massa critica tale da conseguire un consistente abbattimento dei costi di gestione. Anche, però, nell'ipotesi di outsourcing è importante costituire un presidio snello di risorse dedicate che svolgano un controllo sul livello di servizio prestato dalla società esterna (anche per la definizione di condizioni contrattuali e di procedure di selezione di società e l'affidamento di appalti).

Peraltro questo processo va eventualmente sviluppato ponendo anche attenzione all'evoluzione del settore dei servizi immobiliari, con l'obiettivo di tenere elevato il livello concorrenziale. In alternativa, potrebbero essere valutate anche altre soluzioni, quali la costituzione di un istituto specializzato, partecipato dalle stesse Casse, cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare degli enti ed in cui potrebbero essere accolte le competenze presenti nelle singole realtà organizzative; risorse, queste, per le cui ipotesi di *outsourcing* si porrebbe un problema di riallocazione.

3.2.2 Gestione del patrimonio mobiliare

Diversamente dagli enti pubblici che solo da poco si stanno avvicinando agli investimenti mobiliari, il comparto privato vede le singole Casse gestire ingenti patrimoni mobiliari in cui accanto ai titoli statali, che rispecchiano una scelta di investimento maggiormente prudenziale, figurano anche titoli azionari e gestioni patrimoniali. Anzi all'interno del portafoglio gestito, sulla scia degli entusiasmi dei passati andamenti di borsa, molte Casse hanno aumentato il peso della componente azionaria, in alcuni casi, purtroppo, con effetti assai gravi sulla redditività del patrimonio a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001 e della congiuntura economica degli ultimi anni.

Tale situazione, che fa riflettere sulla natura delle somme investite (versamenti dei contribuenti) e soprattutto sulle finalità dell'investimento

(garantire il diritto alla pensione) e, quindi, sulla necessità di valutare non solo i rendimenti attesi ma anche il rischio cui ci si espone, richiede due livelli di interventi; il primo, da realizzare in un'ottica di breve, il secondo in una di lungo periodo. Anzitutto, in conseguenza degli eventi dell'11 settembre è necessario che gli Enti procedano ad un attento monitoraggio sia della prossima politica di smobilizzo dell'attuale portafoglio sia delle successive decisioni di nuovi investimenti. E comunque, superata la crisi contingente, permane la necessità di studiare delle soluzioni, anche organizzative, che consentano di ottimizzare la politica di investimento. Si pensi all'affidamento della gestione del patrimonio a terzi gestori con i quali riorientare il rapporto in considerazione della finalità istituzionale propria degli enti previdenziali. Tale ridefinizione del rapporto si ritiene essenziale per non incorrere negli stessi errori che fino ad oggi hanno, generalmente, caratterizzato le gestioni affidate a terzi.

Occorre, quindi, in primo luogo definire un equilibrato rapporto rischio-rendimento che tenga conto della natura delle somme investite e della finalità dell'investimento. In altri termini, nella gestione del patrimonio mobiliare, occorre tenere presente che i denari provengono da contributi e sono destinati alle pensioni, di qui la necessità di gestirli secondo benchmark specifici; cosa che non risulta sia stata ad oggi realizzata anche per colpa degli enti stessi che, da una parte, non sembrano essersi preoccupati di studiare la frontiera efficiente e, dall'altra, non hanno mai sollecitato gli intermediari ad elaborare offerte e soluzioni specifiche.

In secondo luogo, la gestione del portafoglio finanziario richiede grande esperienza e conoscenze specialistiche, che vanno ben al di là delle possibilità delle strutture organizzative delle singole Casse.

Ne derivano alcune conseguenze:

- 1) necessità di valutare i profili di rischio complessivamente «accettabili» per ciascun ente in relazione alla prevedibile evoluzione degli impegni finanziari dello stesso (pagamento pensioni);
 - 2) pianificazione del combinato rischio/rendimento;
- 3) opportunità di delegare la gestione mobiliare a organismi esterni di grande e riconosciuta professionalità, fissando preventivamente le soglie di rischio e stimolando anche la concorrenza tra i diversi gestori;
- 4) controllo interno delle gestioni per verificarne gli andamenti e la rispondenza alle previsioni del gestore;
- 5) possibilità di sostituire il gestore che non garantisce il conseguimento dei risultati previsti; in altre parole, sfruttare la concorrenza per ottenere sempre migliori rendimenti.

È evidente, quindi, che debba essere adottato dagli enti un approccio strutturato che copra l'intero processo di investimento, ossia dalla definizione degli obiettivi di rischio/rendimento, al modello di *asset allocation* strategica (definizione *benchmark*) e tattica, alla definizione di una metodologia di verifica della coerenza temporale tra obiettivi e *benchmark* e di

gestione dinamica del rischio e comprenda un'attenta valutazione del rendimento dei gestori.

In ordine alla gestione del patrimonio mobiliare, un'ultima considerazione appare di particolare importanza. I risultati 2001 della gestione del patrimonio mobiliare, oltre a sottolineare la necessità di riconsiderare le modalità, i criteri di gestione dello stesso, evidenziano anche la necessità di rivedere le proiezioni di rendimento previste nei bilanci attuariali di lungo periodo, al fine di verificare l'impatto del diverso scenario.

4. Conclusioni

Ripercorrendo i principali aspetti che si è inteso far emergere nel corso della relazione, si ritiene opportuno ribadire come, in ordine agli aspetti procedurali, sarà compito della Commissione valorizzare il proprio ruolo istituzionale di organo di controllo parlamentare sugli Enti e, quindi, richiedere una loro maggiore tempestività nella trasmissione dei dati. La Commissione fornirà d'altro canto adeguato supporto agli Enti, procedendo in particolare alla definizione di uno schema di rilevazione dei dati accompagnato da un glossario in cui verranno indicati i criteri sulla base dei quali i singoli Enti dovranno provvedere alla rilevazione dei fenomeni gestionali.

Le schede, si anticipa, saranno oggetto di revisione anche in ordine ai contenuti delle informazioni in esse richieste. In particolare, si cercherà di acquisire elementi anche relativamente alla struttura organizzativa dell'Ente, sia centrale che periferica, nonchè al dimensionamento della stessa nelle sue diverse articolazioni. Solo, infatti, avendo a disposizioni tali elementi è possibile esprimere considerazioni in ordine all'efficienza dell'Ente (come per esempio, grado di evasione delle pratiche, tempi medi di liquidazione delle prestazioni, e così via); ovvero in merito all'opportunità/necessità di un eventuale incremento del personale. In altri termini, si ritiene che acquisire informazioni sulla struttura organizzativa permetterà alla Commissione di comprendere più approfonditamente certi fenomeni gestionali. Non da ultimo, si evidenzia come l'opportunità di una integrazione dei dati richiesti rilevi, nell'ambito del comparto pubblico, anche per poter valutare possibili aree di sinergie tra Enti. Ad oggi, come sopra evidenziato, sono stati, infatti, finalizzati accordi in tal senso, soprattutto per la condivisione dei locali, ma lo si è sempre fatto su base negoziale senza quindi un'analisi strutturata delle effettive sinergie realizzabili sul territorio tra i diversi Enti.

Passando agli aspetti di merito, come sopra evidenziato, dall'analisi dei risultati gestionali degli Enti e delle Casse private, sono emerse delle aree di criticità comuni che richiedono una tempestiva attivazione per gli impatti che hanno sulla sostenibilità finanziaria degli stessi; sostenibilità già in alcuni casi precaria a causa della non favorevole evoluzione del rapporto assicurati/pensionati.

Sarebbe opportuno, quindi, che il management dei singoli Enti inserisse come prioritari nella propria agenda i seguenti interventi:

- 1) Ottimizzazione della gestione delle attività mobiliari. In tal senso appare assolutamente necessario, in particolare per le Casse private, maggiormente esposte al problema, sviluppare di approcci di risk management appropriati e l'inserimento all'interno della struttura organizzativa di figure professionali specializzate che svolgano sia un'attiva di selezione del/dei soggetto/i gestori del patrimonio, sia un controllo strutturato dei risultati conseguiti. Ovviamente a monte di tutto si invitano i Consigli di Amministrazione delle Casse a trarre insegnamento da quanto accaduto nel corso del 2001 e quindi nel tenere sempre presente, nella definizione delle politiche di investimento, la natura delle somme investite (denari dei contribuenti) e soprattutto le finalità dell'investimento (garantire il diritto alla pensione). In altri termini, come si è già avuto modo di sottolineare, accanto alla valutazione dei rendimenti attesi è necessario anche svolgere un'attenta analisi dei rischi cui ci si espone.
- 2) Ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare, sia in termini di asset allocation che di scelta delle modalità più efficienti per il presidio delle operazioni immobiliari (outsourcing selettivo, global service, presidio diretto). Chiaramente nel medio lungo-periodo questo è un impegno sui quali saranno chiamati a misurarsi i responsabili delle Casse private, dal momento che gli Enti pubblici, in quanto interessati dall'ormai avviato processo di dismissione del loro patrimonio, dovranno piuttosto affrontare gli altrettanto delicati problemi della ri-allocazione del personale fino ad oggi dedicato alla gestione immobiliare. Evidentemente il problema assumerà dimensioni diverse per gli Enti che hanno fatto ricorso a strumenti di global service rispetto a quelli, come ad esempio l'IPOST, che hanno fino ad oggi adottato una gestione diretta del proprio patrimonio.
- 3) Introduzione di sistemi di Pianificazione e Controllo, e quindi sia definizione di processi adeguati che di piani pluriennali mirati alla verifica della sostenibilità di medio-lungo periodo e di budget d'esercizio. Sempre più la sostenibilità finanziaria degli Enti (principalmente quelli privati), oltre a riflettere l'andamento della gestione caratteristica, è influenzata dai risultati della gestione del patrimonio, che occorre quindi correttamente prevedere e monitorare. D'altronde, sono proprio questi gli aspetti sui quali maggiormente il management deve essere misurato in termini di capacità di perseguimento degli obiettivi prefissati e sui quali la Commissione intende vigilare.
- 4) Miglioramento del livello di servizio reso all'utente. Tale aspetto chiama in causa diverse variabili sulle quali gli Enti possono intervenire nel definire il livello di servizio offerto: sicuramente il corretto dimensionamento della struttura organizzativa in ragione dei carichi di lavoro nonchè l'efficienza/efficacia dei processi interni, favorita anche dal ricorso ad adeguati supporti informativi. Sotto tale profilo, si anticipa

come la Commissione, in sede di compilazione delle nuove schede, oltre a richiedere il dato del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, laddove tale indicatore di performance sia al di sotto di un certo livello di servizio ritenuto soddisfacente, inviterà l'Ente a fornirne adeguata motivazione, nonchè ad indicare i provvedimenti che intende adottare per migliorare il proprio servizio.

Alla luce della «situazione» del sistema previdenziale che nel corso della presente relazione si è cercato di delineare e rappresentare, è da ritenere quindi la necessità di focalizzare il proprio intervento principalmente lungo due direttrici:

I) procedere ad un'analisi di sostenibilità di lungo periodo. Infatti, pur notando che la maggior parte degli Enti esaminati presenta ancora per il 2001 saldi di gestione (differenza fra entrate per contributi più rendimenti delle attività patrimoniali ed uscite per prestazioni previdenziali più costi di gestione) positivi, va tenuto presente anzitutto che l'evoluzione demografica potrebbe avere impatti fortemente negativi già da anni prossimi (laddove, all'aumento della durata di vita, si aggiungano dinamiche delle categorie che comportino la riduzione del numero degli iscritti). In secondo luogo, i rendimenti dei patrimoni immobiliari sono ridotti, anche in una fase di mercato crescente, e gravati da elevati costi di gestione. Inoltre, i rendimenti dei patrimoni mobiliari, verso cui si sono orientati molti degli Enti, hanno fortemente risentito dell'andamento dei mercati, fino ad arrivare in alcuni casi a risultati netti negativi; infine, i costi di gestione degli Enti rimangono elevati e in molti casi crescenti. In questa situazione la sostenibilità di molti degli Enti privatizzati non è assicurata, non solo nel lungo periodo, ma anche per i prossimi cinquedieci anni. A fronte di quanto emerso la Commissione, nell'interpretazione di un suo ruolo di vigilanza sempre più attivo, ha già fatto richiesta agli Enti di produrre i bilanci attuariali al fine di svolgere le opportune verifiche:

- II) studiare, in stretta collaborazione con gli Enti vigilati, soluzioni di cosiddetta efficienza di breve. Le analisi ad oggi condotte evidenziano nel mondo della previdenza obbligatoria un'elevata frammentazione che si traduce in inefficienza di sistema. Sarebbe opportuno, quindi, promuovere la realizzazione di sinergie tra gli enti, attraverso una serie di interventi, tra cui quelli che si riportano di seguito, in ordine di incisività:
- a) trasferimento e condivisione di *best practices*. Non mancano infatti nel panorama del sistema previdenziale casi di eccellenza che potrebbero essere oggetto di studio al fine di valutarne la replicabilità in altri contesti;
- b) realizzazione di progetti e studi sinergici (ripartizione dei relativi costi tra gli enti interessati). Come sottolineato più volte nel corso della relazione, l'analisi degli Enti ha evidenziato degli aspetti di criticità comuni rispetto ai quali si ritiene un intervento coordinato oltre ad essere più efficace è sicuramente anche più efficiente;

c) accentramento funzionale; creazione di centri di eccellenza comuni per la gestione, ad esempio, del patrimonio mobiliare ed immobiliare con benefici per i singoli enti (soprattutto i minori) in termini di efficacia (risultati prodotti) e di efficienza. Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato in merito alla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, con la precisazione che chiaramente non si può prescindere da un'attività di analisi coordinata tra i diversi Enti e finalizzata a vagliare possibili soluzioni di sinergie funzionali ovvero strutturali;

d) per gli enti vicini, un loro *processo di consolidamento*, come già detto, potrebbe in una certa misura risolvere anche criticità legate all'evoluzione della demografia dell'ente (come per esempio la cassa ragionieri, cassa commercialisti, consulenti del lavoro, con eventuale riferimento agli studi in corso).

Allegato 2

DATI RELATIVI ALL'INPDAI

Specifica numero pensioni in vigore, esborsi ed importo medio annuo. (Gli importi sono in migliaia di Euro)

Periodo	Numero pensioni in vigore	Importo pensioni erogate	Importo medio annuo
1°.01.2001	83.951	253,540	38,635
1°.01.2001/31.12.2001	87.188 (2)	3.491,719	38,847

Periodo	Numero pensioni in vigore	Importo pensioni erogate	Importo medio annuo
1°.01.2002	87.582 (1)	276,277	40,014
1°.01.2002/31.12.2002	90.444 (2)	3.767,580	40,513

Periodo	Numero pensioni in vigore	Importo pensioni erogate	Importo medio annuo
1°.01.2003	90.494 (1)	292,725	41,365
1°.01.2003/30.04.2003	90.976 (2)	1.204,553	41,937

⁽¹⁾ Il dato comprende le nuove liquidazioni del mese di gennaio.(2) Al 31 dicembre dell'anno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,15 alle ore 12,10.

<u>SOTTOCOM M</u>ISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003 125^a seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,35.

- (2175) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa
- (37) CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi
- (1390) CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati
- (1391) DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva
- (1516) PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(1681) PASSIGLI. – Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

(1887) GUBERT. - Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni

(2042) BOREA. – Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

(2088) FALOMI ed altri. – Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2123) DENTAMARO ed altri. - Disciplina del sistema radiotelevisivo

(2170) Tommaso SODANO e MALABARBA. – Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada»

(2178) FALOMI. - Disciplina del sistema delle comunicazioni

(2179) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione

(2180) FALOMI. – Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (Parere alla 8^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore VILLONE chiede che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

Il presidente PASTORE, prendendo atto della richiesta avanzata dal senatore Villone, avverte che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge in titolo sarà svolto in sede plenaria.

L'esame è pertanto rimesso alla sede plenaria.

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI, dopo aver illustrato le modifiche al decretolegge in titolo approvate dalla Camera dei deputati, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, rilevando che sussiste una discrasia in tema di designazione dei componenti del Consiglio scientifico tra l'articolo 6, comma 6 e l'articolo 7, comma 1; osserva inoltre che la disposizione dell'articolo 21, appare di non chiara formulazione laddove, al comma 3, demanda ad un regolamento interno la disciplina delle «procedure di coerenza per l'adeguamento del personale in organico alle norme del comma 1» ossia alle norme del testo unico sui dipendenti pubblici, la cui diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è invece sancita dal comma 1 dello stesso articolo 21. Segnala, infine, l'opportunità di reintrodurre, tra i compiti dei revisori dei conti, quello relativo alla predisposizione della relazione annuale al bilancio, attualmente prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 36 del 1999, e non riprodotta dall'articolo 9 dello schema di decreto in titolo.

Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative, con i rilievi illustrati.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(1577-B) Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia, Palma, Vitali ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BOSCETTO riferisce sulle modifiche al disegno di legge in titolo introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, le quali, pur non presentando profili di rilievo costituzionale o di congruità, deprivano il provvedimento di un aspetto sostanziale, disponendo la soppressione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter aggiunti all'articolo 444 del codice di procedura penale dal testo approvato dal Senato della Repubblica.

Conclusivamente propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(1912) Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo)

Il senatore BOSCETTO, illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.7, in quanto si conformano alle osservazioni contenute nel parere reso lo scorso 18 febbraio dalla 1^a Commissione sul disegno di legge; propone, inoltre, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(490) BETTAMIO ed altri. - Disciplina della professione di investigatore privato

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo e non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, osservando che oggetto di disciplina è un ambito rientrante nella materia «professioni», che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni e che va attentamente valutato se la disciplina con fonte statale dei consigli interregionali dell'ordine degli investigatori privati non si ponga in contrasto con le competenze regionali.

Il ministro LA LOGGIA concorda con le osservazioni formulate dal relatore, ritenendo che sia opportuno segnalare l'esigenza di un coinvolgimento delle Regioni, eventualmente attraverso la previsione di un parere della Conferenza Stato-Regioni, nella disciplina dell'ordine professionale istituito dal disegno di legge in titolo.

Il relatore MAGNALBO propone, conseguentemente, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, segnalando, tuttavia, alla Commissione di merito l'opportunità di far ricorso a una terminologia giuridica più precisa e segnalando, altresì, la necessità di valutare attentamente i possibili profili di conflitto con le competenze regionali nella materia oggetto del disegno di legge in titolo, riconducibile a quella delle «professioni» di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e di garantire un coinvolgimento delle regioni stesse attraverso l'attività consultiva della Conferenza Stato-Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

(1956, 237, 536, 743 e 979-A) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini, Carli ed altri

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere favorevole all'emendamento 6.8, che sopprime il comma 7 dell'articolo 6, in conformità ad una delle osservazioni contenute nel parere che la 1ª Commissione ha reso sul disegno di legge; propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui restanti

emendamenti, i quali non presentano, per quanto di competenza, profili di rilievo.

Il ministro LA LOGGIA si unisce alla valutazione positiva espressa dal relatore sull'emendamento 6.8 il quale, proponendo di sopprimere il comma 7 dell'articolo 6, espunge dal testo del disegno di legge una disposizione illegittima, in quanto disciplinante un ambito riservato alle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sicilia, le quali costituiscono fonte tipica e a competenza riservata, adottate con una particolare procedura aggravata.

La Sottocommissione concorda con il parere espresso dal relatore.

(1885) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(1893) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore STIFFONI osserva, in relazione al disegno di legge in titolo e con riferimento anche agli altri disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi concernenti l'autotrasporto all'ordine del giorno della Sottocommissione, che in nessuno degli accordi di cui si propone la ratifica viene fatta menzione e comunque garantita l'applicazione degli standard di sicurezza richiesti dalla normativa comunitaria, nonché da quella italiana, per la circolazione sul territorio italiano di vettori provenienti dai paesi di cui si tratta.

Il presidente PASTORE ricorda che i rilievi mossi dal senatore Stiffoni possono essere utilmente sollevati nella Commissione affari esteri, la quale è competente a proporre all'Assemblea integrazioni di merito ai disegni di legge di ratifica. La Sottocommissione concorda con il parere del relatore.

(2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2096) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(2097) Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta Roma il 15 gennaio 2001, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BASILE, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BASILE, illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale vengono recepite tre direttive comunitarie in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria 2001, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative. La Sottocommissione concorda.

(2213) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore VALDITARA, illustrato il disegno di legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole, rilevando, tuttavia, l'esigenza di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni interessate, singolarmente intese ovvero attraverso il parere della Conferenza Stato-Regioni, nella definizione degli interventi previsti dall'articolo 1 commi 2 e 3, quando questi abbiano ad oggetto la valorizzazione di beni culturali, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, trattandosi di materia che la Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni.

Il ministro LA LOGGIA conviene sull'osservazione formulata dal relatore ritenendo opportuna la previsione, quanto meno, del parere della Conferenza Stato-Regioni per tali interventi di valorizzazione.

La Sottocommissione concorda con il parere formulato dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

66^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 7^a e 12^a riunite:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/19/CE di modifica delle direttive 89/48/CE e 92/51/CE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e delle direttive 77/452/CEE, 74/453/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (n. 210): parere di nulla osta;

alla 1^a Commissione:

(2124) GUZZANTI ed altri. – Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attività d'Intelligence italiana: parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(1885) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000: parere di nulla osta;

(1893) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000: parere di nulla osta;

(2061) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000: parere di nulla osta;

(2096) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta;

alla 8^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 15) FIRRARELLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul trasporto aereo nella Sicilia orientale: parere di nulla osta;

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo al sistema sanzionatorio (n. 205): osservazioni non ostative con rilievi;

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217): osservazioni favorevoli con rilievi.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

195^a Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1956) Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Muratori e Germanà; Perlini ed altri; Carli ed altri (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere sul testo non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; parere sugli emendamenti in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore CICCANTI riferisce, per quanto di competenza, segnalando, relativamente al testo, che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa alla riformulazione della disposizioni di copertura di cui all'articolo 15, comma 3, attraverso l'approvazione dell'emendamento 15.100, senza tuttavia recepire l'ulteriore condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, relativa alla sostituzione, all'alinea del comma 3, delle parole «valutato in» con le parole: «pari a». Al riguardo segnala altresì che la suddetta condizione potrebbe essere soddisfatta con l'approvazione dell'emendamento 15.100 trasmesso dall'Assemblea. Per quanto concerne gli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala gli emendamenti 1.8, 6.0.1 e 8.0.1, che sembrano comportare minori entrate o maggiori spese senza indicare un'adeguata copertura finanziaria, nonché gli emendamenti 14.1 e 14.0.1, per i quali, ferma restando la necessità di acquisire elementi per la verifica della quantificazione, non sussistono comunque risorse a valere sul Fondo speciale ivi richiamato. Ritiene, inoltre, che occorra verificare gli effetti finanziari degli emendamenti 6.2 e 6.3 (che istituiscono un archivio informatico), 6.4 e 6.5 (che istituiscono uno sportello telematico), valutandone la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri indicata all'articolo 6, comma 8, nonché 12.0.1 (nel quale non si precisa se il rilascio delle licenze costruttive di nuovi porti su terreno demaniale debba avvenire a titolo oneroso) e 13.103 (che sembra estendere il campo di applicazione dei contributi per la demolizione del naviglio). Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.1000, volto a regolare la durata di alcune tipologie di concessioni di beni demaniali marittimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e sulle proposte di stralcio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sugli emendamenti 12.0.1 e 13.1000, aventi natura puramente ordinamentale, mentre esprime avviso contrario sui restanti emendamenti evidenziati dal relatore, in quanto ritenuti suscettibili di comportare minori entrate o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'emendamento 12.0.1 il senatore MORANDO, pur riconoscendo possibili aspetti problematici di altra natura, non rileva profili di onerosità ed esprime pertanto avviso favorevole per un eventuale parere non ostativo.

Si associa il senatore GRILLOTTI.

La Commissione, su proposta del presidente AZZOLLINI, conferisce quindi mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione sul disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga approvato l'emendamento 15.100.

Esprime, altresì, parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.8, 6.0.1, 8.0.1, 14.1, 14.0.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 13.103, sulle quali il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.»

(2205) Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il relatore TAROLLI propone di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che non si tratta della copertura di nuovi o maggiori oneri indotti da una modifica legislativa, ma di far fronte a maggiori oneri a legislazione vigente utilizzando per intanto disponibilità emerse in riferimento ad altre leggi, il che costituisce una fattispecie per la quale va valutata l'attivabilità a regime della procedura di cui al comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, ove non si provveda con diverse valutazioni in sede previsionale, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1 del decreto-legge venga così riformulato: "1. Le disponibilità non utilizzate per l'anno 2003, in funzione degli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vengono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 74 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151."».

Il senatore MORANDO, ricordando il contenuto e le finalità del provvedimento in esame, ritiene che esso violi palesemente il disposto del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 (legge di contabilità), come risulta in particolare modificato dal decreto-legge n.323 del 1996 (convertito dalla legge n. 425 del 1996), che ha espressamente abrogato le disposizioni di cui alla lettera c), del citato comma 1, che in precedenza consentivano di formulare la copertura di leggi recanti nuovi o maggiori oneri mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria. Sottolinea come il Governo, a fronte dell'accertato aggravio di spesa, avrebbe dovuto invece attivare la procedura prevista dal comma 7 dello stesso articolo 11ter, che consente di intervenire o modificando le norme da cui derivano i maggiori oneri (nel caso specifico, quelle che stabiliscono le provvidenze a favore dei nuclei familiari e della maternità), o trovando un'adeguata copertura. Osserva inoltre che il Governo ha emanato una serie di norme, culminate nel cosiddetto «decreto taglia-spese», che rafforzano i meccanismi di salvaguardia della finanza pubblica previsti dalla legge di contabilità, consentendo di intervenire sia in caso di scostamenti specifici che di situazioni più generali di squilibrio finanziario. Ricorda poi che la legge di contabilità vieta specificamente l'utilizzo di eventuali risparmi formatisi nel corso dell'esercizio, in quanto tali disponibilità servono a compensare i maggiori oneri che dovessero prodursi su altre unità previsionali di base al termine dell'esercizio, fenomeno peraltro inevitabile data la natura previsionale delle spese indicate in bilancio. Rileva inoltre che le disposizioni che fissano le provvidenze a favore dei nuclei familiari e della maternità risalgono al 1998, e che da allora l'andamento delle nuove nascite, sulla cui base, di fatto vengono parametrati di anno in anno gli oneri legati alle stesse disposizioni, è rimasto pressoché immutato (come attestano i rapporti demografici annuali dell'ISTAT), per cui ritiene poco comprensibile lo scostamento tra le previsioni del Governo e gli oneri effettivi, richiamando la necessità della vigilanza della Commissione al fine di ottenere un maggiore rigore nelle previsioni di spesa del Governo.

La soluzione prospettata dal relatore, pur formalmente elegante, risulta tuttavia a suo avviso poco convincente, in quanto le disponibilità per il 2003, derivanti dalle risorse non utilizzate per l'erogazione delle cosiddette «pensioni a 516,46 euro» a favore dei residenti all'estero, essendo diritti soggettivi, non sono in realtà al momento esattamente quantificabili. Richiama infatti la possibilità che i beneficiari siano più numerosi del previsto, rilevando, come ricorda la nota del Servizio del bilancio, che queste pensioni erano state in parte finanziate utilizzando i risparmi conseguiti sull'erogazione delle stesse pensioni in Italia, le cui stime potrebbero a loro volta essere sbagliate. Sottolinea che tali rilievi sono non solo di tipo formale ma sostanziale: l'utilizzo dei risparmi conseguiti in corso di esercizio per la copertura di nuovi o maggiori oneri afferenti ad altre unità previsionali di base, infatti, oltre ad essere contraria alla legge di contabilità, comporterebbe un aumento del fabbisogno netto e dell'indebitamento delle pubbliche amministrazioni, in quanto farebbe venir meno il meccanismo di compensazione a fine esercizio tra i maggiori oneri e le minori spese risultanti in bilancio. Osserva che il Governo avrebbe potuto in alternativa utilizzare un combinato disposto tra l'assestamento di bilancio e il decreto taglia-spese, operando con il primo un rifinanziamento dell'unità previsionale di base risultata carente, e con il secondo un blocco di ulteriori spese. Per le ragioni suddette preannuncia quindi voto contrario in relazione al parere proposto dal relatore.

Il senatore RIPAMONTI si associa all'intervento del senatore Morando, osservando che, quand'anche fosse certo il *quantum* delle risorse effettivamente disponibili per coprire i maggiori oneri, una tale compensazione è contraria alla legge di contabilità. Rileva comunque, che anche se il termine per la presentazione delle domande di pensione è scaduto, per cui il numero dei beneficiari è apparentemente definito, vi possono comunque essere errori o ricorsi che, trattandosi di diritti soggettivi, non consentono una quantificazione certa dell'effettivo onere. In secondo luogo vi è un'obiettiva esigenza di trasparenza del bilancio dello Stato, che impone di non utilizzare le disponibilità formatesi nell'esercizio, al fine di garantire che tali risparmi, a fine anno, possano compensare gli eventuali maggiori oneri determinatisi. Preannuncia quindi voto contrario sul parere proposto.

Il senatore MARINO, premesso di condividere nel merito l'opportunità di destinare adeguate risorse agli interventi in favore dei nuclei familiari e della maternità, si associa anch'egli alle valutazioni del senatore Morando, ritenendo non accettabile la riformulazione proposta dal relatore, poiché sarebbe impossibile utilizzare le risorse finanziarie avanzate nel 2003 nello stesso esercizio, ma al massimo nel 2004, con un'apposita previsione in sede di legge finanziaria. Sottolinea che un eventuale voto favorevole sarebbe contrario, oltre che alla legge di contabilità, allo stesso orientamento fin qui seguito dalla Commissione, ed evidenzia, inoltre, che un tale metodo di finanziamento delle provvidenze a favore delle famiglie e della maternità non garantirebbe, per il futuro, un'adeguata e stabile copertura di tali importanti prestazioni sociali. Preannuncia, pertanto, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore CADDEO ritiene che la riformulazione proposta dal relatore non possa essere condivisa, e sottolinea la delicatezza della questione che investe importanti diritti soggettivi. Nell'associarsi ai rilievi del senatore Morando circa l'impossibilità di quantificare esattamente l'ammontare delle risorse disponibili derivanti dai risparmi pensionistici, fa notare il precedente pericoloso che la soluzione prospettata potrebbe determinare, allorquando andasse a toccare i fondi INPS, sia in termini di trasparenza del bilancio dello Stato che di garanzia dei diritti soggettivi dei lavoratori, sottolineando la confusione derivante dall'uso di certi strumenti di gestione della finanza pubblica da parte del Governo. Preannuncia, quindi, voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, pur condividendo in parte le osservazioni sull'originaria formulazione del testo presentato dal Governo, precisa che la quantificazione delle risorse disponibili per il finanziamento delle provvidenze recate dal provvedimento in titolo è in realtà certa, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento delle pensioni da parte dei residenti all'estero, ed essendo quindi definita la platea degli aventi diritto nonché l'ammontare dei relativi risparmi di spesa. Per tali ragioni, esprime avviso favorevole rispetto alla proposta di riformulazione presentata dal relatore.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle osservazioni dei senatori intervenuti, precisa in primo luogo che il Sottosegretario, nella sua risposta, ha inteso principalmente chiarire la validità della quantificazione delle risorse disponibili. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Caddeo, fa presente che, essendo l'INPS chiamato ad erogare sia le pensioni che le provvidenze a favore dei nuclei familiari e della maternità, le risorse che vengono ad esso sottratte con il provvedimento in esame gli sono in realtà contestualmente riversate. Evidenzia infine la necessità di votare il prescritto parere nella seduta odierna per la scadenza del termine di conversione del decreto-legge. Propone quindi di procedere alla votazione sul parere proposto dal relatore.

La Sottocommissione approva quindi, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

(2155-B) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2003, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se possono derivare maggiori oneri dalla maggiore frequenza di svolgimento delle analisi di controllo previste dal nuovo testo del comma 1, lettera *b*), dell'articolo 1, che introduce, nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione, l'obbligo di effettuare analisi di controllo ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento. Al riguardo, ricorda che la Commissione ha reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su analoghi emendamenti volti ad ampliare la frequenza dei controlli.

Il senatore CADDEO, alla luce delle osservazioni espresse dal relatore, propone di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GRILLOTTI sottolinea come i controlli inerenti alle acque di balneazione previsti dal provvedimento in titolo possano essere considerati delle priorità nell'ambito dei compiti già in via ordinaria demandati ai relativi organismi competenti.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore GRILLOTTI rileva che si tratta dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse. Per quanto di competenza, non riscontra osservazioni da formulare.

La Commissione conviene, quindi, di conferire mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

26^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(2242) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 MAGGIO 2003

25^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13^a Commissione:

(2155-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali) (2^a - Giustizia)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BOATO. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DALLA CHIESA. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).
- CALVI e VILLONE. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).
- FALCIER ed altri. Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734).

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - Industria, commercio, turismo) (12^a - Igiene e sanità)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CRINÒ ed altri. Disposizioni finalizzate alla eradicazione del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica (1288).
- Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica (1690).

COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione) (4^a - Difesa)

Seduta congiunta con le

Commissioni riunite III e IV della Camera dei deputati (III - Affari esteri e comunitari) (IV - Difesa)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sull'impiego di un contingente militare italiano nell'ambito dell'intervento umanitario in Iraq.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).
- II. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (2248).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).
- CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).
- CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).

- PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088).
- DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- PASTORE ed altri. Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. Modificazioni al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- D'IPPOLITO VITALE. Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIZZINATO ed altri. Norme speciali per la città di Milano (1410).

- DEL PENNINO ed altri. Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. EUFEMI ed altri. Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TONINI ed altri. –
 Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MALAN ed altri. Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. NANIA ed altri. Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'AMICO. Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TURRONI ed altri. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BASSANINI ed altri. Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).
- CREMA. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l' elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002)
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- MULAS ed altri. Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- ROLLANDIN ed altri. Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
- BETTAMIO ed altri. Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

VII. Seguito dell'esame del documento:

 MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8» (Doc. XXII, n. 13)

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica all'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (1472) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin ed altri; Bertinotti ed altri. Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 2003).
- DATO e AMATO. Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (n. 216)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).

- MARINO ed altri. Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- MARINI. Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
- SEMERARO ed altri. Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
- GIULIANO. Istituzione del tribunale di Aversa (454).
- GIULIANO. Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
- VIVIANI. Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- FASOLINO. Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- MARINI ed altri. Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
- FILIPPELLI. Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
- MARINI ed altri. Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
- FEDERICI ed altri. Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
- FASSONE ed altri. Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).

- COSSIGA. Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonche'di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CICCANTI. Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843)
- DETTORI. Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- NANIA ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni a tutela degli animali (1930) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri).
- ACCIARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (42).
- RIPAMONTI. Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294).
- RIPAMONTI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti (302).
- PACE ed altri. Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonchè disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (789).
- CHINCARINI ed altri. Divieto di impiego di animali in combattimenti (926).

- ACCIARINI ed altri. Modifica dell'articolo 727 del codice penale, in materia di maltrattamento di animali (1118).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (1397).
- BONGIORNO ed altri. Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici (1445).
- PERUZZOTTI ed altri. Modalità per l'esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l'uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati (1541).
- CENTARO ed altri. Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali (1542).
- SPECCHIA ed altri. Nuove norme contro il maltrattamento di animali (1554).
- ZANCAN ed altri. Norme per la protezione di animali ed abrogazione degli articoli 638 e 727 del codice penale (1783)
- e della petizione n. 85 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).
- BOREA. Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. Concessione di indulto (1849)
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MEDURI ed altri. Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777)
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)
- MANFREDI ed altri. Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VIII. Esame dei disegni di legge:

- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- BUCCIERO ed altri. Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684)
- e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
- MACONI ed altri. Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- Deputati DUILIO ed altri. Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CALVI. Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- Deputato COLA. Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pisapia; Palma ed altri; Vitali, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
- GUBETTI ed altri. Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- MEDURI ed altri. Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento) (512).
- Luigi BOBBIO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. - Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 14,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- DONATI ed altri. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157)
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (2242) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000 (1152-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale viaggiatori e merci, fatta a Roma il 21 novembre 2000 (1893).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (2061).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999 (2096) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001 (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 211).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 9 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AZZOLLINI ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria.
 Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- MORANDO ed altri. Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativamente al Titolo I, IV e V, in tema di riforma delle norme di contabilità pubblica (1548) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 17 settembre 2002).
- EUFEMI. Modifiche ed integrazioni alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in materia di contabilità di Stato (1979).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).

- II. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione dell'Ufficio Italiano Cambi e dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero.

- I. Esame del disegno di legge:
- SCALERA. Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CHIUSOLI ed altri. Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall'Assemblea il 28 febbraio 2002).

- PEDRIZZI ed altri. Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi (1176).
- EUFEMI ed altri. Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (1207).
- SAMBIN ed altri. Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti finanziari innovativi (1267).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 9 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica: audizioni di rappresentanti di CISL-FIR Federazione Innovazione e Ricerca.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: audizione di rappresentanti del Centro europeo per l'organizzazione e il management culturale (ECCOM).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

 ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca (2213).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Relazione illustrativa della ripartizione del Fondo unico per gli investimenti capitolo 7370 «Fondo Unico da ripartire investimenti patrimonio culturale» dello stato di previsione della spesa per il Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2003 (n. 223).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2003-2005 (n. 226).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

 Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge di iniziativa governativa).
- CAMBURSANO. Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi (37).
- MONTICONE ed altri. Norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (504) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni, ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del Regolamento).
- CREMA ed altri. Disposizioni in materia di informazione a mezzo del sistema radiotelevisivo ed estensione dei compiti della Commissione

- parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai servizi radiotelevisivi realizzati da soggetti privati (1390).
- DEL TURCO ed altri. Disciplina dell'attività radiotelevisiva (1391).
- PASSIGLI ed altri. Modifiche alle modalità di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (1516).
- PASSIGLI. Modifiche alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione e del presidente della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1681).
- GUBERT. Norme per la tutela dei minori nel settore delle comunicazioni (1887).
- BOREA. Abolizione del canone di abbonamento della RAI-Radiotelevisione italiana Spa (2042).
- FALOMI ed altri. Modifiche all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223, in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2088)
- DENTAMARO ed altri. Disciplina del sistema radiotelevisivo (2123).
- Tommaso SODANO e MALABARBA. Norme in materia di tutela delle «televisioni di strada» (2170).
- FALOMI. Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178).
- ANGIUS ed altri. Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della società dell'informazione (2179).
- FALOMI. Disposizioni per l'apertura dei mercati nel settore radiotelevisivo (2180).
- e della petizione n. 175 ad essi attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/ 109/CE relativa alle indagini statistiche da effettuarsi per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutta (n. 219). - Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, e della direttiva 2002/4/CE della Commissione del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio (n. 214).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (1973) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; Volontè ed altri; Misuraca e Amato; Losurdo ed altri; De Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Marini ed altri).
- EUFEMI ed altri. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583).
- TURRONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (748).
- DE PETRIS e TURRONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (883).
- PICCIONI. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (897).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle iniziative da realizzare a vantaggio dei consumatori e la ripartizione delle relative risorse (n. 224).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori: seguito dell'esame del documento conclusivo.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MAGNALBÒ. Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
- VANZO ed altri. Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393)
- e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255 e 393 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stral-

- cio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa).
- MANZIONE. Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali (514).
- RIPAMONTI. Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990,
 n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche o sindacali (1202).
- DI SIENA ed altri. Misure per l'estensione dei diritti dei lavoratori (2008)
- e della petizione n. 449 ad essi attinente.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BASTIANONI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIONI ed altri. Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).
 - (Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 25 febbraio 2003).

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica (58).
- TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita (112).
- ASCIUTTI. Tutela degli embrioni (197).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (282).
- CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (501).
- RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita (961).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita (1264).
- TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita (1313).
- Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1514) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro).
- Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (1521).
- D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita (1715).
- TONINI ed altri Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1837).
- GABURRO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (2004).

III. Esame del disegno di legge:

 STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (n. 222).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione (2155-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del seguente documento:

 Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2002 (Doc. LXXXVII, n. 3)

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente il recepimento della direttiva 2001/12/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, della direttiva 2001/13/CE relativa alle licenze alle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, alla imposizione dei diritti per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 215).
- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro (n. 217).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

 Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175) (Approvato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la riforma amministrativa

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante riassetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali (n. 183).
- II. Esame dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante riforma dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) (n. 221).
- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 225).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 14

- Seguito delle comunicazioni del Presidente sulla proposta di istituire un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
- Audizione del professor Giovanni Conso, presidente emerito della Corte costituzionale, sulla proposta di istituire un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
- Audizione del professor Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minorenni della Regione Veneto, sulla proposta di istituire un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'affare Telekom-Serbia

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 13,45

- Comunicazioni del Presidente.
- Esame di una proposta di rogatoria all'estero.
- Audizione del dottor Franco Bernabè.
- Audizione del dottor Francesco Righetti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

concernente il *«Dossier* Mitrokhin» e l'attività d'*Intelligence* italiana

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 20,30

Seguito dell'audizione dell'ammiraglio Giuseppe Grignolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per i procedimenti d'accusa

Mercoledì 14 maggio 2003, ore 12,30

Esame della seguente denuncia:

- Denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci.